

PROT.N. 52/UD/GG/2020

ECC.MA REGGENZA	
PROTOCOLLO	
N.	13568
Data	03-02-2020

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE DEL TRIBUNALE  
SULLO STATO DELLA GIUSTIZIA  
PER L'ANNO 2018  
(CON ALCUNE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI  
SULLA RELAZIONE PER IL 2019)**

(predisposta ex art. 6, ultimo comma, della Legge qualificata  
30 ottobre 2003, n. 145 e successive modifiche)

**PROF. AVV. GIOVANNI GUZZETTA**

## INDICE

1. Premessa	<i>pag. 6</i>
2. L'accettazione dell'incarico di Dirigente del Tribunale	<i>pag. 6</i>
3. L'organico degli Uffici del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino nel 2018	<i>pag. 11</i>
3.1. Magistrati	<i>pag. 11</i>
3.1.1. <i>Segue:</i> Magistrati (sviluppi nel 2019)	<i>pag. 11</i>
3.2. Uditori Commissariali, con riferimento all'anno 2018	<i>pag. 12</i>
3.2.1. <i>Segue:</i> Uditori Commissariali, con riferimento all'anno 2019	<i>pag. 12</i>
4. Personale amministrativo	<i>pag. 12</i>
4.1. <i>Segue:</i> Personale amministrativo (sviluppi 2019)	<i>pag. 13</i>
5. Interventi sull'ordinamento giudiziario 2018. L'assetto normativo	<i>pag. 14</i>
5.1. <i>Segue:</i> Interventi normativi sull'ordinamento giudiziario nel 2019	<i>pag. 15</i>
6. La giurisprudenza del Collegio Garante della costituzionalità delle norme relativa all'ordinamento giudiziario: 2018	<i>pag. 17</i>
6.1. <i>Segue:</i> sviluppi nel 2019	<i>pag. 17</i>
7. Rapporti con le giurisdizioni sovranazionali: le decisioni riguardanti San Marino e gli interventi normativi di adeguamento che si rendono necessari	<i>pag. 23</i>
8. Le attività espletate nello svolgimento del mandato dirigenziale	<i>pag. 28</i>
8.1. Le attività intraprese ad inizio del mandato (6 dicembre 2018)	<i>pag. 28</i>
8.2. Provvedimenti adottati nel 2019 (anticipazioni rispetto alla Relazione 2019)	<i>pag. 28</i>
8.2.1. Distribuzione del lavoro giudiziario	<i>pag. 28</i>
8.2.2. Iniziative relative al personale di magistratura	<i>pag. 31</i>
8.2.3. Misure relative all'applicazione delle norme sulla c.d. prescrizione processuale ex art. 6 l. comma 4, l. 93/2008.	<i>pag. 32</i>

8.2.4. Formazione di gruppi di inquirenti per indagini di particolare delicatezza	pag. 32
8.2.5. Misure per contenere gli effetti della progressiva riduzione di personale	pag. 33
8.2.6. Informatizzazione della giurisprudenza sammarinese	pag. 34
8.2.7. Sicurezza del Tribunale	pag. 34
8.2.8. La situazione della struttura carceraria	pag. 34
9. Il rapporto con gli organismi internazionali	pag. 35
10. Attività di formazione dei Magistrati; docenze svolte; partecipazione dei Magistrati a <i>public conferences</i>	pag. 35
11. Trattamento retributivo dei Magistrati	pag. 36
12. Considerazioni <i>de jure condendo</i>	pag. 38
13. L'andamento dell'attività giurisdizionale	pag. 40
13.1. Settore penale	pag. 41
13.1.1. Attività inquirente penale	pag. 41
13.1.2. Attività decidente penale	pag. 44
13.1.3. Rogatorie passive	pag. 46
13.1.4. Appello penale	pag. 48
13.2. Settore civile	pag. 50
13.2.1. Cause in materia civile e di lavoro I grado	pag. 50
13.2.2. Esecuzioni civili	pag. 54
13.2.3. Volontaria giurisdizione	pag. 56
13.2.4. Appello civile	pag. 58
13.3. Settore amministrativo	pag. 61
13.3.1: Attività decidente amministrativa di I grado	pag. 61
13.3.2. Appello amministrativo	pag. 64
13.3.3. Procedimenti su sanzioni amministrative	pag. 66
14. Procedure concorsuali	pag. 69
15. L'attività dei singoli Magistrati giudicanti	pag. 71
15.1 Giudici per i Rimedi Straordinari	pag. 71
15.2. Giudice della Responsabilità Civile dei Magistrati	pag. 71
15.3 Giudici della Terza Istanza	pag. 72
15.4 Giudici di Appello	pag. 73
15.5 Commissari della Legge	pag. 75
16. L'attività degli Uditori giudiziari	pag. 90

17. Considerazioni finali

*pag.100*

Appendice Relazione sull'attività della Procura  
Fiscale per l'anno 2018

*pag.104*

RELAZIONE DEL DIRIGENTE DEL TRIBUNALE  
SULLO STATO DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO 2018  
CON ALCUNE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI  
SULLA RELAZIONE PER IL 2019

(predisposta ex art. 6, ultimo comma, della Legge qualificata  
30 ottobre 2003, n. 145 e successive modifiche)

\*\*\*

*La presente relazione sullo stato della giustizia viene redatta ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della Legge qualificata 30 ottobre 2003, n. 145 ss. mm. ii.*

*Lo scrivente Dirigente desidera ringraziare le Cancellerie del Tribunale per l'impegno profuso nel complesso e laborioso reperimento dei dati statistici, i signori Magistrati e Uditori commissariali, per la collaborazione e i suggerimenti, il personale tutto del Tribunale per l'ausilio offerto.*

\*\*\*

*Com'è noto la l. cost. 144/2003 ss.mm.ii. distingue vari organi del potere giudiziario (Giudici per la terza istanza, Giudici d'Appello, Commissari della legge, Uditori commissariali, Giudici per i rimedi straordinari, Giudici per l'azione di responsabilità civile, procuratori del fisco, Corte del Trust).*

*Tali organi, peraltro, non sono assoggettati tutti a uno stesso regime organizzatorio. La Corte del Trust, pur essendo collocata nell'ambito della giurisdizione ordinaria, viene espressamente sottratta all'applicazione delle norme sull'ordinamento giudiziario (art. 2, comma 10 l.c. 144/2003). I Giudici per i rimedi straordinari e i Giudici per l'azione di responsabilità civile esercitano funzioni giurisdizionali, sono soggetti alle norme sull'ordinamento giudiziario, ma non sono rappresentati nel Consiglio giudiziario, che "ha funzioni di rappresentanza e di garanzia dell'ordine giudiziario" (art. 7, comma 1 l.q. 145/2003 ss.ii.mm.). Il Procuratore del fisco, infine, è "magistrato requirente" (l.c. 143/2003., comma 8) e, anch'esso, non è rappresentato nel Consiglio giudiziario.*

*La relazione sullo stato della giustizia, pertanto, riguarda tradizionalmente gli organi giudicanti cui si applicano le norme dell'ordinamento giudiziario (sulla Corte del Trust, il suo Presidente provvede, autonomamente, a redigere una relazione annuale).*

*Tradizionalmente, inoltre, il Dirigente non tratta, nella propria relazione, dell'attività svolta dal Procuratore del fisco, limitandosi a dar conto degli assetti organizzativi che lo riguardano (immissioni in servizio, cessazioni, progressioni ecc.). Si è ritenuto, ciononostante, al fine di offrire una panoramica complessiva dello Stato della giustizia di richiedere alla Procura fiscale una relazione sull'attività, che viene allegata alla presente.*

## **1. Premessa**

Il sottoscritto Dirigente del Tribunale ha preso servizio il giorno 6 dicembre 2018. La Relazione sullo stato della giustizia, con riferimento all'anno 2018, rappresenta pertanto una fotografia dello stato della giustizia del quale non si è avuta conoscenza diretta e che non ha costituito il frutto di attività di direzione svolta dal medesimo.

Si è pertanto ritenuto utile corredare già questa Relazione degli ulteriori dati statistici, raccolti dalle Cancellerie sino al 31 ottobre 2019, al fine di fornire una rappresentazione più aggiornata e attuale, con provvisorie proiezioni generali sugli andamenti del 2019, il cui consolidamento e perfezionamento è riservato alla successiva Relazione sullo stato della giustizia per l'anno 2019.

Si provvederà al deposito di questa ulteriore Relazione nel termine di febbraio 2020, in occasione della cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Giudiziario, che è intenzione di questo Dirigente ripristinare, dall'anno corrente, anche a San Marino, e alla cui organizzazione si è già dato avvio.

Attraverso la valente collaborazione delle Cancellerie e dei Magistrati, si è potuto delineare il presente quadro ricostruttivo, che si sottopone all'attenzione delle Istituzioni della Repubblica e dei suoi Cittadini.

## **2. L'accettazione dell'incarico di Dirigente del Tribunale**

La nomina dell'attuale Dirigente è stata operata in forza dell'art. 6 della legge qualificata n. 145/2003 e ss.mm.ii. Si tratta, com'è noto, di una procedura a carattere eccezionale, la cui applicazione non ha mancato di suscitare ampio dibattito, nelle sedi istituzionali e non, quanto alla sua concreta applicazione.

In esordio, si ritiene opportuno, pertanto, pubblicare il testo della lettera con la quale il sottoscritto, all'epoca componente effettivo, del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme, argomentò, in quell'occasione, la propria manifestazione di disponibilità ad essere valutato dal Consiglio Giudiziario Plenario per la nomina all'ufficio di Dirigente del Tribunale.

In essa si rendono evidenti sia l'iter che ha condotto alla formulazione della proposta, che gli intendimenti con i quali è stata dal sottoscritto accolta, nella particolare situazione in cui tale scelta è stata compiuta:

*“Ecc.mi Capitani Reggenti,*

*Illustri membri del Consiglio giudiziario Plenario,*

*Illustre Sig. Segretario Per la Giustizia, on. Nicola Renzi*

*Gentile Presidente della Commissione per gli Affari di Giustizia, on. Mimma Zavoli*

*Negli scorsi giorni sono stati presi contatti con il sottoscritto da parte del Sig. Segretario per la Giustizia, on. Nicola Renzi e della Presidente della Commissione per gli Affari di Giustizia, on. Mimma Zauli, i quali mi hanno richiesto di voler considerare la mia disponibilità per l'eventuale assunzione, qualora designato dal Consiglio Giudiziario Plenario, dell'ufficio di Dirigente del Tribunale della Repubblica.*

*La richiesta rivolta alla mia persona è stata motivata in considerazione, innanzitutto, delle oggettive e gravi difficoltà di una gestione del Tribunale affidata "in vacanza del titolare, alla sola attività di "coordinamento dei giudici, qual è quel attualmente assegnata al Commissario della Legge Roberto Battaglino, il quale avrebbe personalmente rappresentato tali difficoltà e auspicato che si procedesse ad esplorare, tra i Giudici superiori o comunque in ambito istituzionale, eventuali disponibilità ad assumere il ruolo di Magistrato Dirigente o a trovare comunque una soluzione alle problematiche esistenti".*

*In secondo luogo, mi è stato fatto presente che i Giudici di Terza Istanza e di Appello, evocati tra gli auspicabili "nominandi" dallo stesso Battaglino, avrebbero manifestato, ciascuno, la propria indisponibilità per insuperabili ragioni, ribadendo, però, congiuntamente l'auspicio che l'incarico di Dirigente sia affidato a personalità di rilievo istituzionale, di chiara fama ed alto valore scientifico, di comprovata esperienza nella partecipazione e direzione di organi giudiziari, di piena affidabilità nella conoscenza, nell'approfondimento e nella pratica di diritto sammarinese. In tal senso hanno suggerito di verificare eventuali disponibilità in seno al Collegio Garante della costituzionalità delle norme.*

*Conseguentemente, la proposta di disponibilità riguardante la mia persona (tra i membri del Collegio Garante) è stata motivata sulla base della circostanza che, a seguito degli accertamenti ufficiali presso la Segreteria Istituzionale, il sottoscritto risulta essere il componente di più lunga e continuativa anzianità di incarico presso il Collegio, oltre ad esserne stato Presidente nello scorso biennio.*

*Ho ritenuto doverosa tale premessa per mettere in luce che essa, nella linearità del procedimento descritto, mi consente di apprezzare, nella sua genesi, endogena allo stesso Tribunale, la natura istituzionale e oggettiva della scelta della mia persona.*

*Ciò mi libera preliminarmente dall'imbarazzo di essere condizionato, nel valutarla, da ragioni che non siano squisitamente istituzionali, anche in considerazione dell'ufficio che attualmente ricopro e che ritengo debba essere tutelato, al di là della mia persona, proprio perché incardinato nella funzione di garanzia del diritto obiettivo al più alto grado della gerarchia delle fonti.*

*Tale circostanza preliminare, dunque, mi ha consentito di valutare la proposta senza il timore di pregiudicare in alcun modo l'indipendenza e la reputazione istituzionale del Collegio Garante della costituzionalità delle norme, che, oltre a rappresentare un'istituzione fondamentale dell'ordinamento costituzionale della Repubblica, è, anche, soggettivamente, per me, oggetto del più alto rispetto e della immutabile consapevolezza di quale responsabilità e onore costituiscano l'esserne componente.*

*L'iter seguito per addivenire alla proposta riguardante la mia persona – proposta che già di per sé costituisce un riconoscimento che mi onora e mi lusinga – assume un'importanza particolare, nella mia valutazione, anche per un altro motivo.*

*Non si può, infatti, nascondere la circostanza che una simile decisione esprima il riflesso della straordinarietà della situazione in cui versa il Tribunale della Repubblica e, al contempo, la volontà di affrontarla risolutamente ricorrendo a una scelta, che, sempre sul piano oggettivo – dunque, ben al di là del sottoscritto – si presenta come molto “impegnativa” per chi la compie, proprio perché tale decisione attinge ad una possibilità che, lo stesso art. 6, comma 2, della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145, condiziona alla sussistenza di “circostanze straordinarie”, nelle quali “il settore dell'amministrazione della Giustizia manifesti l'esigenza contingente di avvalersi di professionalità ed esperienze particolari e specifiche” esterne alla Magistratura sammarinese.*

*E' proprio, ed esclusivamente, alla luce di tali premesse che ho ritenuto di poter prendere in considerazione tale proposta, benché il mio mandato di membro del Collegio Garante non sia ancora scaduto e consapevole pertanto che una mia eventuale disponibilità avrebbe nell'immediato dei potenziali contraccolpi sul carico di lavoro dei Colleghi del Collegio.*

*E' appunto la straordinarietà della situazione che mi fa ritenere, in un bilanciamento tra le varie circostanze, che la sola motivazione di non lasciare parzialmente sguarnito il Collegio garante non potrebbe essere di per sé sufficiente, in uno spirito di leale collaborazione tra istituzioni e di servizio della cosa pubblica, a giustificare un mio diniego.*

*Nel merito, la proposta, oltre come detto, a lusingarmi, mi induce ad alcune considerazioni che – mi concederanno le Loro Eccellenze e gli illustri membri del Consiglio Giudiziario Plenario – attengono anche a valutazioni di ordine personale.*

*Ho avuto l'onore di svolgere l'ufficio di membro del Collegio Garante per quasi sette anni. Senza venir meno ai doveri di riservatezza, penso di poter dire che si è trattato di un'esperienza di grandissimo arricchimento personale e professionale, nella quale ho avuto modo di apprezzare il valore e la qualità di tutti gli operatori che concorrono all'attività del Collegio Garante (colleghi, funzionari e dirigenti della segreteria istituzionale e della Cancelleria, Magistrati, Avvocati dello Stato e del libero foro, senza dimenticare tutto il personale amministrativo servente).*

*Credo che in questi anni il Collegio Garante abbia potuto consolidare il proprio ruolo nell'ordinamento costituzionale di San Marino, come dimostrano anche le celebrazioni, di recente svoltesi, del quindicesimo del suo insediamento. Credo soprattutto che, al di là dei fisiologici dissensi che qualsiasi pronuncia giurisdizionale può inevitabilmente produrre, complessivamente il Collegio abbia mostrato equilibrio e soprattutto indipendenza da qualsiasi condizionamento esterno.*

*L'essere stato parte di questa esperienza mi rende particolarmente e sinceramente grato verso la Repubblica, per l'opportunità che mi è stata concessa e che, ripeto, mi ha arricchito professionalmente e umanamente.*

*Per questo motivo ho sentito forte la responsabilità di valutare la proposta formulatami come un'occasione, non solo per un'ulteriore sfida professionale, ma soprattutto come opportunità, se così mi è consentito dire, di restituire - in termini di assunzione di responsabilità in una condizione certamente non semplice – almeno una modesta parte di quanto ho in questi anni ricevuto.*



*Non mi nascondo affatto le difficoltà di fronte alle quali si troverà chiunque ricoprirà l'incarico di Dirigente, né l'impatto che simili scelte possono avere – ma si tratta ovviamente di aspetti della dimensione privata che non possono essere imputati se non a chi quelle scelte accetta di compiere – sulla vita personale.*

*Limitandomi pertanto alle prime, ritengo opportuno, esprimere alcune valutazioni di massima, anche perché risulti trasparente la mia posizione rispetto alla situazione del Tribunale.*

*Ritengo, in generale, che una comunità socio-politica, soprattutto se nelle dimensioni di un Piccolo Stato, non possa assolutamente permettersi, particolarmente oggi nell'epoca dell'interdipendenza e della globalizzazione, un servizio di amministrazione della giustizia che non sia efficiente, ben funzionante, capace di assicurare, nel minor tempo possibile, certezza del diritto e rispetto assoluto del principio di legalità. Si tratta di una condizione che, oltre a radicarsi nelle ragioni giuridiche ed etiche del vivere civile, costituisce una fondamentale determinante per lo sviluppo del paese; una condizione di attrattività dello stesso come luogo cui destinare le proprie scelte di vita, di formazione, di lavoro o di business.*

*Lo Stato, dunque, deve avere particolarmente a cuore il proprio sistema giudiziario. Deve averlo a cuore l'insieme di coloro che appartengono al circuito democratico-rappresentativo, in una parola, la "politica", la quale è, in ultima istanza, responsabile delle condizioni di buon funzionamento del sistema, sia in termini di qualità e adeguatezza della legislazione da applicare, sia in termini di risorse investite (personali, economiche, amministrative, logistiche).*

*Allo stesso tempo sono gli stessi operatori del settore (in primis i magistrati) che hanno la responsabilità di prendersi cura del buon funzionamento del sistema di amministrazione della giustizia, antepoendo anch'essi, come la politica e i cittadini, l'interesse generale (così come scolpito nel principio di legalità) a quello particolare ed esercitando le proprie funzioni con irrepressibile dedizione. Non è un caso, credo, che l'art. 3 della Dichiarazione dei Diritti, nel dettare le norme sugli organi del potere giudiziario, sottolinei innanzitutto la loro esclusiva soggezione alla legge e nello stesso tempo si preoccupi di porre l'accento sull'indefettibilità di una disciplina costituzionale della "responsabilità" dei magistrati quale elemento intrinsecamente connesso alla garanzia della loro indipendenza e libertà di giudizio.*

*La soluzione delle questioni che interessano il Tribunale di San Marino non potrà pertanto avvenire senza la convergenza di un duplice processo: un percorso interno di recupero delle condizioni ambientali, organizzative e professionali che migliorino significativamente il rendimento del servizio della giustizia anche mediante gli improcrastinabili nuovi innesti di personale e risorse.*

*Nello stesso tempo, a modesto avviso di chi scrive (ed è questa la seconda direttrice da considerare), sussistono aree dell'ordinamento giuridico che richiedono interventi normativi di adeguamento rispetto alle difficoltà del tempo presente: la crescente complessità del sistema giuridico, l'esigenza di efficienza, celerità, semplificazione e specializzazione di competenze, una migliore attuazione delle norme costituzionali in tema di garanzia di indipendenza, di trasparenza dei procedimenti e di responsabilità. Tutte condizioni che concorrono ad assicurare la credibilità dell'intero corpo della magistratura e, in ultima istanza, dello Stato.*

*Solo con l'operare congiunto di questi due processi, nella chiara distinzione di ruoli e responsabilità e con l'intangibile garanzia del principio di separazione dei poteri, si potrà sperare di uscire dalla condizione di eccezionalità che*

oggi ha reso necessario rivolgersi, secondo l'auspicio dei magistrati superiori del Tribunale, a un componente del Collegio Garante della costituzionalità delle norme per la copertura dell'ufficio di Magistrato Dirigente.

Eccellentissimi Capitani Reggenti e illustri membri del Consiglio Giudiziario Plenario, mi scuso per la lunghezza di questa risposta, ma ritengo opportuno anteporre una riflessione articolata per rendere conto del perché - proprio in considerazione del senso di responsabilità che la situazione impone, soprattutto a chi è parte delle Istituzioni e nei confronti delle quali nutre il massimo rispetto e riconoscenza - il sottoscritto intende manifestare, con la presente, la propria disponibilità ad accogliere, qualora si concretizzasse nelle forme procedurali previste, la proposta che, onorandomi, avete voluto formularmi.

*Con perfetta osservanza*

*Prof. Avv. Giovanni Guzzetta'.*

### *3. L'organico degli Uffici del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino nel 2018*

#### *3.1. Magistrati*

Nel 2018 si è innanzitutto assistito all'avvicendamento di ben quattro responsabili della direzione del Tribunale: il Commissario della Legge, Dott.ssa Valeria Pierfelici, in carica fino al 5 marzo 2018; il Giudice d'appello, Prof. Lanfranco Ferroni, in carica dal 12 marzo 2018 al 25 settembre 2018, il Commissario della Legge, Avv. Roberto Battaglino, incaricato del coordinamento dell'attività del Tribunale nelle more della nomina del nuovo Dirigente, dal 16 ottobre 2018 al 6 Dicembre 2018, il sottoscritto, Prof. Avv. Giovanni Guzzetta, designato il 6 Dicembre 2018.

Anche nell'ambito dell'organico dei Giudici si sono verificati dei mutamenti.

In data 17 aprile 2018 ha preso servizio il Giudice d'appello penale, Prof. Francesco Caprioli.

Malgrado tale nomina, a proposito dei giudici di appello vale la pena ricordare che, nella propria relazione per l'anno 2017 (trasmessa nel settembre 2018), in ordine alle questioni relative all'organico, il Prof. Ferroni segnalava:

*“Com'è noto, il pensionamento del Prof Guidi [avvenuto in data 19.10.2017, ndr], da un lato, e la nomina del Giudice Felici a Giudice della CEDU, dall'altro, determina una significativa diminuzione dei Giudici in servizio presso il nostro Tribunale. Ciò comporta che si debba provvedere ad assumere un nuovo Commissario della Legge, per rimpiazzare il vuoto lasciato da Felici, ed un nuovo Giudice d'Appello, in sostituzione di Guidi, ancorché tale Giudice dovrebbe in prevalenza occuparsi del diritto civile, in quanto il Magistrato Dirigente si farà carico di tutto il settore dei ricorsi amministrativi, ivi inclusi i ricorsi avverso sanzioni amministrative e le attività connesse al Garante della Privacy”.*

Il 25 settembre 2018 è prematuramente scomparso il Prof. Lanfranco Ferroni, Giudice d'appello civile e amministrativo, lasciando ulteriormente scoperto il settore del giudizio amministrativo e civile d'appello.

Dal 30 settembre 2018 è cessato dall'incarico il Commissario della Legge Gilberto Felici, nominato Giudice della Corte europea dei Diritti dell'uomo.

#### **3.1.1. Segue: Magistrati (sviluppi nel 2019)**

Nel 2019 si è dimesso dalla Magistratura (11 marzo 2019) il giudice della Terza istanza penale, dott. Lamberto Emiliani. Da segnalare a tal proposito che si rivela urgente la copertura del relativo ufficio, rimasto ancora vacante. E' ben vero infatti che l'ordinamento prevede la sostituzione in caso di vacanza da parte dell'altro giudice di terza istanza (civile), ma va ricordato che sono ben possibili (e infatti si sono determinati) casi in cui il giudice di terza istanza sia ricusato o si sia astenuto, con la conseguenza che risulta mancante l'organo giurisdizionale cui assegnare il fascicolo senza che l'ordinamento abbia previsto meccanismi di integrazione di tale lacuna.

Ancora vacanti, pertanto, risultano, sin dalla istituzione di tale organo, gli uffici di Giudice

d'Appello e di Terza istanza per la Responsabilità Civile dei Magistrati, oltre che dei supplenti per ogni grado di tale ufficio.

Inoltre, è stata completata la procedura di nomina di un nuovo Commissario della Legge, nella persona dell'allora Uditore Massimiliano Simoncini, il quale ha preso servizio in data 28 marzo 2019.

E' stata altresì avviata la procedura per la nomina di due Giudici di appello civile e amministrativo. La Commissione di valutazione ha concluso i propri lavori, individuando due vincitori, in data 1 luglio 2019, i quali attendono di prendere servizio.

### **3.2. Uditori Commissariali, con riferimento all'anno 2018**

Nel 2018 il numero degli Uditori era di 6 unità, assegnate secondo un criterio di valutazione differenziata delle esigenze di ausilio dei singoli Commissari della Legge. Tale criterio, verosimilmente giustificato dall'esigenza di fronteggiare situazioni particolari nella distribuzione del lavoro giudiziario, oltre a generare effetti di squilibrio rispetto all'attività e all'effettivo carico di lavoro gravante sui singoli Commissari, per come dagli stessi segnalato, è stato superato, in applicazione dei criteri di riordino della distribuzione del lavoro tra i Commissari della legge introdotti da questo dirigente nel 2019 ((Prov. 28 marzo 2019, prot. n. 140/UD/GG/19).

#### **3.2.1. Segue: Uditori Commissariali, con riferimento all'anno 2019**

Nel 2019 la nomina del Commissario Simoncini ha ovviamente determinato la riduzione di una unità nell'organico degli Uditori. Come detto, in base alle Disposizioni sulla distribuzione dei procedimenti adottate dal sottoscritto Dirigente (Prov. 28 marzo 2019, prot. n. 140/UD/GG/19, v. *infra*), a seguito di una generale ristrutturazione di cui si dirà in seguito, è stato dunque applicato un metodo di distribuzione egualitaria degli Uditori, ciascuno assegnato paritariamente, *pro quota*, a due Commissari della legge.

## **4. Personale amministrativo**

All'inizio del 2018 il personale amministrativo in servizio era così ripartito:

Ausiliari di base (contratto privatistico)	4
Addetto amministrativo di segreteria (liv. 4)	6
Operatore amministrativo (liv. 5)	12
Operatore specializzato amministrativo (liv. 6)	8
Operatore specializzato contabile (liv. 6)	1
Ufficiale giudiziario (liv. 6)	8

Attuario (liv. 7)	1
Esperto amministrativo (liv. 8):	1 (assegnato dal 1/7/2017 all'ufficio di cancelliere)
Cancelliere (liv 9)	3

Nel corso del 2018 si è verificata una significativa riduzione dell'organico, per assegnazione del personale ad altri uffici o per pensionamento.

In particolare, la riduzione ha riguardato:

Addetto amministrativo di segreteria (liv. 4)	un pensionamento dal 7.1.2018
Operatore amministrativo (liv. 5)	una assegnazione ad altra UO dal 17.9.2018
Ufficiale giudiziario (liv. 6)	una assegnazione ad altra UO dal 12.3.2018

#### 4.1. Segue: Personale amministrativo (sviluppi 2019)

Nel corso del 2019 si sono registrate ulteriori riduzioni di personale per assegnazione ad altri uffici o per pensionamento.

In particolare, la riduzione ha riguardato:

Operatore amministrativo (liv. 5)	2 (un pensionamento 31.8.2019 e un'assegnazione ad altra UO dal 26.3.2019)
Attuario (liv. 7)	1 (pensionamento dal 31.3.2019); per tale posizione è stata avviata procedura di reclutamento che dovrebbe concludersi auspicabilmente nella prima metà del 2020.

Inoltre, va aggiunto che nel 2020 sono previsti i seguenti ulteriori pensionamenti:

Ausiliari di base (contratto privatistico)	2
--	---

	pensionamenti
Addetto amministrativo di segreteria (liv. 4)	2
	pensionamenti
Operatore specializzato amministrativo (liv. 6)	1
	pensionamento
Ufficiali giudiziari (liv. 6):	1
	trasferimento ad altro ufficio a seguito di superamento di concorso

In proiezione, dunque, nel 2020, se non verranno adottati urgenti interventi compensativi, lo stato del personale farebbe registrare le seguenti riduzioni rispetto al 2018:

Ausiliari di base (contratto privatistico) da	4 a 2
Addetti amministrativi di segreteria (liv. 4)	da 6 a 3
Operatori amministrativi (liv. 5)	da 12 a 9
Operatori specializzati amministrativi (liv. 6)	da 8 a 7
Operatori specializzati contabili (liv. 6)	1 (invariato)
Ufficiali giudiziari (liv. 6)	da 8 a 6
Attuari (liv. 7)	1 (invariato)
Esperti amministrativi (liv. 8)	1 (invariato)
Cancellieri (liv. 9)	3 (invariato)

In base a questi dati è doveroso manifestare una forte preoccupazione per la funzionalità del Tribunale.

Una **diminuzione di 11 unità, pari al 25% del personale**, tra il 2018 e il 2020, con una presenza in servizio che corrisponde al 35 % in meno rispetto all'organico previsto nel fabbisogno del Tribunale, costituisce un dato allarmante, da contrastare con interventi compensativi immediati.

##### **5. Interventi sull'ordinamento giudiziario 2018. L'assetto normativo**

Con riferimento all'assetto normativo dell'ordinamento giudiziario, non si riscontrano nell'anno

2018 significativi interventi né da parte del legislatore, né conseguenti a interventi del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme.

A fine 2018, con l. 21 dicembre 2018, n. 171, recante *Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*, è stata introdotta la previsione (art. 76) secondo cui: “Le sentenze e gli altri provvedimenti giurisdizionali dell’Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado sono pubblicati rendendo previamente anonimi i dati personali delle parti e qualsiasi identificativo degli interessati”. Tale disposizione, destinata, per come formulata, a determinare numerose difficoltà applicative e limitazioni nella circolazione della giurisprudenza sammarinese, è stata modificata dal legislatore con l. 3 ottobre 2019, n. 154, recante *III Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato, Variazioni al Bilancio di Previsione degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l’esercizio finanziario 2019 e modifiche alla Legge 24 dicembre 2018 n.173*, la quale, all’art. 19, ha così novellato il citato art. 76 l. 171/2018:

“1. Le sentenze e gli altri provvedimenti giurisdizionali dell’Autorità Giudiziaria civile e amministrativa di ogni ordine e grado sono pubblicati in forma integrale; tuttavia nelle copie devono previamente essere resi anonimi i dati personali delle parti, con l’indicazione delle sole iniziali per il nominativo, e qualsiasi dato identificativo degli interessati qualora riguardino minori.

2. Negli altri casi possono essere anonimizzati solo previa autorizzazione del Magistrato competente che potrà valutare la richiesta della parte interessata, da depositarsi presso la Cancelleria competente durante il corso del giudizio e comunque prima dell’emissione della sentenza di primo grado.

3. Non sono mai anonimizzabili le copie dei decreti di volontaria giurisdizione, salvo in materia di tutela minori, sempre che non riguardino autorizzazione alla stipula di atti pubblici o atti a favore del minore per cui l’anonimizzazione sarebbe pregiudizievole.

4. Nei casi di cui al primo comma e di autorizzazione giudiziale all’anonimizzazione della sentenza o del provvedimento, il Cancelliere potrà rilasciare solo copie conformi anonimizzate a meno che non venga presentata apposita richiesta motivata nell’interesse delle parti o di loro tutori o aventi causa, sulla quale dovrà decidere il Giudice competente.

5. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in Cancelleria devono essere rese accessibili a chi vi abbia interesse e possono essere pubblicate mezzo stampa, nei siti informatici istituzionali e/o informativi per ragioni di studio e raccolta della giurisprudenza.

6. Qualora riguardino minori o esse siano state anonimizzate non possono essere rese accessibili se non con le annotazioni di anonimizzazione e solo come tali possono essere pubblicate mezzo stampa o nei siti.

7. Le copie delle sentenze anonimizzate, possono essere trasmesse dalla Cancelleria integralmente qualora la trasmissione avvenga con uffici della Pubblica Amministrazione; questi ultimi devono utilizzarli per i fini d’ufficio avendo cura che non ne avvenga la divulgazione in forma integrale”.

## **5.1. Segue: Interventi normativi sull’ordinamento giudiziario nel 2019**

Con riferimento all'assetto normativo dell'ordinamento giudiziario si segnala, nel 2019, l'approvazione della l.q. 26 febbraio 2019, n. 1, recante *Modifiche alla Legge Qualificata 30 ottobre 2003, n.145 (Disposizioni sull'Ordinamento Giudiziario)* e sue successive modifiche, che ha novellato, in tutto o in parte, gli artt. 6, 7 e 8 della legge sull'Ordinamento giudiziario, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un Dirigente Aggiunto del Tribunale, precisando la composizione del Consiglio Giudiziario, le attribuzioni della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e del Dirigente del Tribunale, allorché questi non sia magistrato.

Con l. 30 maggio 2019, 88 (*Variazione al Bilancio di previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l'esercizio finanziario 2019, Modifiche alla Legge 24 dicembre 2018 n.173*), art. 16, è stata inoltre modificata la disciplina di cui agli artt. 23 e 32 della l. 68/89 (*Della giurisdizione amministrativa, del controllo di legittimità e delle sanzioni amministrative*).

Rispondendo ad una sollecitazione avanzata dal sottoscritto Dirigente - peraltro già reiteratamente promossa negli anni dal Magistrato Dirigente Pierfelici - in ordine alla necessità di ridurre e possibilmente eliminare il controllo di legittimità degli atti amministrativi (anche per ragioni di dubbia legittimità costituzionale) sino a qual momento demandato interamente al Commissario della legge, nel 2019 il legislatore è intervenuto nella direzione auspicata.

L'art. 23 l. 68/89, nella nuova formulazione, ha appunto prodotto una significativa riduzione del perimetro di applicazione del controllo di legittimità affidato al Commissario della legge, limitandolo ad un tassativo novero di atti, caratterizzati da maggiore complessità.

In particolare, a seguito della novella esso prevede che:

*“Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità:*

*a) i seguenti atti amministrativi concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti del Settore Pubblico Allargato:*

*1) gli atti di inquadramento;*

*2) gli atti e contratti per la copertura temporanea di profili di ruolo (PDR) definitivamente vacanti e di PDR non previsti dal fabbisogno;*

*3) gli atti per la copertura temporanea di PDR temporaneamente vacanti conseguentemente all'assenza del titolare di durata presumibile pari o superiore a tre anni;*

*4) gli atti di assunzione a tempo determinato di personale necessario alla realizzazione di progetti specifici aventi durata limitata alla conclusione del progetto;*

*5) gli atti di ricostruzione di carriera;*

*6) i contratti dirigenziali e i contratti di assunzione di durata pari o superiore ai tre anni.*

*b) ogni altro atto che per espressa disposizione di legge è assoggettato al controllo di legittimità.”*

E' rilevante evidenziare che tale intervento normativo ha determinato una riduzione dei procedimenti aperti in materia e incardinati nella sezione amministrativa: in particolare, a partire



dall'entrata in vigore della novella, la media mensile dei procedimenti iscritti è passata da **325 provvedimenti al mese nel 2018 a 76,8 provvedimenti al mese nel 2019**. Ciò ha determinato una notevole riduzione del correlativo carico di lavoro per la Cancelleria amministrativa e per i Magistrati assegnatari di tale competenza. Un carico, destinato ad annullarsi qualora il controllo di legittimità venisse definitivamente abrogato.

Ugualmente, su sollecitazione dell'attuale Dirigente (anche per ragioni di dubbia legittimità costituzionale) è stata abrogata (con il medesimo art. 16 l. 88/19) la previsione di una competenza del Giudice di Appello nel procedimento di volto all' «aggiornamento delle sanzioni amministrative e raccolta ufficiale delle violazioni amministrative» (art. 32, l. 68/89).

## **6. La giurisprudenza del Collegio Garante della costituzionalità delle norme relativa all'ordinamento giudiziario: 2018**

Nessun intervento con effetti ordinamentali si rileva nella giurisprudenza del Collegio Garante della costituzionalità delle norme nel 2018.

### **6.1. *Segue*: sviluppi nel 2019**

Con riferimento alla giurisprudenza costituzionale rilevante per l'ordinamento giudiziario nel 2019, devono segnalarsi cinque pronunce.

L'ordinanza **3/2019** ha riguardato due questioni di legittimità costituzionale di contenuto analogo, rispettivamente sollevate dal Giudice competente nell'ambito di un procedimento penale e nell'ambito di un procedimento amministrativo.

Il Commissario della legge dubitava della legittimità costituzionale di una serie di norme del codice di procedura penale, nonché della l. n. 68/1989 (sul processo amministrativo) e dell'art. 1 l.q. 145/2003 sotto diversi profili, fra i quali quello (unico condiviso dal Collegio) secondo cui tali norme non prevedono che le funzioni giudicanti siano assegnate ad un giudice diverso dal Commissario della legge o dal Giudice di Appello (nella fattispecie si proponeva il giudice della responsabilità civile) nel caso in cui un procedimento sia investito da una serie di rikusazioni o astensioni "a catena", tale da esitare nelle mancanza di *qualsiasi* giudice in concreto idoneo a decidere sul procedimento *de quo*.

In un'articolata decisione il Collegio Garante ha riconosciuto, sebbene limitatamente al profilo sopra evidenziato, l'ammissibilità e la fondatezza della questione, in base all'argomento secondo il quale *"La piccola estensione del territorio di San Marino (ad oggi dieci commissari della Legge, molto meno per gli altri organi giudiziari) rende probabile che di astensione in astensione o di rikusazione in rikusazione non si trovi alcun giudice, con violazione di un principio fondamentale egualmente contenuto nelle disposizioni di ordine costituzionale da essi invocate, quello secondo cui tutti hanno diritto alla difesa dei propri diritti davanti a un giudice"*.

Sulla base di tale premessa sostanziale, il Collegio Garante ha però ritenuto *"evidente che, dovendo*

*introdurre nell'ordinamento sammarinese un nuovo istituto e un nuovo giudice speciale (che eviti la possibilità che di astensione in astensione e di ricusazione in ricusazione nessun giudice sia competente), in principio legittimato a decidere è il Consiglio Grande e Generale, e per di più mediante legge costituzionale” e che “in secondo luogo non esiste una sola scelta possibile”.*

Conseguentemente, il Collegio Garante ha ritenuto di “a) invitare il legislatore a provvedere nei sensi di cui in motivazione entro un termine certo; b) di sospendere questo procedimento in attesa che il legislatore provveda; c) allo scadere del termine assegnato, riprendere il procedimento, e, se il legislatore nel termine indicato non avrà provveduto, dettare provvisoriamente quella disciplina che il sistema giuridico sammarinese consente per analogia, fermo restando che il legislatore potrà sempre intervenire per disciplinare compiutamente la materia”.

Con successiva ordinanza **5/2019** il Collegio Garante della costituzionalità delle norme ha ulteriormente prorogato il termine assegnato al Legislatore sino al 30 aprile 2020, in considerazione del fatto che “in data 23 settembre 2019, l’assemblea parlamentare è stata sciolta e sono state indette le elezioni politiche per il giorno 8 dicembre 2019”, che “lo scioglimento dell’assemblea parlamentare è intervenuto quando il termine indicato nell’ordinanza del 15 aprile 2019 non era ancora scaduto”, ritenendo pertanto “opportuno prorogare la sospensione dei procedimenti sopra indicati per dare una effettiva e completa possibilità al Consiglio Grande e Generale di intervenire, essendo auspicabile che la nuova assemblea parlamentare che si insedierà all’esito delle prossime elezioni possa esprimere la maggioranza qualificata necessaria per l’approvazione di una legge che disciplini la materia”.

Con la sent. **9/2019**, il Collegio Garante ha esaminato la legittimità dell’art. 2 della Legge Qualificata 26 febbraio 2019, n. 1, la quale, come si è detto, ha novellato alcuni articoli della l. q. 145/2003 ss.mm.ii. relativamente alle attribuzioni del Dirigente che non sia Magistrato.

Il ricorso di legittimità costituzionale sollevato in via diretta da 24 membri del Consiglio Grande e Generale muoveva dall’assunto che “tra le funzioni che l’ordinamento assegna al Dirigente del Tribunale [esterno alla magistratura, ndr.] ve ne sarebbero numerose che avrebbero natura giurisdizionale e che, conseguentemente, poiché violerebbero la riserva di Legge Costituzionale di cui all’art. 3 comma sedicesimo della Dichiarazione dei Diritti, non gli possono essere attribuite”.

In particolare si precisava che:

“1) I ricorrenti lamentano inoltre che l’attribuzione delle funzioni direttive del Tribunale ad un soggetto esterno alla magistratura si porrebbe in contrasto con l’art. 15 ultimo comma della Dichiarazione dei Diritti, ledendo l’autonomia della magistratura”.

2) “Ugualmente lesiva dell’indipendenza della magistratura, sarebbe la norma che prevede che anche il Dirigente del Tribunale esterno alla magistratura sia componente di diritto del Consiglio giudiziario, sia in seduta ordinaria che in seduta plenaria”.

3) Più in generale contestavano la nuova composizione del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria.

4) Veniva contestata altresì la previsione che il Dirigente del Tribunale esterno alla Magistratura

sia titolare di tutte le funzioni che le leggi di ordinamento giudiziario e le altre leggi dello Stato assegnano al Magistrato Dirigente;

5) *“un ulteriore profilo di incostituzionalità viene ravvisato dai ricorrenti anche nella previsione di un magistrato dirigente supplente al quale possono essere delegate attribuzioni, in quanto si tratterebbe della istituzione di un nuovo organo del potere giudiziario attraverso una Legge Qualificata anziché, come doveroso, attraverso una Legge Costituzionale”*.

Il Collegio Garante ha, innanzi tutto, dichiarato inammissibile la censura (**sub 1**) relativa alla legittimità della nomina di un dirigente esterno, in quanto non introdotta dalla norma contestata, ma già da tempo presente nell'ordinamento e non impugnata tempestivamente all'epoca della sua entrata in vigore.

Quanto alla censura **sub 2)** il Collegio ha ritenuto che *“Non è comunque condivisibile l'assunto secondo il quale l'inserimento del Dirigente non magistrato tra i componenti del Consiglio Giudiziario in sede plenaria sarebbe lesiva dell'autonomia ed indipendenza della Magistratura, con conseguente violazione dell'art. 15 comma primo della Dichiarazione dei Diritti, poiché andrebbe ad incidere sugli equilibri interni dell'organo, determinando una prevalenza della componente non togata. Al riguardo si osserva che il Consiglio Giudiziario in sede plenaria, come tutti gli organi collettivi, delibera in base a dinamiche interne variabili, che non vedono necessariamente contrapposte la componente laica a quella togata e che la presenza del Dirigente (anche se) non magistrato nel Consiglio Giudiziario è indispensabile per assicurare che tutte le esigenze, istanze e problematiche dell'Ufficio che dirige e, in particolare, proprio dei magistrati che ricoprono gli uffici giudiziari che convergono nel Tribunale al quale è preposto, siano puntualmente portate all'esame dell'organo collegiale. Inoltre, non vi è ragione di presumere che per il fatto di essere un “non magistrato” il Dirigente del Tribunale in carica, violando sostanzialmente se non la lettera, lo spirito del proprio mandato, debba allinearsi supinamente alle determinazioni della cosiddetta componente laica e segnatamente del potere politico. In realtà il Dirigente del Tribunale, magistrato o meno, siede nel Consiglio Giudiziario in sostanziale rappresentanza dei magistrati e in tale quota deve essere computato”*.

Conseguentemente *“è di tutta evidenza che il Dirigente in quanto non Magistrato non modifica questo equilibrio, e non può, per il fatto di non appartenere alla magistratura, essere annoverato tra i rappresentanti del potere politico. Sicché, anche sotto questo riguardo, le pur pregevoli, ma, come già rilevato, non vincolanti raccomandazioni degli organismi internazionali citati non sembrano contraddette, perché la presenza del Dirigente nel Consiglio Giudiziario ha indole funzionale e non personale ed è determinata e qualificata dalla funzione che ricopre, vale a dire, appunto, la dirigenza della struttura giudiziaria preposta, nel suo complesso e nella sua interezza, all'amministrazione della giustizia e di coloro –i magistrati- che a quella struttura funzionalmente confluiscono”*.

Quanto alla censura **sub 5)** il Collegio l'ha ritenuta infondata in quanto *“Si tratta, con tutta evidenza, di una norma finalizzata ad assicurare la continuità e l'efficienza del servizio, che non introduce alcun nuovo organo del potere giudiziario e che attribuisce la facoltà di nomina del supplente all'organo al quale sono attribuite le funzioni di rappresentanza e di garanzia dell'ordine giudiziario [il Consiglio giudiziario, ndr.], il quale può, con contezza di causa, individuare il soggetto che possa sostituire il Dirigente in caso di suo impedimento”*.

Quanto alla censura **sub 4**, il Collegio Garante ha confutato l'esistenza di una differenziazione

tra *status* di Dirigente che sia anche Magistrato e *status* di Dirigente esterno alla magistratura, ritenendo tali figure totalmente equiparate: *“Al riguardo si deve considerare che la figura del “Magistrato Dirigente” è stata introdotta nell’ordinamento con L.Q. n. 145/2003 e che il legislatore del 2003 era perfettamente consapevole di non introdurre nell’ordinamento un nuovo organo del potere giudiziario, (per il quale sarebbe stata necessaria una legge costituzionale), tanto che il Magistrato Dirigente non è menzionato nell’elenco degli organi del potere giudiziario contenuto nell’art. 2 della Legge Costituzionale n. 144/2003, promulgata il medesimo giorno della L.Q. n. 145/2003. Non per caso sia la Legge Costituzionale n. 144/2003 sia le leggi successive fanno distinzione tra potere giudiziario e organi del potere giudiziario, da un lato, e, dall’altro lato, ordinamento giudiziario e sue strutture, tra le quali vanno ricompresi il Tribunale, il suo Dirigente (che sia o meno magistrato) e il Consiglio Giudiziario. Ad ulteriore conferma di quanto sopra, si rileva che il legislatore del 2003 ha ritenuto opportuno specificare, nell’originaria formulazione del secondo comma dell’art. 6, che al Magistrato Dirigente venivano attribuiti esclusivamente ‘poteri organizzativi e di distribuzione del lavoro secondo criteri predeterminati, nonché di sorveglianza’ e, quindi, funzioni di natura non giurisdizionale”*.

Il Collegio è così pervenuto alla conclusione che *“né il Magistrato Dirigente, né il Dirigente non magistrato sono organi del potere giudiziario e, conseguentemente, per poter assegnare loro funzioni di natura giurisdizionale è necessaria una legge di rango costituzionale”*.

Scendendo nel dettaglio, poi, il Collegio Garante esclude che possano qualificarsi come funzioni giurisdizionali:

- a) *“il potere di coordinamento di cui all’art. 16 della legge n. 100/2013, che attribuisce al Dirigente la facoltà di assegnare lo svolgimento di determinate indagini a due o più giudici inquirenti, nonché l’attività di direzione e coordinamento tra i giudici inquirenti, con particolare riferimento alle modalità di impiego della polizia giudiziaria, del personale ausiliario e delle risorse tecniche”*; infatti: *“Ad avviso di questo Collegio il rilievo non è fondato, atteso che sia la facoltà di assegnare determinate indagini a più magistrati inquirenti, sia l’attività di direzione e coordinamento come sopra individuata, rientrano nelle funzioni direttive finalizzate alla migliore organizzazione dell’Ufficio ed efficiente utilizzazione delle risorse, quali la polizia giudiziaria, il personale ausiliario e le risorse tecniche. La suddetta attività non ha, quindi, natura giurisdizionale, ma direttiva o di alta amministrazione, restando i provvedimenti di natura giurisdizionale riservati all’esclusiva competenza del magistrato assegnatario del procedimento”*;
- b) *“la funzione di ripartizione del lavoro tra i Commissari della Legge e di assegnazione dei fascicoli”*, in quanto *“tale attività è da ricondursi alla funzione amministrativa di organizzazione dell’Ufficio, volta ad assicurarne la migliore efficienza e si espleta con provvedimenti di natura amministrativa e non giurisdizionale. “*

Il Collegio ha ritenuto, invece, non manifestamente infondata la questione relativa all’art. 6, comma 4, Legge n. 93/2008. La disposizione prevede[va] che, quando siano inutilmente trascorsi i termini per la conclusione delle indagini, il fascicolo debba essere *“trasmesso dal Cancelliere al Magistrato Dirigente, il quale, verificato lo stato della procedura e sentite le parti private, previo parere conforme del Procuratore del*

Fisco, avoca a sé la causa e dispone l'archiviazione. Ove però ritenga che fu impossibile osservare il termine per caso fortuito o forza maggiore, ha facoltà di concedere una dilazione non superiore a 30 giorni". Conseguentemente, il Collegio ha rimesso davanti a sé la questione di legittimità costituzionale sull'assunto, coerente con le premesse esposte, che se ritenuta funzione giurisdizionale, tale attività sarebbe stata da considerarsi illegittima sia se svolta dal Magistrato dirigente che se svolta dal Dirigente esterno alla Magistratura.

La relativa questione di costituzionalità è stata poi decisa con sent. 12/2019, avente per l'appunto, ad oggetto l'art. 6, comma 4, l. l. 93/2008, la cui rubrica recita "Speditezza dei processi penali".

Si tratta, com'è noto, della previsione relativa all'accertamento di una "perenzione" del processo in fase istruttoria, allorché siano trascorsi i termini assegnati dalla legge al Giudice Istruttore titolare del fascicolo, con conseguente archiviazione definitiva da parte del Dirigente del Tribunale.

Come si è detto, la premessa del ragionamento del Collegio, e del dubbio di legittimità, verteva sulla circostanza che, se a tali funzioni si fosse riconosciuta natura giurisdizionale, l'attribuzione al Dirigente del Tribunale ("a prescindere dalla qualifica di magistrato o meno") non sarebbe stata costituzionalmente legittima, per violazione della norma costituzionale (art. 3, comma 16, della Dichiarazione dei diritti) che impone una riserva di legge costituzionale per l'istituzione di organi del potere giudiziario.

Come chiarito dal Collegio Garante: "il Dirigente in quanto tale (che sia scelto tra i magistrati indicati dalla legge o sia non magistrato ma con i requisiti previsti) non può esercitare e svolgere poteri e funzioni giurisdizionali, cioè funzioni e poteri che spettano ad un giudice" ... "per cui, se ritenute funzioni giudiziarie, potrebbero essere assegnate ad un giudice già in carica con legge ordinaria ma, se attribuite ad un nuovo organo – tale essendo il Dirigente del Tribunale, come stabilito dal Collegio Garante con sentenza n. 9 del 23 luglio 2019 -, allora necessiterebbe una legge costituzionale".

Nell'esaminare la questione, il Collegio offre ulteriori indicazioni sullo *statuto* delle funzioni del Dirigente (magistrato o meno che sia) nell'ambito del procedimento di cui all'art. 6.

"Quanto al Dirigente del Tribunale (sia esso magistrato o personalità di chiarissima fama e comprovata esperienza), si tratta, seguendo l'insegnamento ed il linguaggio della Corte EDU, di un organo a ridotta giurisdizione il quale, per poter avocare ed archiviare, necessita del parere obbligatorio vincolante del Procuratore del Fisco, e che altresì esercita un controllo limitato ad una decisione solo su questioni procedurali, e cioè sulla perenzione del procedimento penale ovvero sull'autorizzazione alla dilazione dei termini della fase istruttoria non potutisi osservare per caso fortuito o forza maggiore. Tale considerazione fa propendere per una assimilabilità della mansione di cui all'art. 6, comma 4, della Legge n. 93/2008 ad una funzione amministrativa. Opinione rafforzata dalla circostanza che, in tale attività d'ufficio, la funzione di controllo sembra prevalere su ogni altra, compresa quella di evitare di far approdare in dibattimento procedimenti a rischio di declaratoria di prescrizione. Non avrebbe altrimenti senso la possibilità per il Dirigente di autorizzare la dilazione dei termini della fase istruttoria, che non fu possibile rispettare – da parte del magistrato inquirente – per caso fortuito o forza maggiore. La ratio sottostante appare essere proprio quella di decretare la mors litis solo in caso di negligenza del magistrato inquirente, mentre l'incolpevole mancato rispetto dei termini della fase istruttoria può comportare

ugualmente l'approdo del procedimento alla successiva fase dibattimentale, a dispetto del principio di speditezza processuale” (sottolineatura aggiunta).

Infatti, per il Collegio Garante: “La scelta di istituire e regolare con legge qualificata sia la figura del Magistrato Dirigente che del Dirigente impersonato da una personalità di chiarissima fama e comprovata esperienza, testimonierebbe una voluntas legis in favore di una funzione amministrativa di direzione: ciò in sintonia con l'art. 3, comma 18, della Dichiarazione dei Diritti, secondo cui, per ciò che interessa in questa sede, “una legge qualificata disciplina l'organizzazione della magistratura”.

Fatte tali premesse, il Giudice delle leggi riconosce però che, per ciò che attiene al segmento finale della procedura (l'archiviazione che determina la *mors litis*), esso debba essere inquadrato nella funzione strettamente giurisdizionale e che quindi l'attribuzione al Dirigente (Magistrato o non che sia) sia da ritenersi incostituzionale.

Afferma infatti il Collegio: “Allorquando tali valutazioni non siano meramente funzionali ad esercitare solo un controllo sulla diligenza dei magistrati inquirenti – ma le stesse siano finalizzate ad un provvedimento che dichiara la *mors litis* – è allora di tutta evidenza che si tratti di valutazioni analoghe a quelle a cui è chiamato il giudice nel corso del processo e che sono alla base di una sua sentenza idonea a chiudere la vicenda processuale nel relativo grado o anche definitivamente”. Con la conseguenza che “se la ragione sottostante dell'attribuzione della funzione de qua al Dirigente è quella di assicurare esclusivamente o prevalentemente un controllo sulla condotta del magistrato inquirente – al fine di assicurarne la diligenza e, con essa, la speditezza della fase istruttoria a garanzia del diritto ad un processo entro un termine ragionevole - allora ne consegue che sanzione ragionevole – per l'ipotesi di scadenza dei termini della relativa fase – dovrebbe essere – non la definitiva *mors litis* – bensì quella che comprende l'inutilizzabilità ai fini processuali della raccolta probatoria effettuata nel periodo successivo alla detta scadenza (sulla scia di quanto previsto dall'art. 407 comma 3 del codice di procedura penale italiano) e l'intervento del Dirigente che, inquadrando la questione attraverso la provvisoria avocazione del procedimento, disponga – nell'ipotesi di accertata scadenza dei termini di fase e di acclarata negligenza dell'istruttore – la restituzione del fascicolo ad altro magistrato inquirente affinché, all'esito di una valutazione di merito, adotti uno dei due possibili provvedimenti che paradigmaticamente chiudono la fase istruttoria: archiviazione nel merito o decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale”.

Alla luce di tale articolata motivazione, il Giudice delle leggi conclude pertanto per una sentenza di accoglimento di tipo additivo, dichiarando “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, della Legge n. 93/2008, nella parte in cui non prevede che, decorso il termine perentorio previsto per la conclusione della fase istruttoria e trasmesso il fascicolo dal Cancelliere al Dirigente del Tribunale, quest'ultimo, verificato lo stato della procedura, sentite le parti private, acquisito il previo parere conforme del Procuratore del Fisco, avocata a sé la causa e ritenuto di non concedere alcuna dilazione, non disponga la restituzione del fascicolo ad altro magistrato inquirente per la valutazione del suo contenuto e la conseguente adozione di un provvedimento di archiviazione nel merito o di un decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale.”

Con la sentenza 1/2020, da ultimo, il Collegio Garante ha parzialmente accolto, nei confronti del

solo Congresso di Stato, il ricorso per conflitto di attribuzioni promosso dai Giudici di Appello avverso l'omessa presa d'atto, da parte del Consiglio Grande e Generale, della graduatoria del concorso adottata l'1 luglio 2019 per la nomina di due ulteriori Giudici di appello. Chiarendo la natura della presa d'atto *de qua*, ed escludendone efficacia condizionante della assunzione in servizio dei giudici risultati vincitori (dunque nominati già per effetto del solo atto di graduatoria), il Collegio ha pertanto dichiarato che è dovere del Congresso di Stato compiere tutti gli atti e tenere tutti i comportamenti necessari per consentire ai giudici di appello nominati di assumere concretamente la carica ed esercitare le loro funzioni, e che è altresì dovere dei Capitani Reggenti in quanto Capi di Stato di riceverne il giuramento.

## **7. Rapporti con le giurisdizioni sovranazionali: le decisioni riguardanti San Marino e gli interventi normativi di adeguamento che si rendono necessari**

Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce e le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo relative e ricorsi presentati contro lo stato di San Marino.

Pressoché tutti i procedimenti penali più rilevanti hanno avuto una appendice presso la Corte di Strasburgo.

In alcuni casi la Corte ha pronunciato una decisione di irricevibilità. In altri casi vi è stata una sentenza a seguito di un accertamento in contraddittorio.

Tra le decisioni, si possono citare quelle relative alle cause Sofia contro San Marino, del 2.5.2017; Camerini contro San Marino, 27.10.17; Piras contro San Marino 27.6.2017; Baruca contro San Marino, del 16.1.2018.

Per lo più si trattava di procedimenti in materia di riciclaggio e confisca. Non sono mancati tuttavia ricorsi a seguito di procedimenti per corruzione o anche per reati "comuni".

Pur avendo dichiarato l'irricevibilità dei ricorsi, la Corte non ha mancato di esprimere valutazioni sulla normativa penale sammarinese, sia sostanziale che processuale.

In tutte le cause suindicate, la Corte ha inoltre evidenziato che l'operato dei giudici sammarinesi e la relativa giurisprudenza risultano conformi ai principi fondamentali enunciati nella Convenzione EDU.

A questo riguardo, va richiamata anche la sentenza (non una "decisione" di irricevibilità) del 24 ottobre 1986 - Berardi e Mularoni contro San Marino - con la quale Corte ha riconosciuto che l'interpretazione fornita dall'Autorità giudiziaria sammarinese in materia di corruzione ha assicurato il rispetto dei principi del giusto processo e della legalità penale (sotto il profilo della successione nel tempo delle norme incriminatrici).

L'esame delle pronunce della CEDU ha evidenziato la necessità di una serie di interventi normativi, al fine di garantire un adeguamento del sistema e del processo penale sammarinese ai principi

dalla stessa Corte enucleati, soprattutto in tema di garanzie dell'indagato e dell'imputato.

Seguirà pertanto una ricognizione delle pronunce in tal senso più significative, con conseguente segnalazione degli interventi normativi che esse rendono necessari ed urgenti.

### **Corte EDU, Balsamo contro San Marino, sent. 8.10.2019**

Particolarmente rilevante è la sentenza dell'8.10.2019 - Balsamo contro San Marino - con la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncia sul dibattuto tema della compatibilità della confisca senza condanna con gli artt. 7 e 6.2 della Convenzione e con il Prot. Add. Cedu.

La pronuncia in oggetto costituisce un punto di svolta importante per l'ordinamento e la giustizia sammarinese. I giudici di Strasburgo, infatti, si discostano dalla precedente giurisprudenza e dichiarano la compatibilità con l'art. 7 della Convenzione della confisca disciplinata dall'art. 147 del codice sammarinese, relativamente alla decisione, disposta a seguito di una sentenza, che, pur avendo escluso la penale responsabilità dell'imputato per il reato di riciclaggio, aveva confiscato i fondi di cui era stata accertata l'origine criminosa.

La Corte ha ritenuto che la confisca, ai sensi dell'articolo 147, non abbia natura sanzionatoria, ma risponda ad una prevalente funzione di prevenzione, che, conformemente alla interpretazione offerta dalla giurisprudenza sammarinese, può essere applicata anche quando non sia accertata, o addirittura venga esclusa, la penale responsabilità dell'imputato.

La Corte ha evidenziato che la confisca «è concepita per impedire l'uso illecito dei fondi e, di conseguenza, anche per prevenire la commissione di ulteriori reati. A questo proposito, la Corte nota che l'articolo 199 bis [del codice penale sammarinese] afferma che l'uso o il trasferimento di denaro che si sa ottenuto a seguito di reati costituisce riciclaggio di denaro. La Corte osserva che è stato accertato che i fondi hanno un'origine illecita e che i ricorrenti ne sono consapevoli ora. Ne consegue che i ricorrenti potrebbero essere accusati di nuovi atti di riciclaggio di denaro qualora dovessero utilizzare o trasferire tali fondi. In tale contesto giuridico, la Corte conferma il carattere preventivo di tale confisca funzionale ad impedire l'uso di tali proventi, un obiettivo perseguito anche da varie convenzioni internazionali (confronta anche, *Gogitidze e contro altri*, Georgia, n. 36862/05, § 101, 12 maggio 2015). In tali circostanze, tenuto conto dell'assoluzione per mancanza di dolo, non si può dire che la confisca avesse anche una funzione punitiva (vedi, a contrario, *Sofia v. San Marino*, n. 38977/15, § 63, 2 maggio 2017, e *Vannucci v. San Marino*, n. 33898/15, 28 marzo 2017, concernenti una confisca di beni riciclati, o equivalente, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 3, del codice penale applicabile dopo la condanna, e *Welch c. Regno Unito*, 9 febbraio 1995, § 27, serie A n. 307 - A, in cui la confisca dei proventi del traffico di stupefacenti ha fatto seguito a una constatazione di responsabilità e il suo importo era correlato al grado di colpevolezza del ricorrente); «Ogni confisca deve essere vista nel suo contesto; il riciclaggio di denaro minaccia direttamente lo stato di diritto, come è evidente anche dall'azione del Consiglio d'Europa e di altri organismi internazionali in questo campo. In particolare le Convenzioni del Consiglio d'Europa in materia hanno obbligato gli Stati a criminalizzare il riciclaggio dei proventi di reato e prevedere altre misure volte ad avere una forte politica criminale per combattere questo



fenomeno nazionale e internazionale in crescita le cui complessità sono senza precedenti (vedi Podeschi v. San Marino , n. 66357/14, § 181 , 13 aprile 2017). In tali circostanze la Corte considera che la misura preventiva era necessaria e appropriata dato l'interesse pubblico coinvolto (vedi, mutatis mutandis, M. c. Italia (citata sopra) e Gogitidze e a., Citata sopra, § 103)); «I richiedenti si lamentarono di una violazione della presunzione di innocenza poiché una confisca dei loro beni era stata applicata nonostante la loro assoluzione». «La Corte ha inoltre ritenuto legittimo che le autorità nazionali competenti emettessero ordini di confisca sulla base di una preponderanza di prove che suggeriva che i redditi legittimi degli intervistati non avrebbero potuto essere sufficienti per acquisire la proprietà in questione. Infatti, ogni volta che un ordine di confisca era il risultato di procedimenti civili in atto che riguardavano i proventi di reato derivanti da reati gravi, la Corte non ha richiesto la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” delle origini illecite della proprietà in tali procedimenti. Invece, la prova su un bilancio di probabilità o un’alta probabilità di origini illecite, combinata con l’incapacità del proprietario di dimostrare il contrario, è risultata sufficiente ai fini del test di proporzionalità ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (confronta anche con il caso di Silickienė , sopra citato, §§ 60-70, in cui è stata applicata una misura di confisca alla vedova di un presunto funzionario pubblico corrotto)); «La Corte ha osservato che esistono norme giuridiche comuni europee e persino universali che incoraggiano [...] la confisca di beni connessi a reati gravi quali corruzione, riciclaggio di denaro, reati di droga e così via, senza necessità di una precedente condanna penale. [...] Le misure di confisca possono essere applicate non solo ai proventi diretti del crimine ma anche ai beni, compresi eventuali redditi e altri benefici indiretti, ottenuti convertendo o trasformando i proventi diretti del crimine o mescolandoli con altri beni, eventualmente legittimi. Infine, le misure di confisca possono essere applicate non solo alle persone direttamente sospettate di reati, ma anche a terzi che detengono i diritti di proprietà senza la buona fede necessaria al fine di mascherare il loro ruolo illecito nell’accumulare la ricchezza in questione».

### **Corte EDU, Pecci e Oddone contro San Marino, sent. 17 ottobre 2019**

Particolare attenzione merita la recente sentenza della Corte Europea nel ricorso Pecci e Oddone contro San Marino. La Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso, confermando la propria giurisprudenza in merito al diritto per l'imputato di esaminare i testimoni a carico previsto dall'art. 6, par. 3, lett. (d), della Convenzione (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 15-12-2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito; Corte EDU, Grande Camera, 15-12-2015, Schatschaschwili c. Germania). La Corte ha ravvisato una violazione poiché gli imputati erano stati condannati essenzialmente sulla base delle dichiarazioni pre-dibattimentali di coimputati che, nel dibattimento, non erano comparsi e che, perciò, non erano stati esaminati.

La sentenza della Corte impone l'adozione di misure adeguate, oltre che con riferimento al caso concreto, anche e soprattutto di carattere normativo.

A titolo meramente esemplificativo, appare urgente l'introduzione di una disciplina normativa specifica per l'esame del coimputato. Tale figura (coimputato) è, oggi, “ignota” all'ordinamento sammarinese. Il coimputato, in base alla normativa vigente, fruisce infatti delle garanzie previste per l'imputato. Non ha dunque obbligo di comparire, né di rispondere alle domande né, tanto meno, di dire

la verità. Ne discende che, come evidenziato dalla Corte, alla luce della normativa sammarinese vigente il coindagato può sottrarsi alle domande che gli vengono poste da un altro imputato. In altri ordinamenti, invece, il coimputato è equiparato a un testimone quando è chiamato a riferire in ordine a fatti attinenti alla responsabilità altrui.

Alla luce della giurisprudenza CEDU, occorre che il legislatore intervenga in materia, dettando una disciplina specifica.

Vanno inoltre riviste le numerose disposizioni, contenute soprattutto nella legislazione speciale, che comprimono o addirittura escludono il diritto dell'imputato di esaminare la persona offesa, quando questa sia stata già esaminata dal giudice inquirente e l'esame sia stato registrato. Anche nei procedimenti per reati contro la libertà sessuale, deve essere assicurata all'imputato la possibilità di esaminare il teste d'accusa o la persona offesa o il querelante che hanno reso dichiarazioni rilevanti. Non è sufficiente video-registrare l'esame della vittima. Inoltre, l'esame deve essere condotto con modalità idonee a garantire che l'imputato possa formulare le domande al testimone o alla persona offesa. Non è esclusa, ovviamente, la possibilità che le domande siano formulate dal giudice o da un esperto, purché venga salvaguardato il diritto dell'imputato di esaminare il "teste".

Più in generale, occorre introdurre la possibilità, per il giudice inquirente, qualora sia prevedibile che il testimone o l'indagato non compaia dinanzi al giudice decidente, di svolgere (o ripetere) in contraddittorio l'esame dei testimoni o dei coimputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie. In questo modo verrebbe garantito il diritto degli imputati di contro-esaminare il loro accusatore.

L'esame della recente giurisprudenza della Corte Europea (relativa a ricorsi che non riguardano la Repubblica di San Marino), evidenzia alcuni temi sensibili, sui quali è opportuno un tempestivo intervento legislativo. Traendo spunto da tale giurisprudenza, si indicano qui di seguito gli ambiti in cui è urgente un intervento normativo.

a) Terzietà del Giudice e parità delle armi. Il problema si pone soprattutto per la fase inquirente. Secondo la Corte, se la pubblica accusa non è presente o non è effettiva, si può dubitare dell'indipendenza del giudice che tenderà a supplire alla carenza dell'accusa, perdendo la propria terzietà. Questa considerazione vale soprattutto in relazione all'adozione di provvedimenti cautelari. È utile ricordare che, secondo la procedura sammarinese, i provvedimenti cautelari sono adottati dal giudice inquirente di propria iniziativa, senza necessità di una richiesta da parte della Procura Fiscale, la quale riceve la notizia dell'avvenuto arresto dopo la sua esecuzione. Anche in questa fase successiva, la Procura Fiscale interviene solo se sollecitata dal Giudice che procede e se avverso il provvedimento cautelare è stato interposto reclamo.

La Corte Europea, nella sentenza Podeschi (Corte EDU, Podeschi contro San Marino, sent. 13.4.2017) aveva, in passato, ritenuto che l'applicazione delle misure cautelari fosse stata, nel caso concreto, conforme alla Convenzione. Tale giudizio, tuttavia, è derivato, per lo più, dalla interpretazione

“correttiva e integrativa” della disciplina sammarinese, come operata dai giudici sammarinesi. Se tale dato, per un verso, merita apprezzamento, per altro verso induce ad evidenziare che le garanzie dell'imputato non possono essere rimesse (soltanto) all'interpretazione della giurisprudenza. E' indispensabile, in ambito penale, che il giudice si muova in un ambito disciplinato dalla legge. La legge deve garantire i diritti dell'imputato e il giudice deve applicare la legge, ingenerandosi altrimenti il rischio che intervenga una soluzione caso per caso, rimessa alla sensibilità del singolo giudice, specie in materie in cui manca una giurisprudenza consolidata.

b) Impugnazioni cautelari. In caso di impugnazione di provvedimenti cautelari personali, si deve garantire la comparizione personale dell'indagato dinanzi al giudice dell'impugnazione. Sarebbe necessario prevedere esplicitamente che il Giudice avverta l'indagato della facoltà di richiedere di essere interrogato. L'imputato deve inoltre avere la possibilità di richiedere al giudice dell'impugnazione l'esame di testimoni. Il codice non prevede la comparizione personale dell'imputato dinanzi al giudice d'appello, ma solo dinanzi al giudice per la terza istanza. Quest'ultimo, in ogni caso, non può, interrogare l'imputato (in quanto giudice di legittimità) e non può acquisire testimonianze. L'assunzione di prove testimoniali non è ammessa in fase di impugnazione cautelare.

c) Interprete. Vanno garantite e verificate la professionalità e l'indipendenza dell'interprete. Vanno escluse nomine di soggetti non indipendenti o che, a loro volta, non hanno una piena conoscenza linguistica. In particolare non può fungere da interprete un funzionario di polizia. Il giudice deve inoltre garantire che l'interprete si attenga al proprio ruolo di traduzione, senza fornire indicazioni capaci di condizionare l'imputato o il testimone.

d) Difesa d'ufficio. La difesa, anche d'ufficio, deve essere effettiva. Come tale deve essere professionale, preparata e non improvvisata. Il difensore d'ufficio deve avere a disposizione un tempo congruo anche per i necessari confronti con l'imputato.

e) Partecipazione dell'imputato al procedimento. La regolarità delle notificazioni è un elemento di cui tener conto, ma il giudice deve sempre valutare se l'imputato abbia avuto un'effettiva conoscenza del procedimento e dei relativi atti. Tutta la disciplina relativa alla contumacia abbisogna pertanto di una significativa riforma.

f) Elezione di domicilio. Deve essere effettiva e non presunta. Il giudice si deve assicurare che l'elezione di domicilio sia frutto di una scelta consapevole dell'interessato. Non è sufficiente la sottoscrizione di un foglio prestampato, con l'indicazione del nominativo di un avvocato che l'imputato non ha mai incontrato.

d) Giudizio di appello. Andrebbe prevista la rinnovazione dell'istruttoria in caso di impugnazione di una sentenza assolutoria da parte del Procuratore del Fisco. In ogni caso, l'imputato assolto in primo grado non può essere condannato senza una ripetizione delle testimonianze rilevanti (ancorché non

decisive).

E' pertanto auspicabile un intervento del legislatore, al fine di raccogliere le sollecitazioni così pervenute dalla citata giurisprudenza della Corte EDU, ed adeguando con le necessarie riforme la normativa penale sammarinese ai principi in essa espressi.

## **8. Le attività espletate nello svolgimento del mandato dirigenziale**

Di seguito si rappresentano le iniziative e i provvedimenti più significativi adottati ad oggi nell'espletamento dell'incarico di Dirigente del Tribunale.

### ***8.1. Le attività intraprese ad inizio del mandato (6 dicembre 2018)***

Avendo preso servizio il 6 dicembre 2018, il sottoscritto Dirigente si è potuto limitare, nel 2018, solo ad alcune iniziative volte a fronteggiare le questioni più urgenti.

Tra gli altri, merita segnalare il Prov. del 6 dicembre 2018 (Prt. 2 UD/GG/18), con il quale sono stati assegnati al Commissario Roberto Battaglino, in qualità di Magistrato Decidente penale, i fascicoli penali già assegnati al Magistrato Gilberto Felici, in modo da consentirne una tempestiva prosecuzione.

In data 13 dicembre 2018, inoltre, il Dirigente ha inviato una missiva agli Ecc.mi Capitani Reggenti, nella loro qualità di Presidenti del Consiglio Grande e Generale e del Consiglio giudiziario, rappresentando la necessità di esitare l'esame delle relazioni sullo Stato della Giustizia degli anni 2015, 2016 e 2017 e di procedere alla reintegrazione dell'organico della magistratura con riferimento a due magistrati d'appello.

Nella predetta missiva, si rappresentava altresì la necessità di dar corso alla procedura per la nomina di un Commissario della legge, già avviata dal Consiglio Grande e Generale.

Nella seduta del 15 marzo 2019 il Consiglio Grande e Generale ha approvato, com'è noto, un "*Ordine del giorno conclusivo del dibattito in merito alle relazioni sullo stato della Giustizia presentanti dai Dirigenti del tribunale e relative agli anni 2015, 2016 e 2017*".

### **8.2. Provvedimenti adottati nel 2019 (anticipazioni rispetto alla Relazione 2019)**

Con riserva di maggiore approfondimento nella Relazione relativa all'anno 2019, merita dare conto del compimento, oltre alle attività istituzionali più ordinarie, quali i ricorrenti proficui contatti con le diverse Istituzioni che intrattengono rapporti con il Tribunale (Ordine degli avvocati, istituzioni amministrative, Corpi di polizia, rappresentanti della Protezione civile, ecc.), di alcune iniziative e provvedimenti a carattere più strutturale.

#### **8.2.1. Distribuzione del lavoro giudiziario**

In ordine di importanza, si segnala l'adozione di un nuovo provvedimento per la distribuzione del lavoro tra i giudici, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della l. n. 145/2003.

Le relative Disposizioni, entrate in vigore il 2 aprile 2019, (provv. 28 marzo 2019, prot. n. 140/UD/GG/19) sono ispirate ai seguenti principi generali:

- In via generale, e ove non altrimenti previsto, ogni materia è attribuita ad almeno due Commissari della Legge, ai quali i procedimenti vengono assegnati secondo un criterio di alternanza con riferimento al momento dell'iscrizione o altra modalità di presa in carico da parte della Cancelleria, seguendo l'ordine alfabetico crescente sulla base del relativo Cognome.
- Gli Uditori giudiziari sono assegnati ciascuno a due Commissari, che essi coadiuveranno in misura paritaria.
- Salve le deroghe previste dalle medesime disposizioni, ai fini della rigorosa attuazione delle stesse, qualora non vi provveda la Cancelleria, i procedimenti che siano stati erroneamente assegnati ad un Commissario che, ai sensi delle presenti disposizioni, è privo della relativa attribuzione per materia, saranno riassegnati, allo stato degli atti, al Commissario competente, su istanza del Commissario interessato o su segnalazione della Cancelleria. Le parti possono formulare istanza motivata in tal senso alla Cancelleria presso la quale il fascicolo è pendente.
- Ciascun Commissario può, qualora si renda necessario per ragioni di ufficio e previa comunicazione scritta alla Cancelleria, prendere visione dei fascicoli dei Colleghi cui sono attribuite le medesime competenze o competenze connesse a uno o più dei procedimenti di cui è titolare. La Cancelleria provvede a informare tempestivamente il Commissario interessato. Si applicano le norme relative ai casi di opponibilità del segreto previste dalla legge. Salvo che nel caso di cui al periodo precedente, il fascicolo è messo a disposizione del Commissario richiedente nel più breve tempo possibile.
- Nell'ipotesi in cui nessuno dei criteri, principali o sussidiari, indicati nelle presenti disposizioni sia, per qualsiasi motivo, applicabile, si procederà mediante sorteggio sulla base delle disposizioni dirigenziali vigenti, che si intendono a questo fine confermate.
- La violazione delle presenti disposizioni rileva ai fini della sorveglianza a cui è sottoposto ciascun Magistrato.
- Alle funzioni in materia civile, commerciale e amministrativa sono assegnati i Commissari della legge Giovanni Belluzzi, Fabio Giovagnoli, Isabella Pasini, Valeria Pierfelici e Massimiliano Simoncini. Mantiene alcune attribuzioni il Commissario della legge Laura di Bona, sino ad esaurimento del carico.
- Alle funzioni di istruttoria penale sono assegnati i Commissari della legge Laura di Bona, Simon Luca Morsiani e Antonella Volpinari.
- Alla funzione decisoria penale sono assegnati il Commissario Roberto Battaglino e il

Commissario Alberto Buriani.

- Salvo che sia altrimenti previsto, ciascun Commissario continuerà comunque ad esercitare le precedenti attribuzioni con riferimento ai fascicoli pendenti precedentemente assegnati, mentre le nuove assegnazioni avverranno sulla base dei presenti criteri dal momento in cui questi saranno efficaci.
- Ai fini e per l'effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 6, l. cost. 144/2003, ciascun Uditore commissariale è assegnato a due Commissari secondo le disposizioni che seguono: a) Manuela Albani: Commissari della legge Buriani e di Bona; b) Elisa Beccari: Commissari della legge Giovagnoli e Simoncini; c) Aurora Filippi: Commissari della legge Battaglino e Volpinari; d) Francesco Santoni: Commissari della legge Belluzzi e Pierfelici; e) Elia Zaghini: Commissari della legge Morsiani e Pasini.
- Il lavoro in delega a ciascun Uditore è equamente distribuito fra i due Giudici con cui lo stesso collabora, che sono tenuti a coordinarsi a tale fine.
- Al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio di amministrazione della giustizia, nonché di fronteggiare il carico pendente e l'arretrato, e in ossequio alle migliori prassi e sperimentazioni in atto in altri ordinamenti, ferma restando l'autonomia decisionale di ciascun Giudice e il dovere di approfondimento e completezza della motivazione, si raccomanda di prestare particolare attenzione all'esigenza di sinteticità dei provvedimenti.
- Tutti i Commissari della legge sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni eventuale problema, disfunzione, aggravio temporaneo dei carichi di lavoro, al fine di consentire un costante, efficace monitoraggio degli stessi, funzionale all'adozione dei correttivi eventualmente necessari.

Le predette disposizioni sono state trasmesse, a cura della Cancelleria, a tutto il personale del Tribunale, ai Commissari della legge, agli Uditori Giudiziari, ai Procuratori del Fisco, all'Avvocatura dello Stato, agli organi di Polizia giudiziaria, agli altri organi della giurisdizione, al Presidente del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme, al Presidente della Corte del Trust, al Segretario di Stato per gli Affari Esteri e la Giustizia, al Presidente della Commissione affari di giustizia, agli altri componenti del Consiglio giudiziario in seduta plenaria, nonché agli Ecc.mi Capitani Reggenti, anche ai fini della comunicazione al Consiglio grande e Generale e al Congresso di Stato. Sono altresì comunicate al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Notai e a quello dei Dottori commercialisti.

Per evidenti ragioni di trasparenza, esse sono state rese pubbliche mediante affissione e mediante pubblicazione sul sito della Segreteria alla Giustizia.

## **8.2.2. Iniziative relative al personale di magistratura**

Facendo seguito alle iniziative intraprese a fine 2018, si è proceduto agli adempimenti necessari ai fini dello svolgimento delle procedure di selezione di nuovo personale di magistratura.

Si segnalano in particolare:

1. Relazione relativa al reclutamento di un nuovo Commissario della legge, la cui nomina è avvenuta mediante procedura interna nella seduta del 12 febbraio 2019 nella persona del Commissario Massimiliano Simoncini, il quale, successivamente alla presa d'atto del Consiglio Grande e Generale (Del. n. 16 del 15 marzo 2019), ha prestato giuramento in data 22 marzo 2019.
2. Relazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, l.q. 145/2003, al Consiglio Giudiziario al fine dell'avvio delle procedure di reclutamento di due giudici di Appello, presentata in vista del Consiglio Giudiziario Plenario del 12 febbraio 2019, che su di essa ha espresso parere conforme nella predetta seduta. Come ricordato, la procedura – successivamente all'avvio deliberato dal Consiglio Grande e Generale il 15 marzo 2019, all'emissione del bando e alla nomina della Commissione giudicatrice (deliberazione del Consiglio Giudiziario Plenario in data 20 maggio 2019, che nominava quali componenti i proff. Michele Sesta, David Brunelli e Giovanni Guzzetta) – è stata definita, in sede di Commissione di giudicatrice, il 1 luglio 2019. Allo stato i vincitori non hanno ancora preso servizio.
3. Relazione sull'attività svolta dall'Uditore Elia Zaghini, ai fini dell'approvazione e della conferma in ruolo (alla scadenza del triennio di prova), avvenuta nel Consiglio giudiziario del 17 luglio 2019.
4. Relazione relativa all'attività svolta dal Procuratore del Fisco Giorgia Ugolini. Sul punto si segnalano alcuni dubbi sulla competenza sia del Dirigente sia del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria ad un simile adempimento (alla luce della collocazione dell'ufficio di Procuratore del fisco nell'ordinamento) che, infatti, è stato assunto “per quanto di competenza” nella seduta del 17 luglio 2019.

### **8.2.3. Misure relative all'applicazione delle norme sulla c.d. prescrizione processuale ex art. 6 l. comma 4, l. 93/2008.**

Prima che la questione venisse portata all'attenzione del Collegio Garante dall'ordinanza di autorizzazione esitata nella citata sent. 12/2019, si era provveduto a richiedere alla cancelleria penale l'aggiornamento del censimento di tutti i procedimenti penali in istruttoria per i quali fosse maturato il termine di cui all'art. 6, comma 4, l. 93/2008; censimento già avviato, ad inizio dell'anno 2018, dal Magistrato Dirigente, dott.ssa Pierfelici, e proseguito dal successivo Magistrato Dirigente, prof. Lanfranco Ferroni. Al 31 ottobre 2019 la cancelleria comunicava che dal registro delle notizie di reato, salva verifica dei singoli procedimenti, risultavano n. 720 procedimenti ancora in fase istruttoria per i quali il programma informatico registrava come “scaduto” il termine per la fase istruttoria. Conseguentemente, su ordine del Dirigente tali fascicoli venivano trasmessi al Dirigente Aggiunto

Battaglino per il seguito di competenza, in base al Provvedimento Prot. 165/UD/GG/19 di questo Dirigente.

A seguito della citata pronuncia del Collegio Garante, la automatica perenzione dei procedimenti per i quali sia scaduto il suddetto termine, prevista sotto il vigore della precedente disciplina, non costituisce più oggetto di accertamento da parte del Dirigente.

In ottemperanza a quanto statuito dal Supremo Collegio, si è dunque prontamente avviato, ed è in corso di svolgimento, l'esame di ciascuno di tali procedimenti, al fine di discernere fra quelli per i quali sia possibile attivare la procedura di proroga del termine al fine del completamento degli atti istruttori da parte del titolare, e quelli per i quali tale possibilità sia preclusa ai sensi dell'art. 6 cit., dovendo pertanto tali procedimenti essere trasmessi a Giudice inquirente diverso da quello originariamente assegnatario del procedimento, per una valutazione allo stato degli atti e conseguente pubblicazione del procedimento.

I relativi dati quantitativi saranno disponibili solo in esito al completamento della suddetta attività di ricognizione, in corso di celere svolgimento, con fitta interlocuzione e costante confronto con chi di interesse.

Le ragioni prossime e risalenti di tale considerevole accumulo di procedimenti nei quali è scaduto il termine per la chiusura delle indagini sono attualmente oggetto di un approfondimento - in interlocuzione con chi di interesse - volto innanzi tutto a ricostruirne la genesi storica e le concause, onde poter intervenire, per quanto di competenza del Dirigente, con ogni misura idonea ad assicurarne un pronto smaltimento e a porre in essere le condizioni affinché fenomeni patologici del genere non si debbano ripetere.

#### **8.2.4. Formazione di gruppi di inquirenti per indagini di particolare delicatezza**

Si ritiene utile segnalare in questa sede la determinazione assunta da questo Dirigente in merito alla costituzione di gruppi di inquirenti, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, l. 100/2003.

Com'è noto, a termini del primo comma: *«Il Magistrato Dirigente può assegnare lo svolgimento di indagini relative a procedimenti per i misfatti indicati nell'articolo 147 del Codice Penale a due o più giudici inquirenti, ferma restando l'assegnazione del fascicolo già disposta»*. A termini del comma 2: *«possono essere assegnate a più magistrati anche le indagini relative a procedimenti diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione dei procedimenti per i misfatti indicati nell'articolo 147 del Codice Penale»*.

Tali disposizioni - il cui ambito applicativo evidentemente risulta aperto, rinvenendo la propria ratio nella considerazione della eventuale complessità o delicatezza delle indagini alla quale è facoltizzato il Dirigente nell'ambito dei propri poteri di "direttiva e di alta amministrazione" (cfr. Collegio Garante della Costituzionalità delle norme, sent. 9/2019) - hanno consentito di assegnare all'attività congiunta di più inquirenti una serie di fascicoli di particolare complessità e/o delicatezza, anche per la qualità delle parti coinvolte e/o per l'impatto ed il pubblico interesse dell'oggetto di indagine.



Il provvedimento di assegnazione di procedimenti a più magistrati è talora avvenuto in accoglimento di richiesta da parte dell'inquirente titolare di indagine particolarmente complessa e/o di pubblico interesse. In altri casi è avvenuto di iniziativa del sottoscritto Dirigente, sebbene di concerto con gli inquirenti di riferimento: così è in particolare avvenuto con la determinazione, assunta a seguito dell'ordinanza n. 3/2015 del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme (nella quale si è accertata l'illegittimità della disciplina in tema di ricusazioni e astensioni nella parte in cui non prevede una norma che «preveda il risultato, probabile e temuto da decenni, della mancanza di un giudice che sostituisca altri giudici nel caso che tutti quelli competenti si siano legittimamente astenuti o siano stati ricusati o comunque non possano giudicare per essersi già pronunciato»), volta ad assicurare la massima collegialità possibile nell'ambito delle indagini che coinvolgano Magistrati del Tribunale in qualità di persona offesa, di indagato o, se aperti contro ignoti, nei quali sia astrattamente ipotizzabile un coinvolgimento di Magistrati del Tribunale quali persone offese o indagati.

Ciò, onde attenuare l'indubbia problematicità di simili tipologie di indagini, garantendo un maggiore apporto di competenze tecniche; maggiore ponderazione ed equilibrio, i quali necessariamente derivano dal confronto e dal contributo professionale congiunto di più Magistrati; nonché sottraendo il singolo inquirente al carico di un'indagine in cui siano a vario titolo coinvolti dei colleghi, ed alla relativa assunzione individuale ed esclusiva della responsabilità dei propri provvedimenti, in funzione di una più efficace e giusta amministrazione della giustizia.

Lo svolgimento di indagini in *pool* si è altresì ritenuto opportuno - per la intrinseca delicatezza del rapporto magistratura-mezzi di informazione - nei procedimenti che coinvolgono i *media*.

### **8.2.5. Misure per contenere gli effetti della progressiva riduzione di personale**

Alla luce della significativa riduzione di personale amministrativo assegnato al Tribunale, di cui si è dato conto nei paragrafi precedenti, sono state assunte alcune determinazioni organizzative, necessarie per far temporaneamente fronte alla predetta emergenza.

Si è reso innanzi tutto necessario razionalizzare gli orari di apertura al pubblico delle Cancellerie, riducendo significativamente gli orari di sportello, sino ad allora coincidenti con l'orario d'ufficio del personale. Ciò ha reso possibile, di là degli inevitabili disagi iniziali, di raccogliere e rispondere, in concreto, all'esigenza doverosamente manifestata dal personale di segreteria e di cancelleria di espletare il poderoso lavoro di *back-office* con maggiore tempo a disposizione, maggiore distensione e assicurando, pertanto, maggiore efficienza nel servizio.

Atteso il notevole carico gravante sulla Cancelleria penale, anche in relazione alla progressiva riduzione del numero di unità di personale di segreteria verificatasi negli ultimi anni, si è deciso di assegnare alla cancelleria penale, *part-time*, il Cancelliere commerciale, Dott.ssa Silvia Mainardi, per l'espletamento delle attività attinenti la Decisione penale.

Si è infine richiesta l'attivazione della procedura di selezione di almeno un attuario, procedura che è attualmente in corso di espletamento, e per l'incremento del personale di segreteria, al fine di reintegrare le unità nel tempo significativamente ridottesi.

#### **8.2.6. Informatizzazione della giurisprudenza sammarinese**

In data 5 giugno 2019 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di San Marino, la Segreteria di Stato per gli Affari esteri, gli Affari politici e la Giustizia, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, la Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura e Università, Ricerca, Informazione, Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, l'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino e il Tribunale della Repubblica di San Marino, finalizzato alla *«pubblicazione di una raccolta selezionata della giurisprudenza sammarinese mediante il supporto di un sito web appositamente dedicato, liberamente accessibile e concepito in una logica di servizio pubblico»*.

In data 20 dicembre 2019, presso l'Università degli Studi di San Marino veniva presentata la prima versione del Portale della giurisprudenza sammarinese (<https://www.giurisprudenzarsm.org/>).

Si tratta di un'iniziativa di evidente rilevanza, attese le considerevoli difficoltà di accesso alla giurisprudenza da parte di qualsiasi interessato, come reiteratamente segnalate dagli operatori del diritto operanti nei diversi ruoli.

#### **8.2.7. Sicurezza del Tribunale**

Il tema della sicurezza del Tribunale è stato ripetutamente portato a conoscenza della Segreteria alla Giustizia. Com'è noto, al di là degli orari d'ufficio, non esiste un servizio di guardia del Tribunale, che risulta quindi sprovvisto di qualsiasi controllo.

Per ovviare a tale incresciosa situazione, è già stata richiesta e avviata una procedura, non ancora conclusa, per la predisposizione (quantomeno) di un servizio di video-sorveglianza delle zone comuni (ingresso, corridoi, scale).

#### **8.2.8. La situazione della struttura carceraria**

Diverse interlocuzioni e, in particolare, un sopralluogo e successiva riunione svoltasi con i rappresentanti delle istituzioni competenti e con i giudici dell'esecuzione hanno consentito al sottoscritto Dirigente di prendere consapevolezza delle inadeguatezze strutturali dell'Istituto di detenzione e delle conseguenti problematiche che ne affliggono la gestione, nonostante l'impegno costantemente profuso, nella ricerca delle migliori prassi organizzative, dal Direttore del carcere, dalle Forze dell'ordine e da tutti coloro che ivi prestano servizio.

Preme dunque sottolineare la necessità e l'urgenza di interventi e soluzioni volte a garantire la realizzazione di una struttura carceraria adeguata alle molteplici, complesse esigenze del luogo di

detenzione; la migliore rispondenza del carcere dello Stato di San Marino agli standard dell'Unione Europea in tema di prevenzione delle torture e dei trattamenti e punizioni inumane e degradanti; l'effettivo perseguimento di una funzione (anche) riabilitativa della pena e, di risulta, il conseguimento di valutazioni pienamente positive in occasione delle visite di monitoraggio da parte del Comitato del Consiglio d'Europa contro la tortura.

## **9. Il rapporto con gli organismi internazionali**

Sempre più rilevante e impegnativa si è dimostrata l'attività di carattere internazionale in cui è coinvolto il Tribunale.

Anche nel 2018 è proseguita la collaborazione con il *Superior Courts Network* della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (alla quale il Tribunale ha aderito nell'aprile 2017) mediante l'inoltro periodico di approfondimenti di diritto sugli argomenti richiesti e la partecipazione ai gruppi di lavoro (con i rappresentanti di 81 Corti appartenenti ai 38 Stati aderenti al *Network*) finalizzati alla discussione delle tematiche maggiormente dibattute in seno alla Corte Edu.

A partire dalla seconda metà del 2018, il Tribunale è stato coinvolto nei lavori in vista del *V round* di valutazione di San Marino da parte del Comitato COE MONEYVAL. La partecipazione dell'Autorità Giudiziaria al Gruppo di lavoro interdipartimentale costituito dal Congresso di Stato per coadiuvare il lavoro della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale (delibera n. 1 del 23 ottobre 2018) ha altresì imposto l'intervento di un rappresentante del Tribunale alla plenaria del Comitato *de quo* (la delegazione sammarinese è attualmente composta, tra gli altri, da due membri del Tribunale).

Il Dirigente, quale membro di diritto della stessa, ha partecipato alle riunioni della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, presieduta dal Procuratore del Fisco, Avv. Ugolini.

## **10. Attività di formazione dei Magistrati; docenze svolte; partecipazione dei Magistrati a *public conferences***

Significativa è stata l'attività di formazione dei Magistrati, di docenza svolta dai Magistrati, e di partecipazione dei Magistrati a *public conferences*, sia nell'anno 2018 che nel 2019.

Quanto all'attività di formazione dei Magistrati, in forza della convenzione stipulata tra il Tribunale e la Scuola Superiore della Magistratura, otto magistrati hanno preso parte, anche nel 2018, a quattro seminari, su temi di grande attualità organizzati dal predetto organismo (*La ricchezza di fonte illecita e le indagini finanziarie di nuova generazione; La corruzione nella Pubblica Amministrazione: prevenire, scoprire, reprimere; Dialoghi tra mondo accademico e giurisprudenza: le nuove frontiere del danno alla persona; L'azione di responsabilità nelle società in bonis ed in quelle in crisi: recenti sviluppi del dibattito*).

L'impegno delle autorità sammarinesi nella lotta alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del riciclaggio e del terrorismo ha inoltre comportato un interessamento del Tribunale alle giornate

deputate all'approfondimento dei temi testé richiamati. Due giudici hanno quindi presenziato al "Workshop for Judges and Prosecutors: Experiences, Challenges and Best Practices" organizzato da OCSE-MONEYVAL-GAFI a Strasburgo nel mese di marzo 2018, per tre giornate; altri due membri del Tribunale sono stati invitati all'evento organizzato dall'ambasciata inglese su "La strategia anti-terrorismo britannica".

Nel 2018 è inoltre proseguita la collaborazione con l'Università degli Studi di San Marino-Istituto Giuridico Sammarinese, in forza della quale alcuni Commissari della Legge sono stati coinvolti nell'attività di docenza presso il Centro Universitario Formazione Sicurezza, in materia di diritto e procedura penale.

L'attività della Scuola Sammarinese di Alta formazione per le professioni giuridiche ed economiche (organizzata in collaborazione con l'Università degli Studi di Urbino) è ripresa nell'anno 2019, e ad essa hanno partecipato, in qualità di docenti, alcuni magistrati.

Rispetto alla partecipazione dei Magistrati ad iniziative a livello nazionale, si rappresenta che una delegazione del Tribunale è intervenuta alla Tavola rotonda sul tema "Il diritto all'equo processo sancito dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo a 10 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 93/2008", organizzato dalla Camera Penale di San Marino il 29 novembre 2018.

Rispetto alle iniziative a livello internazionale, un Magistrato è stato invitato per un intervento, nella duplice veste di professore universitario e giudice tutelare, nell'ambito della seconda tappa del Progetto europeo PSEFS (*Personalized solution in European Family and Succession Law- Co-funden by the Justice Programme of the European Union 2014-2020*) il 31 maggio 2019 presso l'Università di Rijeka, con una relazione su "Practical Implications of Contemporary Family's Taxonomy in San Marino".

Un Magistrato è stato inviato per la prima partecipazione, in veste di giudice competente in materia di proprietà industriale e diritto d'autore per San Marino (altri giudici invitati), al "XI Symposium of Judges", simposio dei giudici europei competenti in materia di marchi e disegni e modelli, tenuto nei giorni del 7 ed 8 novembre 2019 presso la sede di Alicante dell'UIPO (European Union Intellectual Property).

Secondo la prassi consolidatasi negli anni, infine, il Dirigente del Tribunale, alcuni Commissari della Legge e un Giudice d'Appello hanno presieduto le commissioni esaminatrici nell'ambito degli esami di stato di abilitazione alle professioni di avvocato-notaio e dottore commercialista-esperto contabile.

## **11. Trattamento retributivo dei Magistrati**

Sia consentito segnalare anche l'impellente necessità di affrontare il tema della normativa disciplinante lo *status* di Magistrato nella Repubblica di San Marino, nonché le problematiche da tempo presenti e propriamente attinenti al trattamento economico e fiscale applicabile ai Magistrati, riflessione avviata e sollecitata già dai precedenti Magistrati Dirigenti, dott.ssa Pierfelici e prof. Ferroni.

A tale profilo occorre porre adeguata tutela e attenzione, anche tenuto conto che, come noto,

proprio l'integrità e l'intangibilità del trattamento economico riservato al Magistrato costituisce elemento notoriamente fondante della relativa indipendenza rispetto a ogni pressione esterna, in particolare nella logica della separazione dei poteri.

Tutto ciò, peraltro, in perfetta aderenza con quanto disposto dalla *Dichiarazione dei Diritti* (in particolare, artt. 2 e 3), nonché dalla *Magna Carta* dei Giudici, adottata dal Consiglio Consultivo dei giudici europei presso il Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010 (ai parr. 3, 4 e 7), e dalla Raccomandazione CM/Rec (2010) 12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (part. 54), sulla cui rilevanza appare pleonastico soffermarsi.

In termini ancor più diretti: tutte le disposizioni suscettibili di incidere negativamente sul trattamento economico dei Magistrati costituiscono potenzialmente una violazione di norme di rango superiore poste a garanzia della loro indipendenza.

In tale contesto, all'opposto, vi sono da evidenziare plurime criticità, da anni latenti, che si ritiene necessitino di tempestiva risoluzione.

In via preliminare, si reputa necessaria una revisione della normativa disciplinante il trattamento economico dei Magistrati, di cui alla legge n. 4 dell'anno 2004, rimasta inalterata per più di un quindicennio senza previsione di alcun tipo di adeguamento, rispetto alle singole componenti economiche, alle variazioni del costo della vita.

A fronte di tale incidente e crescente svalutazione, va poi ricordato che al trattamento retributivo dei magistrati non è stata riconosciuta l'applicazione del regime a tassazione separata del reddito, sebbene richiesta. Gli emolumenti dei magistrati dovrebbero essere soggetti a tassazione separata, ma ciò non sta avvenendo poiché gli uffici a ciò preposti non applicano il relativo regime.

Si deve rammentare che ai sensi dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 2013, n. 166, alla lettera e), sono soggetti a tassazione separata "*le indennità o i compensi similari corrisposti [...] per l'espletamento nella Repubblica di San Marino [...] di funzioni pubbliche*". E' palese che i Magistrati esercitano funzioni pubbliche nella Repubblica di San Marino. E' doveroso poi ricordare che la *ratio* della tassazione separata dei compensi corrisposti ai soggetti investiti di poteri pubblici è da ascrivere proprio alla necessità di assicurare l'indipendenza e l'autonomia, che, soprattutto per i Magistrati, si esprime nel principio per cui il trattamento retributivo non può subire diminuzioni *in peius* durante l'incarico. Persino attraverso l'aumento della progressività delle imposte, i Magistrati potrebbero subire pressioni da parte del potere legislativo e del potere esecutivo, idonee a minarne l'indipendenza, mentre l'aumento dell'aliquota, in caso di tassazione separata, applicandosi contemporaneamente anche ai membri dell'organo legislativo e dell'organo esecutivo, escluderebbe rischi di indebite interferenze. Peraltro la giurisprudenza sammarinese ha già da tempo riconosciuto la doverosa applicazione di tale regime di tassazione, da rendersi in beneficio dell'esercizio di funzioni pubbliche (su tutte si veda, a titolo esemplificativo, la sentenza del Giudice Amministrativo d'Appello 3 novembre 2015 resa nella causa n. 4/2015).

Non solo. Vi è poi da menzionare l'indebita decurtazione delle indennità ed i conseguenti effetti aberranti prodotti sul trattamento economico, che fanno della categoria dei magistrati, paradossalmente, quella fra le più penalizzate per incidenza della decurtazione, in ciò ledendo i presidi di indipendenza già sopra citati. Da molti anni (2012) agli emolumenti dei magistrati viene applicata la decurtazione del 10% anche su componenti che nella sostanza attengono alla retribuzione principale.

Non va infatti sottaciuta la peculiare struttura del trattamento economico dei magistrati, come *ex lege* definita. Infatti si desume dalla disciplina relativa agli emolumenti della Magistratura (di cui alla legge n. 4 del 2004) che l'incidenza delle *indennità* è di circa il 50 % sull'intero trattamento economico. Ne consegue, concretamente, che la decurtazione ha anche implicato già da anni, e per i soli magistrati (in maniera peggiorativa rispetto alle altre categorie) una riduzione del 5 % del complessivo emolumento percepito.

Peraltro tale decurtazione neppure tiene conto del fatto che a tali indennità, come concepite dal legislatore, è senz'altro attribuibile natura retributiva, poiché miranti a remunerare la mansione caratterizzante il rapporto di lavoro (si pensi, ad es., all'indennità giudiziaria), piuttosto che mansioni speciali. A conforto di tali considerazioni si possono qui richiamare espressi precedenti giurisprudenziali (su tutte si veda, a titolo esemplificativo, la sentenza del Giudice Amministrativo d'Appello 18 giugno 2014 resa nel ricorso R.G. 5/2014, in conferma della sentenza resa agli atti del giudizio di primo grado).

Alla luce di tutto ciò, appare dunque evidente che tali plurimi profili di criticità, anche derivanti da condotte illegittime, lesive, e reiterate negli anni, necessitano di una pronta risoluzione.

## **12. Considerazioni *de jure condendo***

Non compete ovviamente a questo ufficio indicare soluzioni di politica legislativa, soprattutto in riferimento ai problemi del diritto sostanziale e processuale (di cui peraltro il Legislatore è perfettamente consapevole, come dimostrano le deliberazioni ufficiali e gli impegni programmatici delle varie maggioranze che si sono susseguite nel tempo).

Ci si soffermerà pertanto esclusivamente su alcuni nodi normativi, strettamente legati ai profili organizzativi e all'assetto dell'ordinamento giudiziario, che suggeriscono la necessità di interventi, talvolta anche perché allo stato denotano, a parere di chi scrive, profili di dubbia legittimità costituzionale.

Con riserva di offrire un quadro ancora più dettagliato nella relazione sullo stato della Giustizia per il 2019, si segnalano qui di seguito alcune criticità rilevate o segnalate dal personale del Tribunale, togato e non togato, in merito all'assetto normativo vigente, e ai possibili interventi correttivi.

**A)** Con riferimento ai profili relativi all'ordinamento giudiziario e all'organizzazione del lavoro si segnala l'assoluta urgenza di procedere speditamente a una informatizzazione quanto più integrale delle procedure giudiziarie. Nel corso del 2019 sono stati organizzati numerosi incontri per l'esame tecnico-

normativo della situazione e per porre le basi di successivi interventi. In particolare, in collaborazione con il Dipartimento Affari Istituzionali e di Giustizia, la Direzione Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, l'Avvocatura dello Stato, l'Ordine degli avvocati e notai e il Dipartimento della Funzione Pubblica, si è avviato uno studio per individuare le possibilità di digitalizzazione operabili a legislazione vigente e per l'individuazione delle criticità normative che richiedano interventi del legislatore. La fine anticipata della legislatura ha determinato la temporanea sospensione di questa attività istruttoria. Sempre nell'ambito di tale settore è stato avviato un procedimento per la predisposizione di una rete di *wi-fi* aperta anche all'utenza nell'ambito del Tribunale, per assicurarne l'accesso al pubblico e all'utenza.

**B)** con riferimento alle competenze assegnate ai Magistrati del Tribunale, si segnala la presenza di numerose attribuzioni che non costituiscono esercizio di funzione giurisdizionale, ma attività amministrativa attiva e di controllo. Si tratta di funzioni di dubbia legittimità costituzionale, attesa la previsione di cui all'art. 2 l. cost. 144/2003, in base alla quale i giudici esercitano le "*funzioni giurisdizionali*" loro attribuite espressamente dalla legge.

In tale ambito, senza pretesa di completezza si possono segnalare:

**b1.** la Presidenza della Commissione di Disciplina per i dipendenti dello Stato, che ai sensi dell'art. 14, l. n. 106/2009, è assegnata a «*un magistrato, con funzioni di Presidente, designato dal Magistrato Dirigente del Tribunale Unico*»;

**b2.** il Controllo preventivo di legittimità degli atti amministrativi previsto dall'art. 24, l. 68/1989, il quale, seppure ridotto a seguito delle modifiche di cui all'art. 16 l. 30 maggio 2019, n. 88, risulta, come si è detto, ancora significativamente incidente sul carico di lavoro dei magistrati assegnatari.

**b3.** la partecipazione al Collegio che esamina le domande di naturalizzazione ai sensi dell'art. 2, l. n. 114/2000 ss.mm.ii.

**b4.** alcune competenze in materia di stato civile (es. cambiamento del nome, rettificazioni ecc.), ai sensi della l. n. 43/46.

Alla luce di questa esemplificazione, sarebbe necessario procedere ad un esame dettagliato della legislazione vigente onde elaborare una ricognizione completa ed eventuale successiva modifica di tali previsioni normative.

**C)** sempre in tema di ordinamento giudiziario, va segnalata la dubbia legittimità della previsione, in materia di procedimento disciplinare dei dipendenti pubblici, la quale prevede come unico gravame avverso le decisioni della Commissione di Disciplina - che non è organo giurisdizionale - l'impugnazione diretta al Giudice amministrativo di II grado (art. 28, l. 106/2009).

**D)** Con riferimento allo *status* dei magistrati e, in particolare (oltre ai già menzionati profili economici) alle valutazioni di professionalità, alla tutela dell'immagine e della reputazione oltre che, sul versante opposto, alle questioni disciplinari, si riscontra l'estrema laconicità della normativa, che spesso difetta di norme che consentano di graduare adeguatamente tutele e sanzioni a seconda delle specifiche

fattispecie.

E) Con riferimento agli organi di “governo” della magistratura, si segnala l’esigenza, già manifestata nella scorsa consiliatura, di predisporre un regolamento del consiglio giudiziario, onde dirimere alcune questioni di estrema delicatezza che condizionano il rapporto tra poteri (a mero titolo di esempio si segnala l’incerto - e potenzialmente divergente tra membri togati e non togati - regime delle guarentigie dei membri del Consiglio giudiziario in merito alle opinioni espresse e ai voti dati).

Si tratta, come detto, solo di una primissima ricognizione, con riserva, come detto, di completare il quadro nella relazione completa relazione all’anno 2019.

### **13. L’andamento dell’attività giurisdizionale**

In considerazione dell’anno precipuo di riferimento della presente Relazione (2018), per lo più estraneo all’attività dell’attuale Dirigente (eccetto che per la frazione temporale 6-31 dicembre 2018), si è ritenuto opportuno offrire una rappresentazione dell’attività dei singoli Magistrati, mediante predisposizione di tabelle riassuntive dei dati quantitativi forniti dalle relative Cancellerie. Al fine di dare comunque, già da ora, una rappresentazione più aggiornata ed attuale, si è inoltre ritenuto utile fornire anche rispetto all’attività dei singoli un’anticipazione sui dati statistici relativi all’anno 2019, mediante predisposizione di tabelle degli stessi indici quantitativi aggiornati al 31 ottobre 2019.

Per quanto riguarda i dati relativi all’attività giudiziaria complessivamente intesa, si è ritenuto di utilità rappresentare secondo una prospettiva diacronica i principali indicatori (carico complessivo, numero di procedimenti iscritti per anno, produttività complessiva per ciascun settore, variazioni percentuali rispetto all’anno precedente, arretrato) in grado di descrivere gli andamenti aggregati dell’attività giudiziaria in un arco temporale compreso fra il 2015 e il 31 ottobre 2019.

I dati relativi al 2019 saranno ovviamente rappresentati con compiuto aggiornamento al 31 dicembre 2019 in occasione della prossima Relazione sullo stato della giustizia, ma - riscontrati ai fini della presente (come detto) sino al 31 ottobre 2019 - sul piano qualitativo sono in grado già di offrire un’idea delle linee di tendenza determinatesi nell’ultimo anno, con risultati che non si esita a definire incoraggianti.

Una precisazione metodologica è d’obbligo. I dati sono stati forniti dalle Cancellerie, sulla base di criteri che non necessariamente coincidono con quelli prescelti nel passato. Ciò ha determinato anche la necessità di apportare alcune modifiche, là dove possibile, ai programmi informatici di raccolta dei dati (si pensi ad esempio alla scelta di tenere conto delle riunioni e degli stralci dei vari procedimenti, ovvero di considerare, sotto il profilo della produttività, solo i provvedimenti a carattere definitivo nel merito e non quelli a carattere interlocutorio che però magari si manifestano nella stessa forma degli altri: ad



esempio con sentenza). Coticché, proprio per la novità di alcune aggregazioni e per la disomogeneità dei programmi di immissione e raccolta dati presenti nelle varie Cancellerie (anche questo il portato di una informatizzazione da migliorare nel prossimo futuro) i dati esposti possono differire in piccola parte da quelli contenuti nelle Relazioni 2015-2017.

Le linee di tendenza però, come si vedrà, sono del tutto omogenee e chiare.

Inoltre, attesa la necessità di comparare dati anche con **l'anno 2019**, il quale, come detto, viene valutato **fino al 31 ottobre**, si è proceduto ad estrarre medie mensili.

*N.B.: le apparenti incongruenze relative al residuo pendente di ogni anno rispetto alla differenza tra pendente e smaltito nell'anno precedente sono dovute alla circostanza che il sistema informatico non ha sempre consentito di mettere in evidenza alcune circostanze che possono far variare tale indicazione (quali l'interposizione di appello, la riunione, separazione o trasmissione ad altra Cancelleria di alcuni procedimenti).*

### 13.1. Settore penale

#### 13.1.1. Attività inquirente penale




Come reso evidente dalla tabella e dai grafici che seguono, si possono notare le seguenti tendenze:

Quanto alle iscrizioni di nuovi procedimenti, mentre l'andamento annuale è negli ultimi anni decrescente, l'andamento complessivo (stock accumulato + iscritto annuale) ha subito un'impennata nell'ultimo anno.


Quanto alla **produttività**, invece, si deve riscontrare un'inversione di tendenza, già iniziata timidamente nel 2018 (con un sostanziale azzeramento dell'andamento decrescente rispetto all'anno precedente), e decisamente impostasi **nel 2019**, con un **incremento dei procedimenti definiti in istruttoria del +49,15% rispetto all'anno precedente**.

FASE INQUIRENTE	2015	2016	2017	2018	2019 (31.10)	Residui pendenti
TOTALI RESIDUI PENDENTI INIZIO ANNO	799	743	833	868	1139	1176
TOTALE ISCRITTI ANNUALI	659	777	687	591	564	
media mensile	54,91	64,75	57,25	49,25	56,4	
TOTALE STOCK + ISCRITTI	1458	1520	1520	1459	1703	
media mensile	121,5	126,66	126,66	121,58	170,3	
variazione % rispetto all'anno precedente		+ 4,25 %	+ 0 %	-4,01 %	40,06%	

TOTALE DEFINITI	737	833	589	424	527	
media mensile	61,41	69,41	49,08	35,33	52,7	
variazione % rispetto all'anno precedente		+13,02 %	- 29,29 %	- 28,01 %	49,15%	+



## Istruttoria penale: variazioni proc. definiti in percentuale rispetto all'anno precedente



### 13.1.2. Attività decidente penale


Come reso evidente dalla tabella e dai grafici che seguono, si notano le seguenti tendenze:

Quanto alle iscrizioni di nuovi procedimenti, sia l'andamento annuale che l'andamento complessivo hanno seguito una tendenza altalenante nel corso degli anni, ma nel complesso decrescente.


Quanto alla **produttività** si conferma un andamento altalenante, con una crescita nel 2018 e una riduzione significativa nel 2019 (35,10% sull'anno precedente). Tale dato va però mitigato con la considerazione che sui 10 mesi del 2019, 3 hanno visto la presenza di un solo giudice decidente.

FASE DECIDENTE PENALE	2015	2016	2017	2018	2019 (31.10)	Residui pendenti
TOTALE RESIDUI PENDENTI INIZIO ANNO	93	82	61	114	84	87
TOTALI ISCRITTI ANNUALI	138	97	100	70	77	
media mensile	11,5	8,08	8,33	5,83	7,7	
RESIDUI + ISCRITTI	231	179	161	184	161	
media mensile	19,25	14,91	13,41	15,33	16,1	
variazione % rispetto all'anno precedente		-22,51 %	-10,06 %	14,28 %	+5 %	
TOTALE DEFINITI IN FASE DECIDENTE	149	104	87	98	53	
media mensile	12,41	8,66	7,25	8,16	5,3	
variazione % rispetto all'anno precedente		-30,20 %	-16,35 %	+12,64%	-35,10 %	


### Decisione penale I Grado: andamento carico.Procedimenti iscritti nell'anno (media mensile)




### Decisione penale I grado: carico pendente consolidato: stock+iscritti nell'anno (media mensile)



### Decisione penale I grado: andamento produttività Procedimenti smaltiti nell'anno (media mensile)



### Decisione penale I grado: variazioni proc. definiti in percentuale rispetto all'anno precedente



### 13.1.3. Rogatorie passive


Come evidenziato dalla tabella e dai grafici che seguono, si possono notare le seguenti tendenze:

Quanto alle iscrizioni di nuovi procedimenti per rogatoria, sia l'andamento annuale che l'andamento consolidato complessivo hanno seguito una tendenza altalenante.


Quanto alla **produttività** si riscontra un calo nel 2018 e una straordinaria impennata nel 2019 con un totale di incremento **delle rogatorie evase e conseguente definizione dei procedimenti del 114,28%** sull'anno precedente.

<b>ROGATORIE PASSIVE</b>	2015	2016	2017	2018	2019 (31 ottobre)
TOTALI RESIDUI PENDENTI INIZIO ANNO	6	33	32	18	41
TOTALE ISCRITTI ANNUALI	97	86	77	75	85
media mensile	8,08	7,16	6,41	6,25	8,5
TOTALE STOCK + ISCRITTI	103	119	109	93	126
media mensile	8,58	9,91	9,08	7,75	12,6
variazione % rispetto all'anno precedente		+15,53 %	-8,40 %	-14,67%	+62,58 %
TOTALE DEFINITI	70	87	88	56	100
media mensile definiti	5,83	7,25	7,33	4,66	10
variazione % rispetto all'anno precedente		+24,28 %	+1,14 %	-36,36 %	<b>+114,28 %</b>


### Rogatorie passive: andamento carico Procedimenti iscritti nell'anno (media mensile)




### Rogatorie passive. Carico pendente consolidato: stock+iscritti nell'anno (media mensile)



### Rogatorie passive: andamento produttività Procedimenti definiti nell'anno (media mensile)



### Rogatorie passive: variazioni proc. definiti in percentuale rispetto all'anno precedente




### 13.1.4. Appello penale

Come si vede dalla tabella e dai grafici che seguono, si possono notare le seguenti tendenze:

Quanto alle iscrizioni di nuovi procedimenti, l'andamento annuale e l'andamento consolidato complessivo hanno seguito una tendenza altalenante.


Quanto alla **produttività**, si deve riscontrare **nel 2018 la prosecuzione di una tendenza incrementale**, mentre **nel 2019 si constata una inversione di tendenza**, caratterizzata da **una flessione del - 7,8 % rispetto all'anno precedente**. Circostanza che non si può non ritenere in connessione con l'assegnazione, in via sostitutiva, ai giudici d'appello penale di un carico in materia di appello civile e amministrativo, attesa la *vacatio* degli Uffici di Giudice di appello civile e amministrativo.

APPELLO	2015	2016	2017	2018	2019 (31.10)
TOTALI RESIDUI PENDENTI INIZIO ANNO	28	28	51	59	53
TOTALE ISCRITTI ANNUALI	43	67	40	68	45
media mensile	3,58	5,58	3,33	5,66	4,5
TOTALE STOCK + ISCRITTI	71	95	91	127	98
media mensile	5,91	7,91	7,58	10,58	9,8
variazione % rispetto all'anno precedente		+33,80 %	-4,21%	+39,56 %	-7,40%
TOTALE DEFINITI	43	44	49	56	43
media mensile	3,58	3,66	4,08	4,66	4,3
variazione % rispetto all'anno precedente		+2,32 %	+11,36%	+14,28 %	-7,85 %







### Appello penale. Carico pendente consolidato: stock+iscritti nell'anno (media mensile)



### Appello penale: andamento produttività Procedimenti definiti nell'anno (media mensile)



### Appello penale: variazioni percentuali produttività rispetto all'anno precedente



## 13.2. Settore civile

### 13.2.1. Cause in materia civile e di lavoro I grado

Come si vede dalla tabella e dai grafici che seguono, si registrano le seguenti tendenze:

Quanto alle iscrizioni di nuovi procedimenti, si riscontra una tendenza decrescente sia rispetto all'andamento annuale che all'andamento complessivo (stock accumulato + iscritto annuale).

Quanto alla **produttività**, si conferma un andamento crescente sia nel nel 2018 (con un rallentamento dell'andamento decrescente rispetto all'anno precedente), che nel 2019 con un **incremento dei procedimenti definiti con sentenza pari a + 24,11 % rispetto all'anno precedente**.

Con riferimento alla produttività, soprattutto se considerata in relazione all'attività di ciascun magistrato, è peraltro necessario sottolineare che la relativa valutazione deve essere commisurata non già rispetto ad un criterio esclusivamente quantitativo, bensì anche qualitativo, dovendosi tenere conto, oltre al mero dato numerico dei provvedimenti decisori adottati, altresì della diversa complessità che caratterizza (quanto meno) ciascuna materia e del correlativo diverso impegno richiesto nella redazione della sentenza (o comunque del provvedimento definitivo) nei diversi procedimenti.

Dati estremamente positivi si rilevano anche con riferimento all'**arretrato** (procedimenti in *pro servato* per i quali siano decorsi i termini per l'adozione della sentenza).


Nel 2018 si è iniziata, infatti, la **riduzione dell'arretrato**, in controtendenza rispetto al progressivo aumento registrato negli anni precedenti (+ 70 % nel 2016; + 10 nel 2017), culminata in un **abbattimento dell'arretrato civile complessivo**, rispettivamente nel -20,1% nel 2018 e **-48,25% al 31 ottobre 2019** in rapporto all'anno precedente.

Anche l'archiviato ha sperimentato un aumento rispetto all'anno precedente (+5,4 % al 31 ottobre 2019).


DECISIONE CIVILE E LAVORO I GRADO	2015	2016	2017	2018	2019 (31.10)	
TOTALE RESIDUI PENDENTI INIZIO ANNO	1960	2139	2071	2033	1943	1960
TOTALE ISCRITTI ANNUALI	796	709	711	681	487	
media mensile	66,33	59,08	59,25	56,75	40,58	
TOTALE STOCK + ISCRITTI	2756	2848	2782	2714	2430	
media mensile	229,66	237,33	237,33	226,16	202,5	
variazione % anno precedente		+3,33 %	0 %	-4,7 %	-10,46 %	
TOTALE DEFINITI CON SENTENZA	250	286	287	350	362	
media mensile	20,83	23,83	23,91	29,16	36,2	

variazione % anno precedente		+14,4 %	+0,34 %	+21,95 %	+24,11 %
ARCHIVIATO	562	736	729	535	470
archiviato mensile	46,83	61,33	60,75	44,58	47
Variazione % anno precedente		+30,96 %	+0,95 %	-26,61 %	+5,42 %
ARRETRATO (superamento termini per il deposito)	82	140	154	123	53
media mensile	6,83	11,66	12,83	10,25	5,3
variazione % anno precedente		+70,73 %	+10 %	-20,12 %	-48,29 %


### Civile/lavoro I grado: andamento carico; proc. iscritti nell'anno (media mensile)




### Civile/lavoro I grado: carico pendente consolidato: stock+iscritti nell'anno (media mensile)




### Civile/lavoro I grado: andamento produttività; proc. definiti nell'anno (media mensile)




### Civile/lavoro I grado: variazioni percentuali produttività rispetto all'anno precedente




### Civile/lavoro I grado: archiviato su base mensile




### Civile/lavoro I grado: variazioni percentuale archiviato rispetto all'anno precedente



### Civili/lavoro I grado: andamento arretrato (media mensile)



### Civile/lavoro I grado: variazione percentuale arretrato rispetto anno precedente




### 13.2.2. Esecuzioni civili

Come si vede dalla tabella e dai grafici che seguono, si possono notare le seguenti tendenze:


Quanto alle **iscrizioni di nuovi procedimenti**, si riscontra una tendenza altalenante sia rispetto all'andamento annuale che all'andamento complessivo (stock accumulato + iscritto annuale), il quale solo negli ultimi due anni è decisamente aumentato.

Quanto alla **produttività**, si conferma un dato ancora negativo, mentre nel 2018 esso raggiungeva un -40%, nel 2019 la tendenza si è notevolmente ridotta (solo -5,38% rispetto all'anno precedente).


ESECUZIONI CIVILI	2015	2016	2017	2018	2019 (31 ottobre)	
TOTALE RESIDUI PENDENTI INIZIO ANNO	222	183	193	395	400	397
ISCRITTI	79	101	98	117	99	
media mensile	6,5	8,41	8,16	9,75	9,9	
TOTALE STOCK + ISCRITTI	301	284	291	512	499	
media mensile	25,08	23,66	23,66	42,66	49,9	
variazione % anno precedente		5,64 %	+2,46 %	+75,94 %	+16,95%	
ARCHIVIATO	25	43	73	52	41	
mensile	2,08	3,58	6,08	4,33	4,1	
variazione % anno precedente		+72 %	+69,76 %	-40,22 %	-5,38 %	




### Esecuzioni civili carico pendente consolidato: stock+iscritti nell'anno (media mensile)



### Esecuzione civile: archiviato nell'anno (media mensile)



### Esecuzione civile: variazione percentuale archiviato sull'anno precedente




### 13.2.3. Volontaria giurisdizione

Come si evince dalla tabella e dai grafici che seguono, si possono notare le seguenti tendenze:

Quanto alle iscrizioni di nuovi procedimenti, si riscontra una tendenza altalenante nel corso degli anni, mentre con riferimento all'andamento complessivo (stock accumulato + iscritto annuale), la tendenza è crescente.


Quanto alla **produttività**, si riscontra anche in questo caso una tendenza crescente, con un deciso salto positivo nel 2019, che ha fatto registrare - **al 31 ottobre 2019** - un **incremento dei procedimenti definiti ed archiviati pari a + 42,62% rispetto all'anno precedente**.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE	2015	2016	2017	2018	2019	
PENDENTI A INIZIO ANNO	166	190	244	266	302	283
ISCRITTI	110	158	140	161	138	
media mensile	9,16	13,16	11,66	13,41	13,8	
TOTALE STOCK + ISCRITTI	276	348	384	427	440	
media mensile	23	29	29	35,58	44	
variazione percentuale anno precedente		+26,08 %	+10,34 %	+11,19 %	- 23,65 %	
ARCHIVIATO	68	103	114	122	145	
MENSILE	5,66	8,58	9,5	10,16	14,5	
variazione % anno precedente		+51,47%	+10,67 %	+7,01 %	+42,62 %	







### Volontari giurisdizione: carico pendente consolidato: stock+iscritti nell'anno (media mensile)



### Volontaria giurisdizione: archiviato nell'anno (media mensile)



### Volontaria giurisdizione: variazioni percentuali produttività rispetto archiviato nell'anno precedente



### 13.2.4. Appello civile

Come si vede dalla tabella e dai grafici che seguono, si possono notare le seguenti tendenze:

Quanto alle iscrizioni di nuovi procedimenti, l'andamento annuale indica una tendenza discendente, che si conferma anche per ciò che riguarda l'andamento consolidato complessivo.


Quanto alla **produttività**, invece, si deve riscontrare, un andamento altalenante nel corso degli anni e **nel 2018 un significativo aumento delle sentenze emanate, a fronte di una flessione, nel 2019, del - 27,4% rispetto all'anno precedente.**

Il dato è ancora più significativo con riferimento all'arretrato che, diminuito nel 2018 (-43%), è schizzato nel 2019 a +580%.


Circostanze che non possono non ritenersi in evidente connessione con la *vacatio* degli Uffici di Giudice di Appello civile e amministrativo e con la conseguente attività di supplenza assegnata a Giudici dell'appello penale (oltre che al giudice straordinario, prof. avv. Luca Barchiesi, che nel 2019 ha concluso il proprio incarico triennale).

APPELLO CIVILE	2015	2016	2017	2018	2019 (31.10)	
PENDENTI A INIZIO ANNO	90	136	106	108	93	90
IRROTULATE (trattenute in decisione)	43	93	27	28	24	
Media mensile	3,58	7,75	2,25	2,33	2,4	
TOTALE STOCK + ISCRITTI	133	229	133	136	117	
media mensile	11,08	19,08	19,08	11,33	11,7	
variazione percentuale anno precedente		+72,18%	-44,64%	+2,25%	+3,23 %	
ARCHIVIATO	23	56	31	23	27	
MENSILE	1,91	4,66	2,58	1,91	2,7	
variazione percentuale anno precedente		+143,47 %	-44,64%	-25,8 %	+40,86 %	
SENTENZE CIVILE, LAVORO	21	46	17	43	26	
media mensile	1,75	3,83	1,41	3,58	2,6	
variazione percentuale anno precedente		119,04 %	-63,04 %	152,94%	-27,44%	
ARRETRATO	117	95	37	21	119	
Media mensile	9,75	7,91	1,75	1,75	11,9	
variazione percentuale anno precedente		-18,80%	-61,05%	-43,24%	+580	


### Appello civile: andamento carico; proc. irrotulati nell'anno (media mensile)




### Appello civile: carico pendente consolidato: stock+irrotulati nell'anno (media mensile)




### Appello civile: sentenze nell'anno (media mensile)




### Appello civile: variazione percentuale produttività rispetto alle sentenze dell'anno precedente (media mensile)



### Appello civile: andamento arretrato (media mensile)



### Appello civile: andamento arretrato - variazione percentuale sull'anno precedente



### 13.3. Settore amministrativo

#### 13.3.1: Attività decidente amministrativa di I grado

Come si evidenzia nei grafici che seguono, si possono notare le seguenti tendenze:


Quanto alle iscrizioni di nuovi procedimenti, l'andamento annuale è diminuito negli ultimi 3 anni, mentre quello consolidato complessivo ha avuto tendenza oscillante).

Quanto alla **produttività**, si deve riscontrare un **calo di produttività nei giudizi amministrativi di primo grado** sia nel 2018 che nel 2019 (rispettivamente - 14,28 % e - 22,5 %).


L'andamento dell'**arretrato** amministrativo di primo grado indica una tendenza certamente più rassicurante negli ultimi due anno. Ciononostante mentre nel 2018 si è avuta una riduzione del -2,8%, nel 2019 si deve riscontrare un aumento del 7,64% sull'anno precedente.

GIUDIZIO AMMINISTRATIVO I GRADO	2015	2016	2017	2018	2019 (31 ottobre)	
RESIDUO PENDENTE I GENNAIO	64	60	90	104	94	90
ISCRITTO	35	44	69	38	28	
media mensile	2,91	3,66	5,75	3,16	2,8	
STOCK + ISCRITTO	99	104	159	114	122	
media mensile	8,25	8,66	13,25	9,5	12,2	
variazione percentuale anno precedente		+5,05%	+52,88%	-28,30%	+28,42%	
DEFINITO	29	14	56	48	31	
media mensile	2,41	1,16	4,66	4	3,1	
variazione percentuale rispetto anno precedente		-51,72%	+300%	-14,28%	-22,5%	
ARRETRATO (SCADUTI TERMINI PER PROVVEDERE)	41	62	70	68	61	
media mensile	3,41	5,16	5,83	5,66	6,1	
variazione percentuale anno precedente		+51,21%	+12,90%	-2,85%	7,64%	


### Amministrativo I Grado: andamento carico. Procedimenti iscritti nell'anno (media mensile)




### Amministrativo I grado. Carico pendente consolidato: stock+iscritti nell'anno (media mensile)




### Amministrativo I Grado: andamento produttività. Procedimenti definiti nell'anno (media mensile)




### Amministrativo I grado: variazioni percentuali produttività rispetto all'anno precedente



### Amministrativo I grado: andamento annuale arretrato (media mensile)



### Amministrativo I grado: arretrato variazione percentuale anno precedente



### 13.3.2. Appello amministrativo

Come si vede dalla tabella e dai grafici che seguono, si possono notare le seguenti tendenze:

Quanto alle iscrizioni di nuovi procedimenti, l'andamento annuale e l'andamento consolidato indicano una tendenza altalenante, con un incremento notevole in valori assoluti nel 2018 e 2019.


Quanto alla **produttività**, invece, si deve riscontrare un **crollo di produttività nel 2019, pari a -100%** rispetto all'anno precedente.

Il dato va inoltre confrontato con l'andamento dell'**arretrato**, del tutto **assente prima del 2018, e incrementatosi significativamente nel biennio 2018-2019**, tanto da raggiungere **nel 2019 un aumento del 191 % rispetto all'anno precedente**. Circostanza che non si può non ritenere in connessione con, la già ricordata, la *vacatio* degli Uffici di giudice di appello civile e amministrativo e con l'attività di supplenza assegnata ai giudici penali dell'appello.


APPELLO AMMINISTRATIVO	2015	2016	2017	2018	2019 (31 ottobre)	
RESIDUO PENDENTE INIZIO ANNO	2	3	0	8	32	45
NUOVI ISCRITTI NELL'ANNO	10	6	8	50	8	
media mensile	0,83	0,5	0,66	4,16	0,8	
STOCK+ISCRITTI	12	9	8	58	40	
media mensile	1	0,75	0,66	4,83	4	
variazione percentuale anno precedente		-25%	-11,11%	+625%		-17,24%
DEFINITO	9	9	1	1	0	
media mensile	0,75	0,75	0,08	0,08	0	
variazione % produttività rispetto anno precedente		0%	-88,88%	0%		-100%
ARRETRATO (scaduti termini per provvedere)	0	0	0	14	34	
media mensile	0	0	0	1,16	3,4	
variazione percentuale anno precedente						+191,42%




### Appello amministrativo: andamento carico Procedimenti iscritti nell'anno (media mensile)




### Appello amministrativo: carico pendente consolidato, stock+iscritti nell'anno (media mensile)




### Appello amministrativo: andamento produttività. Procedimenti definiti nell'anno (media mensile)




### Appello amministrativo: variazioni percentuali produttività rispetto all'anno precedente



### Appello amministrativo: Arretrato annuo (medi amensile)



### Appello amministrativo: variazione percentuale su anno precedente



### 13.3.3. Procedimenti su sanzioni amministrative

Come si vede dalla tabella e dai grafici che seguono, si possono notare le seguenti tendenze:

Quanto alle iscrizioni di nuovi procedimenti, l'andamento annuale e l'andamento consolidato indicano una tendenza stabile. Nel 2019 si registra un incremento nel consolidato, come conseguenza di una progressiva flessione della produttività.


Quanto alla **produttività**, l'andamento indica un **decremento nel 2019 pari a 14% rispetto all'anno precedente**. Per la prima volta, negli ultimi 5 anni, si assiste alla **formazione di arretrato**.

Anche in questo caso non si può omettere di segnalare la situazione dell'organico di appello, con la *vacatio* degli Uffici di Giudice di appello civile e amministrativo e con l'attività di supplenza assegnata ai giudici penali dell'appello.


SANZIONI AMMINISTRATIVE	2015	2016	2017	2018	2019 (31 ottobre)	
RESIDUO PENDENTE INIZIO ANNO	0	2	3	1	12	27
NUOVI ISCRITTI NELL'ANNO	26	26	24	37	25	
media mensile	2,16	2,16	2	3,08	2,5	
TOTALE STOCK+ISCRITTI	26	28	27	26	37	
media mensile	2,16	2,33	2,25	2,10	3,7	
variazione percentuale sull'anno precedente		+7,69%	-3,57%	-3,70%	+70,76%	
DEFINITO	25	25	26	14	10	
media mensile	4,08	2,08	2,16	1,16%	1	
Variazione percentuale rispetto all'anno precedente		-48,97%	+4%	-46,15%	-14%	
ARRETRATO	0	0	0	0	18	
Media mensile	0	0	0	0	1,8	




### Giudizio su sanzioni amministrative: carico pendente consolidato, stock+iscritti nell'anno (media mensile)



### Sanzioni amministrative: andamento produttività. Procedimenti definiti nell'anno (media mensile)



### Giudizio sanzioni amministrative: variazioni percentuali produttività rispetto all'anno precedente




#### 14. Procedure concorsuali

Come si vede dalla tabella e dai grafici che seguono, si possono notare le seguenti tendenze:


Quanto alle procedure aperte nell'anno, l'andamento annuale indica una tendenza altalenante, mentre il consolidato rimane stabilmente alto.

Quanto alla **produttività**, si registra, dopo un 2018 ancora in crescita **un decremento significativo nei primi mesi del 2019, con un -49,37% rispetto all'anno precedente.**


PROCEDURE CONCORSUALI	2015	2016	2017	2018	2019 (31 ottobre)	
RESIDUO PENDENTI ANNI PRECEDENTI	342	370	362	368	358	349
APERTI	45	24	54	58	22	
media mensile	3,75	2	4,5	4,83	2,2	
STOCK+ISCRITTO	387	394	416	426	380	
media mensile	32,25	32,83	34,66	35,5	38	
variazione % rispetto anno precedente		+1,80%	+5,58%	+2,40%	+7,04%	
DEFINITI (ARCHIVIATI)	17	32	48	64	27	
media mensile	1,41	2,66	4	5,33	2,7	
variazione % rispetto anno precedente		+88,23%	+50%	+33,33%	49,37%	




### Procedure concorsuali: carico pendente consolidato: stock+iscritti nell'anno (media mensile)



### Procedure concorsuali: andamento produttività Procedimenti archiviati nell'anno (media mensile)



### Procedure concorsuali: variazioni percentuali produttività rispetto all'anno precedente (media mensile)



## 15. L'attività dei singoli Magistrati giudicanti

Si riportano di seguito i dati statistici relativi all'attività dei singoli Magistrati, relativa agli anni 2018 (dati aggiornati al 31.12.2018) e 2019 (dati aggiornati al 31.10.2019), così come comunicati dalle rispettive Cancellerie:

### 15.1 Giudici per i Rimedi Straordinari

Dott. VITALIANO ESPOSITO:

#### Rif. Anno 2018

RIMEDI STRAORDINARI	
Fascicoli aperti nel 2018	n. 11
Sentenze depositate nel 2018	n. 11

#### Rif. Anno 2019 (aggiornato al 31.10.2019)

RIMEDI STRAORDINARI	
Fascicoli aperti al 31.10.2019	n. 28
Sentenze depositate al 31.10.2019	n. 19

Prof. FERDINANDO TREGGIARI

#### Rif. Anno 2018

<b>ASTENSIONI - RICUSAZIONI</b>	
Pervenute nel 2018	n. 2
Definite con sentenza nel 2018	n. 1
Pendenti al 31.12.2018	n. 1
<b>QUERELA NULLITATIS</b>	
Pervenute nel 2018	n. 1
Definite con sentenza nel 2018	n. 1
Pendenti al 31.12.2018	n. 0

#### Rif. Anno 2019 (aggiornato al 31.10.2019)

<b>ASTENSIONI - RICUSAZIONI</b>	
Pervenute al 31.10.2019	n. 3
Definite con sentenza al 31.10.2019	n. 0
Pendenti al 31.10.2019	n. 6
<b>QUERELA NULLITATIS</b>	
Pervenute al 31.10.2019	n. 1
Definite con sentenza al 31.10.2019	n. 0
Pendenti al 31.10.2019	n. 1

### 15.2. Giudice della Responsabilità Civile dei Magistrati

Prof. LUIGI BALESTRA

**Rif. Anno 2018**

RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI	
Pendenti al 31.12.2017	n. 2
Pervenute nel 2018	n. 1
Definite con sentenza nel 2018	n. 0
Pendenti al 31.12.2018	n. 3

**Rif. Anno 2019 (aggiornato al 31.10.2019)**

RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI	
Pendenti al 31.12.2018	n. 3
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 1
Definite con sentenza nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 0
Pendenti al 31.10.2019	n. 4

**15.3 Giudici della Terza Istanza**

Dott. LAMBERTO EMILIANI (cessato per dimissioni in data 11 marzo 2019)

**Rif. Anno 2018**

TERZA ISTANZA PENALE	
Fascicoli aperti nel 2018	n. 3
Ordinanze depositate nel 2018	n. 3

Prof. MICHELE SESTA

**Rif. Anno 2018**

TERZA ISTANZA IN MATERIA CIVILE	
Pervenute nel 2018	n. 2
Definite con sentenza nel 2018	n. 2
Pendenti al 31.12.2018	n. 0
QUESTIONI DI GIURISDIZIONE	
Pervenute nel 2018	n. 2
Definite con sentenza nel 2018	n. 2
Pendenti al 31.12.2018	n. 0

**Rif. Anno 2019 (aggiornato al 31.10.2019)**

TERZA ISTANZA IN MATERIA CIVILE	
Pervenute al 31.10.2019	n. 1
Definite con sentenza nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 2
Pendenti al 31.10.2019	n. 1



QUESTIONI DI GIURISDIZIONE	
Pervenute al 31.10.2019	n. 2
Definite con sentenza nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 2
Pendenti al 31.10.2019	n. 3

#### 15.4 Giudici di Appello

Prof. LUCA BARCHIESI (cessato dalle funzioni in data 15 giugno 2019)

##### Rif. Anno 2018

CAUSE CIVILI e di LAVORO (secondo grado)	
Pendenti al 31.12.2017	n. 58
Pervenute nel 2018	n. 0
Sentenze emesse nel 2018	n. 34
Pendenti al 31.12.2018	n. 24

##### Rif. Anno 2019 (aggiornato al 31.10.2019)

CAUSE CIVILI e di LAVORO (secondo grado)	
Pendenti al 31.12.2018	n. 24
Pervenute al 31.10.2019	n. 0
Sentenze emesse nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 26
Pendenti al 31.10.2019	n. 0

Prof. DAVID BRUNELLI

##### Rif. Anno 2018

APPELLO PENALE	
Pendenti al 31.12.2017	n. 42
Pervenute nel 2018	n. 21
Decisioni emesse nel 2018	n. 37
Pendenti al 31.12.2018	n. 26
APPELLO AMMINISTRATIVO	
Pendenti al 31.12.2017	n. 0
Pervenute nel 2018	n. 12
Decisioni emesse nel 2018	n. 1
Pendenti al 31.12.2018	n. 17 (si sono aggiunte 6 di Ferroni)
RICORSI AVVERSO SANZIONI AMMINISTRATIVE	
Pendenti al 31.12.2017	n. 0
Pervenute nel 2018	n. 6 (ereditate da Ferroni)
Definite nel 2018	n. 5
Pendenti al 31.12.2018	n. 0

##### Rif. Anno 2019 (aggiornato al 31.10.2019)

<b>APPELLO PENALE</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 26
Pervenuti nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 24
Decisioni emesse nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 16
Pendenti al 31.10.2019	n. 34
<b>APPELLO AMMINISTRATIVO</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 17
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 4
Decisioni emesse nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 0
Pendenti al 31.10.2019	n. 22
<b>RICORSI AVVERSO SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 6
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 19 (di cui 6 ereditate da altro ruolo)
Sentenze emesse nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 5
Pendenti al 31.10.2019	n. 14

Prof. FRANCESCO CAPRIOLI (presa di servizio 17 aprile 2018)

**Rif. Anno 2018**

<b>APPELLO PENALE</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 0
Pervenute nel 2018	n. 46
Decisioni emesse nel 2018	n. 19
Pendenti al 31.12.2018	n. 27
<b>APPELLO AMMINISTRATIVO</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 0
Pervenute nel 2018	n. 13
Decisioni emesse nel 2018	n. 0
Pendenti al 31.12.2018	n. 15 (di cui 2 ereditate da altro ruolo)
<b>RICORSI AVVERSO DECISIONI COMMISSIONE DI DISCIPLINA PER I PUBBLICI DIPENDENTI</b>	
Fascicoli assegnati nel 2018	n. 1
Decisioni emesse al 31.12.2018	n. 0
<b>RICORSI AVVERSO SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 0
Pervenute nel 2018	n. 6
Definite nel 2018	n. 2
Pendenti al 31.12.2018	n. 0

**Rif. Anno 2019 (aggiornato al 31.10.2019)**

<b>APPELLO PENALE</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 27
Pervenuti nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 21

Decisioni nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 27
Pendenti al 31.10.2019	n. 21
<b>APPELLO AMMINISTRATIVO</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 15
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 4
Decisioni emesse nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 0
Pendenti al 31.10.2019	n. 23
<b>RICORSI AVVERSO DECISIONI COMMISSIONE DI DISCIPLINA PER I PUBBLICI DIPENDENTI</b>	
Fascicoli assegnati al 31.10.2019	n. 0
Decisioni emesse al 31.10.2019	n. 1
<b>RICORSI AVVERSO SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 0
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 18 (di cui 6 ereditate da altro ruolo)
Sentenze emesse nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 5
Pendenti al 31.10.2019	n. 13

Prof. LANFRANCO FERRONI (scomparso il 25 settembre 2018)

**Rif. Anno 2018**

<b>CAUSE CIVILI e di LAVORO (secondo grado)</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 50
Pervenute nel 2018	n. 28
Sentenze emesse nel 2018	n. 9
Arretrato	n. 21
Pendenti al 31.12.2018	n. 69
<b>SETTORE PENALE</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 17
Pervenute nel 2018	n. 1
Definite emesse nel 2018	n. 1
Pendenti al 31.12.2018	n. 0
<b>APPELLO AMMINISTRATIVO</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 8
Pervenute nel 2018	n. 25 (poi trasmesse ai giudici d'appello penale)
Pendente al 31.12.2018	n. 8
Decisioni emesse nel 2018	n. 0
<b>RICORSI AVVERSO SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 1
Pervenute nel 2018	n. 25
Definite nel 2018	n. 7
Pendenti al 31.12.2018	n. 12

**15.5 Commissari della Legge**

**Dott. ROBERTO BATTAGLINO**

**Rif. Anno 2018**

<b>DECISIONE PENALE</b>	
Dibattimenti pendenti al 31.12.2017	n. 73
Rinvii a giudizio assegnati nel 2018	n. 58
Sentenze depositate nel 2018	n. 75
Dibattimenti pendenti al 31.12.2018	n. 54
<b>SENTENZE DI RIABILITAZIONE</b>	n. 15
<b>ROGATORIE INTERNAZIONALI</b>	
Rogatorie pendenti al 31.12.2017	n. 2
Rogatorie iscritte nel 2018	n. 16
Rogatorie evase nel 2018	n. 13
Rogatorie pendenti al 31.12..2018	n. 5
<b>ESECUZIONE PENALE</b>	
Procedimenti assegnati	n. 54

**Rif. Anno 2019 (aggiornato al 31.10.2019)**

<b>DECISIONE PENALE</b>	
Dibattimenti pendenti al 31.12.2018	n. 54
Rinvii a giudizio assegnati nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 33
Sentenze depositate nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 48
Dibattimenti pendenti al 31.10.2019	n. 34
<b>SENTENZE DI RIABILITAZIONE</b>	n. 4
<b>ROGATORIE INTERNAZIONALI</b>	
Rogatorie pendenti al 31.12.2018	n. 5
Rogatorie iscritte nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 10
Rogatorie evase nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 11
Rogatorie pendenti al 31.10.2019	n. 4
<b>ESECUZIONE PENALE</b>	
Procedimenti assegnati	n. 46
<b>COMMISSIONE DI DISCIPLINA PER I PUBBLICI DIPENDENTI</b>	
Procedimenti iscritti e definiti nell'anno	n. 10

**Avv. GIOVANNI BELLUZZI**

**Rif. Anno 2018**

<b>CAUSE CIVILI e di LAVORO</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 427
Pervenuti nel 2018	n. 111
Archiviati nel 2018	n. 117
Sentenze emesse nel 2018	n. 57 totali, nelle seguenti materie: n. 19 materia tributaria

	n. 3 locazione
	n. 5 deliberazione
	n. 8 contrattuale
	n. 12 strumentale opposta
	n. 8 responsabilità aquiliana
	n. 2 interlocutoria
Arretrato al 31 dicembre 2018	n. 0
Pendenti al 31 dicembre 2018	n. 413
<b>ESECUZIONI CIVILI</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 133
Pervenute nel 2018	n. 15
Archivate nel 2018	n. 9
Pendenti al 31.12.2018	n. 139
<b>ISTRUTTORIA DEL GIUDIZIO CIVILE DI APPELLO</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 32
Pervenute nel 2018	n. 24
Archivate nel 2018	n. 5
Pendenti al 31.12.2018	n. 51
<b>GIUDIZI AMMINISTRATIVI (primo grado)</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 6
Pervenute nel 2018	n. 18
Procedimenti definiti nel 2018	n. 14
Arretrato al 31.12.2018	n. 0
Pendenti al 31.12.2018	n. 10

**Rif. Anno 2019 (aggiornato al 31.10.2019)**

<b>CAUSE CIVILI e di LAVORO</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 413
Pervenuti nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 87
Archiviati nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 96
Sentenze emesse nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 57 totali, nelle seguenti materie: tributario: n. 8; locazioni immobili: n. 4; strumentali opposte: n. 8; deliberazioni: n. 5; responsabilità aquiliana: 10; lavoro: 8; obbligazioni 2; contrattuale: 3; opposizioni ad atti esecutivi: 1; ricorsi ISS: 3; azioni di iattanza: 1; interlocutorie: 4
Arretrato al 31.10.2019	n. 3
Pendenti al 31.10.2019	n. 476
<b>ESECUZIONI CIVILI</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 139
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 27
Archivate nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 11
Pendenti al 31.10.2019	n. 155
<b>ISTRUTTORIA DEL GIUDIZIO CIVILE DI APPELLO</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 51
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 26
Archivate nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 1

Pendenti al 31.10.2019	n. 34
<b>GIUDIZI AMMINISTRATIVI (primo grado)</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 10
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 4
Procedimenti definiti nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 5
Arretrato al 31.10.2019	n. 0
Pendenti al 31.10.2019	n. 7
<b>CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ</b>	n. 229

**Avv. ALBERTO BURIANI**

**Rif. Anno 2018**

<b>ISTRUTTORIA PENALE</b>	
Procedimenti penali pendenti al 31.12.2017	n. 42
Procedimenti iscritti nel 2018	n. 57
Procedimenti definiti nel 2018	n. 29 archiviazioni; n. 13 rinvii a giudizio; n. 22 decreti penali/perdoni giudiziali/oblazioni volontarie
Pendenti al 31.12.2018	n. 135
<b>ROGATORIE INTERNAZIONALI</b>	
Rogatorie pendenti al 31.12.2017	n. 8
Rogatorie iscritte nel 2018	n. 28
Rogatorie evase nel 2018	n. 19
Rogatorie pendenti al 31.12.2018	n. 18

**Rif. Anno 2019 (aggiornato al 31.10.2019)**

<b>ISTRUTTORIA PENALE</b>	
Procedimenti penali pendenti al 31.12.2018	n. 135
Procedimenti iscritti nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 8
Procedimenti definiti nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 121, di cui n. 38 archiviazioni; n. 11 rinvii a giudizio; n. 72 decreti penali/perdoni giudiziali/oblazioni volontarie
Pendenti al 31.10.2019	n. 22
<b>DECISIONE PENALE</b>	
Dibattimenti pendenti al 31.12.2018	n. 0
Rinvii a giudizio assegnati nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 44
Sentenze depositate nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 5
Dibattimenti pendenti al 31.10.2019	n. 39
<b>ROGATORIE INTERNAZIONALI</b>	
Rogatorie pendenti al 31.12.2018	n. 18
Rogatorie iscritte nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 36
Rogatorie evase nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 39
Rogatorie pendenti al 31.10.2019	n. 15

Rif. Anno 2018

<b>CAUSE CIVILI e di LAVORO</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 391
Pervenute nel 2018	n. 101
Archivate nel 2018	n. 56
Sentenze emesse nel 2018	n. 38 totali, nelle seguenti materie: n. 12 strumentale opposta n. 6 deliberazione n. 9 responsabilità civile n. 1 obbligazioni n. 7 locazioni immobili n. 1 materia societaria n. 2 interlocutoria
Arretrato al 31 dicembre 2018	n. 70 (di cui n. 42 in cause ereditate da altro ruolo)
Pendenti al 31.12.2018	n. 411
<b>VOLONTARIA GIURISDIZIONE</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 105
Pervenute nel 2018	n. 134
Archivate nel 2018	n. 107
Pendenti al 31.12.2018	n. 132
<b>ESECUZIONI CIVILI</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 41
Pervenute nel 2018	n. 16
Archivate nel 2018	n. 7
Pendenti al 31.12.2018	n. 49
<b>PROCEDURE CONCORSUALI</b>	
Procedure pendenti al 31.12.2017	n. 93
Aperture nel 2018	n. 24
Archiviazioni nel 2018	n. 4
Sentenze di esecutorietà nel 2018	n. 1
Arretrato al 31.12.2018	n. 0
Pendenti al 31.12.2018	n. 89
<b>CONTROLLO DI LEGITTIMITA'</b>	
	n. 1716
<b>COMMISSIONE DI DISCIPLINA PER I PUBBLICI DIPENDENTI</b>	
Procedimenti iscritti e definiti nell'anno	n. 12

Rif. Anno 2019 (aggiornato al 31.10.2019)

<b>CAUSE CIVILI e di LAVORO</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 411
Pervenuti nel 2019 (fino al 31 ottobre)	NB. A seguito del trasferimento ad altro ruolo, il dato non è ricostruibile dal sistema informatico della cancelleria civile
Archiviati nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 16
Sentenze emesse nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 48 totali, nelle seguenti materie: n. 14 contrattuale

	n. 5 strumentale opposta n. 10 responsabilità aquiliana n. 3 delibazione n. 3 materia societaria n. 4 locazione immobili n. 4 obbligazioni n. 1 successioni n. 1 separazione n. 1 materia concorsuale n. 1 vizi <i>locatio operis</i> n. 1 mezzi di conservazione delle garanzie patrimoniali
Arretrato al 31.10.2019	n. 2
Pendenti al 31.10.2019	n. 2 (le altre sono state trasmesse ad altro ruolo al momento dell'assunzione delle funzioni inquirenti)
<b>VOLONTARIA GIURISDIZIONE</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 132
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 20
Archivate nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 28
Pendenti al 31.10.2019	n. 124
<b>ESECUCIONI CIVILI</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 49
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	NB. A seguito del trasferimento ad altro ruolo, il dato non è ricostruibile dal sistema informatico della cancelleria civile
Procedure pendenti al 31.12.2019	n. 0 (trasmesse ad altro ruolo al momento dell'assunzione delle funzioni inquirenti)
<b>PROCEDURE CONCORSUALI</b>	
Procedure pendenti al 31.12.2018	n. 89
Aperture nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 0
Sentenze di esecutorietà emesse nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 2
Arretrato al 31.10.2019	n. 0
Pendenti al 31.10.2019	n. 0 (trasmesse ad altro ruolo al momento dell'assunzione delle funzioni inquirenti)
<b>CONTROLLO DI LEGITTIMITA'</b>	
	n. 384
<b>ISTRUTTORIA PENALE: funzioni assegnate dal 2.04.2019</b>	
Procedimenti pendenti al 31.12.2018	n. 4
Procedimenti iscritti nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 143
Procedimenti definiti nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 23, di cui n. 17 archiviazioni; n. 0 rinvii a giudizio; n. 6 decreti penali/perdoni giudiziali/oblazioni volontarie
Procedimenti pendenti al 31.10.2019	n. 124
<b>ESECUZIONE PENALE: funzioni assegnate dal 2.04.2019</b>	



Procedimenti assegnati nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 31
<b>ROGATORIE INTERNAZIONALI</b>	
Rogatorie pendenti al 31.12.2018	n. 0
Rogatorie iscritte nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 4
Rogatorie evase nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 4
Rogatorie pendenti al 31.10.2019	n. 0

**Avv. GILBERTO FELICI (fino al 30.10.2018)**

<b>DECISIONE PENALE</b>	
Dibattimenti pendenti al 31.12.2017	n. 41
Rinvii a giudizio assegnati nel 2018	n. 12
Sentenze depositate nel 2018	n. 23
Dibattimenti non definiti e/o da fissare	n. 30
<b>ROGATORIE INTERNAZIONALI</b>	
Rogatorie pendenti al 31.12.2017	n. 1
Rogatorie iscritte nel 2018	n. 8
Rogatorie evase nel 2018	n. 8
Rogatorie pendenti al 31.12.2018	n. 1
<b>CAUSE CIVILI e di LAVORO</b>	N.B. attesa la cessazione anticipata dall'ufficio il sistema informatico della cancelleria civile non consente di ricostruire alcuni dati ad una specifica data. Si riportano i dati che si sono potuti ricavare
Pendenti al 31.12.2017	n. 172
Archivate nel 2018	n. 83
Sentenze emesse nel 2018	n. 45
Arretrato al 31.12.2018	n. 11
<b>PROCEDURE CONCORSUALI</b>	
Procedure pendenti al 31.12.2017	n. 192
Aperture nel 2018	n. 0
Archiviazioni nel 2018	n. 26
Sentenze di esecutorietà nel 2018	n. 16
Pendente al 31.12.2018	n. 165

**Avv. FABIO GIOVAGNOLI**

**Rif. Anno 2018**

<b>CAUSE CIVILI e di LAVORO</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 464
Pervenute nel 2018	n. 187
Archivate nel 2018	n. 170
Sentenze emesse nel 2018	n. 55 totali, nelle seguenti materie: n. 17 strumentale opposta n. 5 delibazione n. 14 responsabilità aquiliana n. 16 contrattuale n. 1 locazioni immobili n. 1 stato civile

	n. 1 interlocutoria
Arretrato al 31.12. 2018	n. 22
Pendenti al 31.12.2018	n. 457
<b>VOLONTARIA GIURISDIZIONE</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 2
Pervenute nel 2018	n. 7
Archivate nel 2018	n. 4
Pendenti al 31.12.2018	n. 5
<b>ESECUZIONI CIVILI</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 70
Pervenute nel 2018	n. 33
Archivate nel 2018	n. 14
Pendenti al 31.12.2018	n. 89
<b>ISTRUTTORIA DEL GIUDIZIO CIVILE DI APPELLO</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 64
Pervenute nel 2018	n. 0
Archivate nel 2018	n. 13
Pendenti al 31.12.2018	n. 51
<b>GIUDIZI AMMINISTRATIVI (primo grado)</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 1
Pervenute nel 2018	n. 0
Procedimenti definiti nel 2018	n. 0
Arretrato al 31.12.2018	n. 1
Pendenti al 31.12.2018	n. 1
<b>PROCEDURE CONCORSUALI</b>	
Procedure pendenti al 31.12.2017	n. 81
Aperture nel 2018	n. 0
Archiviazioni nel 2018	n. 12
Sentenze di esecutorietà emesse nel 2018	n. 4
Arretrato al 31.12.2018	n. 0
Pendenti al 31.12.2018	n. 69
<b>CONTROLLO DI LEGITTIMITA</b>	
	n. 2187

**Rif. Anno 2019 (aggiornato al 31.10.2019)**

<b>CAUSE CIVILI e di LAVORO</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 457
Pervenuti nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 88
Sentenze emesse nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 38 totali, nelle seguenti materie: n. 5 contrattuale n. 10 strumentale opposta n. 2 stato civile n. 2 obbligazioni n. 2 locazioni immobili n. 8 ricorso ISS n. 9 responsabilità aquiliana
Archiviati nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 109
Arretrato al 31.10.2019	n. 13
Pendenti al 31.10.2019	n. 436

<b>VOLONTARIA GIURISDIZIONE</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 5
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 6
Archivate nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 5
Pendenti al 31.10.2019	n. 6
<b>ESECUZIONI CIVILI</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 89
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 21
Archivate nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 20
Pendenti al 31.10.2019	n. 90
<b>GIUDIZI AMMINISTRATIVI (primo grado)</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 1
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 7
Procedimenti definiti nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 0
Arretrato al 31.10.2019	n. 1
Pendenti al 31.10.2019	n. 9
<b>PROCEDURE CONCORSUALI</b>	
Procedure pendenti al 31.12.2018	n. 69
Aperture nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 14
Sentenze di esecutorietà emesse nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 1
Arretrato al 31.10.2019	n. 0
Pendenti al 31.10.2019	n. 159
<b>CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ</b>	
	n. 723

**Avv. SIMON LUCA MORSIANI**

**Rif. Anno 2018**

<b>ISTRUTTORIA PENALE</b>	
Procedimenti penali pendenti al 31.12.2017	n. 731
Procedimenti iscritti nel 2018	n. 258
Procedimenti definiti nel 2018	n. 151, di cui n. 67 archiviazioni; n. 12 rinvii a giudizio; n. 72 decreti penali/perdoni giudiziali/oblazioni volontarie
Procedimenti pendenti al 31.12.2018	n. 838
<b>ROGATORIE INTERNAZIONALI</b>	
Rogatorie pendenti al 31.12.2017	n. 3
Rogatorie iscritte nel 2018	n. 2
Rogatorie evase nel 2018	n. 1
Rogatorie pendenti al 31.12.2018	n. 4

N.B. Al 31 dicembre 2018 la cancelleria comunicava che dal registro delle notizie di reato, salva verifica dei singoli procedimenti, risultavano n. 643 procedimenti ancora in fase istruttoria per i quali il programma informatico registrava come "scaduto" il termine per la fase istruttoria.

**Rif. Anno 2019 (aggiornato al 31.10.2019)**

<b>ISTRUTTORIA PENALE</b>	
Procedimenti penali pendenti al 31.12.2018	n. 838
Procedimenti iscritti nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 280
Procedimenti definiti nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 233, di cui n. 145 archiviazioni; n. 21 rinvii a giudizio; n. 67 decreti penali/perdoni giudiziali/oblazioni volontarie
Pendenti al 31.10.2019	n. 885
<b>ROGATORIE INTERNAZIONALI</b>	
Rogatorie pendenti al 31.12.2018	n. 4
Rogatorie iscritte nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 1
Rogatorie evase nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 9
Rogatorie pendenti al 31.10.2019	n. 5

NB: Al 31 ottobre 2019 la cancelleria comunicava che dal registro delle notizie di reato, salva verifica dei singoli procedimenti, risultavano n. 720 procedimenti ancora in fase istruttoria per i quali il programma informatico registrava come "scaduto" il termine per la fase istruttoria.

**Avv. ISABELLA PASINI**

**Rif. Anno 2018**

<b>CAUSE CIVILI e di LAVORO</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 400
Pervenute nel 2018	n. 71
Archivate nel 2018	n. 54
Sentenze emesse nel 2018	n. 44 totali, nelle seguenti materie: n. 11 contrattuale n. 24 strumentale opposta n. 4 delibazione n. 5 interlocutoria
Arretrato al 31 dicembre 2018	n. 31
Pendenti al 31.12.2018	n. 397
<b>VOLONTARIA GIURISDIZIONE</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 156
Pervenute nel 2018	n. 17
Archivate nel 2018	n. 10
Pendenti al 31.12.2018	n. 163
<b>ESECUCIONI CIVILI</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 57
Pervenute nel 2018	n. 15
Archivate nel 2018	n. 7
Pendenti al 31.12.2018	n. 65
<b>ISTRUTTORIA DEL GIUDIZIO CIVILE DI APPELLO</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 32

Pervenute nel 2018	n. 24
Archivate nel 2018	n. 5
Pendenti al 31.12.2018	n. 51
<b>GIUDIZI AMMINISTRATIVI (primo grado)</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 97
Pervenuti nel 2018	n. 20
Procedimenti definiti nel 2018	n. 34
Arretrato al 31 dicembre 2018	n. 67
Pendenti al 31.12.2018	n. 83
<b>PROCEDURE CONCORSUALI</b>	
Procedure pendenti al 31.12.2017	n. 1
Aperture nel 2018	n. 0
Archiviazioni nel 2018	n. 0
Sentenze di esecutorietà emesse nel 2018	n. 0
Arretrato al 31.12.2018	n. 0
Pendenti al 31.12.2018	n. 1

**Rif. Anno 2019 (aggiornato al 31.10.2019)**

<b>CAUSE CIVILI e di LAVORO</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 397
Pervenuti nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 108
Archiviati nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 130
Sentenze emesse nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 45 totali, nelle seguenti materie: n. 10 divorzio n. 2 separazione n. 11 strumentale opposta n. 2 delibazione n. 2 responsabilità aquiliana n. 8 contrattuale n. 5 locazioni immobili n. 1 materia concorsuale n. 3 interlocutoria n. 1 filiazione
Arretrato al 31.10.2019	n. 21
Pendenti al 31.10.2019	n. 460
<b>VOLONTARIA GIURISDIZIONE</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 163
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 57
Archivate nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 72
Pendenti al 31.10.2019	n. 148
<b>ESECUZIONI CIVILI</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 65
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 22
Archivate nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 7
Pendenti al 31.10.2019	n. 80
<b>GIUDIZI AMMINISTRATIVI (primo grado)</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 83
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 17

Procedimenti definiti nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 26
Arretrato al 31.10.2019	n. 60
Pendenti al 31.10.2019	n. 74
<b>PROCEDURE CONCORSUALI</b>	
Procedure pendenti al 31.12.2018	n. 1
Aperture nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 0
Sentenze di esecutorietà emesse nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 0
Archiviazioni nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 0
Arretrato al 31.10.2019	n. 0
Pendenti al 31.10.2019	n. 1

**Dott.ssa VALERIA PIERFELICI**

**Rif. Anno 2018**

<b>CAUSE CIVILI e di LAVORO</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 241
Pervenute nel 2018	n. 162
Archivate nel 2018	n. 138
Sentenze emesse nel 2018	n. 127 totali, nelle seguenti materie: n. 65 divorzio n. 23 contrattuale n. 12 diritti reali n. 2 strumentale opposta n. 13 stato e capacità n. 4 delibazione n. 1 materia societaria n. 7 interlocutoria
Arretrato al 31.12.2018	n. 0
Pendenti al 31.12.2018	n. 265
<b>VOLONTARIA GIURISDIZIONE</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 2
Pervenute nel 2018	n. 1
Archivate nel 2018	n. 1
Pendenti al 31.12.2018	n. 2
<b>ESECUZIONI CIVILE</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 55
Pervenute nel 2018	n. 16
Archivate nel 2018	n. 15
Pendenti al 31.12.2018	n. 56
<b>ISTRUTTORIA DEL GIUDIZIO CIVILE DI APPELLO</b>	
Pendenti al 31.12.2017	n. 26
Pervenute nel 2018	n. 21
Archivate nel 2018	n. 4
Pendenti al 31.12.2018	n. 43

PROCEDURE CONCORSUALI	
Procedure pendenti al 31.12.2017	n. 1
Aperture nel 2018	n. 34
Sentenze di esecutorietà emesse nel 2018	n. 0
Archiviazioni nel 2018	n. 1
Arretrato al 31.12.2018	n. 0
Pendenti al 31.12.2018	n. 34

**Rif. Anno 2019 (aggiornato al 31.10.2019)**

CAUSE CIVILI e di LAVORO	
Pendenti al 31.12.2018	n. 265
Pervenuti nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 132
Archiviati nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 130
Sentenze emesse nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 84 totali, nelle seguenti materie: n. 36 divorzio n. 1 modifica condizioni sep. div. n. 2 adozione n. 11 contrattuale n. 9 responsabilità aquiliana n. 2 diritti reali n. 6 stato e capacità n. 2 delibazione n. 1 materia societaria n. 10 lavoro n. 1 <i>actio ad exhibendum</i> n. 1 materia concorsuale n. 1 interlocutoria n. 1 mezzi conservazione garanzia patrimoniale
Arretrato al 31.10.2019	n. 3 (ereditato da altro ruolo)
Pendenti al 31.10.2019	n. 313
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	
Pendenti al 31.12.2018	n. 2
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 39
Archivate nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 29
Pendenti al 31.10.2019	n. 11
ESECUCIONI CIVILI	
Pendenti al 31.12.2018	n. 56
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 18
Archivate nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 13
Pendenti al 31.10.2019	n. 61
ISTRUTTORIA DEL GIUDIZIO CIVILE DI APPELLO	
Pendenti al 31.12.2018	n. 2
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 20
Archivate nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 0
Pendenti al 31.10.2019	n. 22
PROCEDURE CONCORSUALI	

Procedure pendenti al 31.12.2018	n. 34
Aperture nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 17
Sentenze di esecutorietà emesse nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 10
Arretrato al 31.10.2019	n. 0
Pendenti al 31.10.2019	n. 107
<b>CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ</b>	n. 154

**AVV. MASSIMILIANO SIMONCINI (presa di servizio come Commissario il 28.3.2019)**

**Rif. Anno 2019**

<b>CAUSE CIVILI e di LAVORO</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 0
Pervenuti nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 72
Sentenze emesse nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 29 totali, nelle seguenti materie: n. 13 materia societaria n. 1 vizi <i>locatio operis</i> n. 3 delibazione n. 8 responsabilità aquiliana n. 1 contrattuale n. 1 locazione immobili n. 2 strumentale opposta
Archiviati nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 36
Arretrato al 31.10.2019	n. 10 (da ruolo ereditato)
Pendenti al 31.10.2019	Il dato, non è stato ancora estrapolato, in quanto il Commissario è subentrato nel ruolo di altri colleghi. Sarà comunicato nella relazione 2019.
<b>VOLONTARIA GIURISDIZIONE</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 0
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 16
Archivate nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 11
Pendenti al 31.10.2019	n. 5
<b>ESECUZIONI CIVILI</b>	
Pendenti al 31.12.2018	n. 2
Pervenute nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 11
Archivate nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 2
Pendenti al 31.10.2019	n. 11
<b>PROCEDURE CONCORSUALI</b>	
Procedure pendenti al 31.12.2018	n. 0
Aperture nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 0
Sentenze di esecutorietà emesse nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 2
Arretrato al 31.10.2019	n. 0
Pendenti al 31.10.2019	n. 82

**Avv. ANTONELLA VOLPINARI**

**Rif. Anno 2018**

<b>ISTRUTTORIA PFNALE</b>	
---------------------------	--



Procedimenti penali pendenti al 31.12.2017	n. 95
Procedimenti iscritti nel 2018	n. 276
Procedimenti definiti nel 2018	n. 209, di cui n. 36 archiviazioni; n. 42 rinvii a giudizio; n. 131 decreti penali/perdoni giudiziali/oblazioni volontarie
Pendenti al 31.12.2018	n. 162
<b>ROGATORIE INTERNAZIONALI</b>	
Rogatorie pendenti al 31.12.2017	n. 4
Rogatorie iscritte nel 2018	n. 21
Rogatorie evase nel 2018	n. 15
Rogatorie pendenti al 31.12.2018	n. 10

**Rif. Anno 2019 (aggiornato al 31.10.2019)**

<b>ISTRUTTORIA PENALE</b>	
Procedimenti penali pendenti al 31.12.2018	n. 162
Procedimenti iscritti nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 133
Procedimenti definiti nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 60 archiviazioni; n. 56 rinvii a giudizio; n. 34 decreti penali/perdoni giudiziali/oblazioni volontarie
Pendenti al 31.10.2019	n. 145
<b>ROGATORIE INTERNAZIONALI</b>	
Rogatorie pendenti al 31.12.2018	n. 13
Rogatorie iscritte nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 34
Rogatorie evase nel 2019 (fino al 31 ottobre)	n. 37
Rogatorie pendenti al 31.10.2019	n. 10

## 16. L'attività degli Uditori giudiziari

NOTA: si indicano di seguito le schede autocompilate dagli Uditori Commissariali che riassumono il lavoro svolto. Si tratta di un'innovazione rispetto al passato, per la quale, purtroppo, non è mai stato predisposto un sistema di censimento (informatico o cartaceo) così come avviene per i Commissari della Legge e i Magistrati delle giurisdizioni superiori.

Si tratta pertanto di un primo tentativo di omogeneizzare dati (anche a fini di comparabilità) riguardanti il lavoro giudiziario degli Uditori Commissariali che, non trovando conforto in ricognizioni da parte delle Cancellerie, non consentono un rilievo analitico dei procedimenti né l'oggettiva valutazione dei carichi lavorativi, la cui quantificazione allo stato, sia numerica sia qualitativa, comporta la disamina di ciascun fascicolo di causa. Si tratterà pertanto in prospettiva di affinare gli strumenti per offrire una ricognizione sempre più accurata.

MANUELA ALBANI

### LAVORO GIUDIZIARIO

(Commissario della Legge Alberto Buriani – Anno 2018)

ISTRUTTORIA PENALE	
Procedimenti assegnati in delega	n. 296
Procedimenti demandati	n. 18
Bozze/minute di provvedimenti a contenuto decisorio	n. 51 archiviazioni
	n. 4 rinvii a giudizio
	n. 22 decreti penali

ROGATORIE INTERNAZIONALI	
Rogatorie passive demandate	n. 18

(Giudice d'Appello Civile Prof. Lanfranco Ferroni)

APPELLO CIVILE	
Bozze/minute di sentenze	n. 5

### LAVORO EXTRAGIUDIZIARIO

DISCENZA
Seminari n. /
Convegni n. 1 (tavola rotonda sul tema "Il diritto all'equo processo sancito dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo a 10 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 93/2008")

ELISA BECCARI

### LAVORO GIUDIZIARIO

ISTRUTTORIA PENALE	
Procedimenti assegnati in delega	n. 340. Di questi, n. 28 erano nella titolarità del Commissario Morsiani - di cui n. 23 iscritti nel 2017 ma delegati alla sottoscritta solo nel 2018 - ed i restanti erano nella titolarità del Commissario Volpinari.  NB. Tale numero complessivo <u>non</u> include i p.p. aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 204 bis c.p., non essendo la sottoscritta in possesso di tale informazione in data odierna; gli stessi ammontano a svariate decine (di cui era titolare il Commissario Volpinari)
Procedimenti demandati	n. 36. Tutta l'attività svolta al di fuori di deleghe mi veniva demandata dal Commissario Volpinari.
Bozze/minute provvedimenti a contenuto decisorio	n. 50 archiviazioni  NB: il numero complessivo di archiviazioni <u>non</u> include le archiviazioni predisposte nei p.p. aperti per il reato di cui all'art. 204 c.p. e nei p.p. di cui al R.I. ignoti)
	n. 29 rinvii a giudizio
	- n. 106 decreti penali - n. 28 oblazioni volontarie (Comm. Volpinari) - n. 9 perdoni giudiziali (Comm. Volpinari) - n. 1 ingiunzione

DECISIONE PENALE	
Partecipazione ad istruttoria dibattimentale	n. 1 (Commissario Felici)

ROGATORIE INTERNAZIONALI
--------------------------

Rogatorie passive demandate	n. 5 (Commissario Volpinari)
-----------------------------	------------------------------

APPELLO CIVILE	
Bozze/minute di sentenze	n. 7 (Giudice d'Appello Prof. Ferroni)

### LAVORO EXTRAGIUDIZIARIO

DISCENZA	
Seminari n. 1 (corso di formazione organizzato presso la Scuola Superiore di Magistratura italiana in materia di corruzione)	

AURORA FILIPPI

### LAVORO GIUDIZIARIO

- *Commissario della Legge* **Gilberto Felici\*** -

DECISIONE PENALE	
Partecipazione ad istruttoria dibattimentale	n. 11 udienze
Bozze/minute di provvedimenti motivati demandati	n. 2
Bozze/minute di sentenze	n. 19 (tra cui la sentenza emessa nel p.p. 306/2010, provvedimento di complessità eccezionale e senza precedenti, sia per l'elevato numero di notizie di reato, imputati, documenti di natura contabile, bancaria, finanziaria, che per gli aspetti innovativi da trattare)

PROCEDURE CONCORSUALI	
Procedure assegnate in delega	n. 153
Procedure demandate	n. 68
Bozze/minute di sentenze	n. 18

\*La collaborazione con il Giudice Felici si intende dal 1 gennaio 2018 al 30 settembre 2018, data in cui il Commissario della Legge de quo è cessato dall'incarico.

- *Commissario della Legge Roberto Battaglino\** -

DECISIONE PENALE	
Partecipazione ad istruttoria dibattimentale	n. 4 udienze
Bozze/minute di provvedimenti motivati demandati	n. 1
Bozze/minute di sentenze	n. 7

ESECUZIONE PENALE	
Fascicoli demandati	n. 7
Bozze/minute di provvedimenti demandati	n. 28

\*La collaborazione con il Giudice Battaglino si intende dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018.

- *Commissario della Legge Fabio Giovagnoli\** -

PROCEDURE CONCORSUALI	
Procedure demandate	n. 24

\*La collaborazione con il Giudice Giovagnoli si intende dal 20 novembre 2018 al 31 dicembre 2018.

- *Giudice d'Appello Prof. Lanfranco Ferroni\** -

APPELLO CIVILE	
Bozze/minute di sentenze	n. 5

\*La collaborazione con il Giudice Ferroni si intende da maggio a settembre 2018.

## LAVORO EXTRAGIUDIZIARIO

DISCENZA	
n. 2 Seminari	<p><i>“Workshop for Judges and Prosecutors: Experiences, Challenges and Best Practices”</i> (Gafi, Moneyval, Ocse)</p> <p><i>“La ricchezza di fonte illecita e le indagini finanziarie di nuova generazione”</i> (Scuola Superiore della Magistratura)</p>
n. 2 Convegni	<p><i>“Il diritto all’equo processo sancito dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo a 10 anni dall’entrata in vigore della Legge n. 93/2008”</i> (Camera penale)</p> <p><i>“The United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism”</i> (Ambasciata Britannica)</p>

ORGANISMI INTERNAZIONALI		
<i>CEDU – Superior Court Network</i>	focal point	risposte a 6 quesiti*
		partecipazione ad 1 gruppo di lavoro
<i>Moneyval</i>	rappresentante del Tribunale in seno al Gruppo di lavoro interdipartimentale costituito dal Congresso di Stato (delibera n. 1 del 23 ottobre 2018)	partecipazione alla riunione plenaria del comitato incontri settimanali con le autorità coinvolte nel monitoraggio riunioni della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale studio della metodologia di valutazione GAFI nonché all’analisi dei rapporti di valutazione di altri Paesi
<i>Eurojust</i>		tavolo di lavoro

LAVORO GIUDIZIARIO

PER IL GIUDICE D'APPELLO LANFRANCO FERRONI

APPELLO CIVILE	
Bozze/minute di sentenze	n.4
Bozze di provvedimenti istruttori motivati	n. 1

PER IL CDL VALERIA PIERFELICI

CAUSE CIVILI e di LAVORO	
Cause assegnate in delega	Le cause in materia di interdizione e inabilitazione, divorzio, diritti reali, contrattuali, nomina di arbitri, adempimenti di competenza per ricorsi per <i>restitutio in integrum</i> , cause in materia societaria, cause in materia di responsabilità medica, successioni, istruzione dei procedimenti in appello, separazione (tutte con delega tabellare)
Bozze/minute di provvedimenti istruttori a contenuto decisorio demandati	Ricompresi nelle cause sopra indicate
Bozze/minute di sentenze	0

ESECUZIONE CIVILE	
Cause assegnate in delega	Cause in materia di esecuzione civile
Cause demandate	n. 0

VOLONTARIA GIURISDIZIONE	
Fascicoli assegnati in delega	accettazione di eredità con beneficio d'inventario
Fascicoli demandati	n. 0

PER IL CDL GIOVANNI BELLUZZI

CAUSE CIVILI e di LAVORO	
Cause assegnate in delega	Le cause in materia di responsabilità aquiliana e procedure sommarie documentali, ivi compresi gli eventuali giudizi di opposizione ad esse (delega generale)
Bozze/minute di provvedimenti istruttori a contenuto decisorio demandati	Ricompresi nelle cause sopra indicate
Bozze/minute di sentenze	0

### PER IL CDL GILBERTO FELICI

CAUSE CIVILI e di LAVORO	
Cause assegnate in delega	Le cause in materia di lavoro subordinato (con delega tabellare), giudizi di opposizione a provvedimenti adottati nelle procedure concorsuali assegnate al Commissario della Legge e cause in materia di diritto industriale (con deleghe assegnate per ciascun fascicolo)
Bozze/minute di provvedimenti istruttori a contenuto decisorio demandati	Ricompresi nelle cause sopra indicate
Bozze/minute di sentenze	4 in materia di diritto industriale, segni distintivi, concorrenza sleale e diritto d'autore  24 in materia di lavoro subordinato  4 in materia di opposizione al progetto di stato passivo  2 in materia di deliberazione di sentenze

ESECUZIONE CIVILE	
Cause assegnate in delega	Cause in materia di esecuzione civile (tutte con delega tabellare)
Cause demandate	n. 0

ALTRO	
Con riferimento al lavoro extragiudiziario, si conferma tutto quanto già rappresentato con la relazione già inviata all'attenzione del Dirigente, così come per ogni altro dato non contenuto nella presente scheda, che costituisce una semplice integrazione di quanto già rappresentato nella suddetta relazione.	



### LAVORO GIUDIZIARIO

CAUSE CIVILI e di LAVORO	
Cause assegnate in delega	tutte quelle in delega generale CdL Di Bona e Giovagnoli in particolare nuove ed archiviate nel 2018: <ul style="list-style-type: none"><li>• giudice delegante Felici: 3 nuove cause e 6 archiviate;</li><li>• giudice delegante di Bona: 96 nuove cause e 46 archiviate;</li><li>• giudice delegante Giovagnoli: 52 nuove cause e 101 archiviate</li></ul>
Bozze/minute di provvedimenti istruttori a contenuto decisorio demandati	n. 220 per tutti i fascicoli di causa e tutti i deleganti

ESECUZIONE CIVILE	
Cause assegnate in delega	tutte quelle in delega generale CdL Di Bona e Giovagnoli

### LAVORO EXTRAGIUDIZIARIO

DISCENZA	
Seminari n. 1	

DOCENZA	
Lezioni n. 1	

ELIA ZAGHINI

## LAVORO GIUDIZIARIO

(COMMISSARIO MORSIANI)

ISTRUTTORIA PENALE	
Procedimenti assegnati in delega	n. 69 circa
Procedimenti demandati	n. 60 circa
Bozze/minute provvedimenti a contenuto decisorio	n. archiviazioni: 31 circa
	n. rinvii a giudizio: 11 circa
	n. decreti penali: 87 circa

ALTRO
si fa presente che, come rilevato nella precedente relazione prot. 6/UC/EZ/2019 con provvedimento dell'allora Magistrato Dirigente prof. Lanfranco Ferroni dell'8 maggio 2018 (prot. 20/2018/MD) l'assegnazione al settore civile è stata sostituita con l'assegnazione al settore penale. Il sottoscritto ha quindi svolto attività per delega del Commissario della Legge dott. Simon Luca Morsiani con il quale è proseguita la formazione nel settore dell'istruttoria penale con assegnazione che perdura a tutt'oggi.

(COMMISSARIO VALERIA PIERFELICI)

CAUSE CIVILI e di LAVORO	
Cause assegnate in delega	delega generale materia di risoluzione del contratti di locazione finanziaria e di mutuo bancario (con la banca parte attrice) e relative garanzie
Bozze/minute di sentenze	n. 7

ESECUZIONE CIVILE	
Cause assegnate in delega	delega generale con riferimento ai fascicoli di esecuzione in materia di risoluzione del contratti di locazione finanziaria e di mutuo bancario (con la banca parte attrice) e relative garanzie.

## LAVORO EXTRAGIUDIZIARIO

DISCENZA
Seminari n. 1

ALTRO

si fa presente che, come rilevato nella precedente relazione prot. 6/UC/EZ/2019 con provvedimento dell'allora Magistrato Dirigente prof. Lanfranco Ferroni dell'8 maggio 2018 (prot. 20/2018/MD) l'assegnazione al settore civile è stata sostituita, con effetto immediato, con l'assegnazione al settore penale.

## 17. Considerazioni finali

A conclusione della presente relazione si ritiene opportuno portare all'attenzione delle Istituzioni della Repubblica, degli operatori e dei cittadini alcune considerazioni finali.

Va innanzitutto messo in evidenza come il biennio 2018-2019 non possa essere considerato un periodo di transizione ordinaria dell'ordinamento giudiziario sammarinese. Il susseguirsi nell'arco di pochi mesi di ben tre Dirigenti effettivi e di un coordinatore nel periodo di *vacatio*, oltre che la scelta di ricorrere, da ultimo, a un Dirigente esterno i cui presupposti di nomina, com'è noto, risiedono, a termini dell'art. 6 l.q. 145/2003, in "circostanze straordinarie", dimostrano la complessità, per non dire la gravità, della situazione che ha investito il Tribunale e conseguentemente l'amministrazione della giustizia.

Una situazione complessa, testimoniata anche da un certo numero di procedimenti penali e amministrativi (poco meno di una ventina) che, coinvolgendo magistrati, hanno fatto nuovamente riemergere, da un lato la questione delle ricusazioni/astensioni a catena (già precedentemente giunta all'attenzione del Collegio Garante nel 2004), dall'altro hanno messo in evidenza l'assenza di un procedimento disciplinare, quale sede in cui affrontare, là dove possibile, e con la dovuta gradualità di eventuali sanzioni, l'eventuale responsabilità di singoli magistrati, evitando che certe situazioni di criticità si accrescano fino a sbocciare drammaticamente in veri e propri procedimenti giurisdizionali.

A ciò si aggiunga che anche sull'assetto normativo dell'ordinamento giudiziario si sono palesate criticità, come dimostrato anche dall'elevatissimo numero (comparativamente con i decenni precedenti) di interventi del Collegio Garante di costituzionalità delle norme in sede di sindacato di legittimità, sia in sede di giudizio incidentale che su ricorso in via diretta di minoranze parlamentari.

Peraltro, il ricorso alla giurisdizione di costituzionalità costituisce anche un'opportunità, in quanto consente di conformare procedimenti e assetti ad una maggiore rispetto del principio di legalità costituzionale, presidiato da valori fondamentali come la separazione dei poteri.

Si tratta di una situazione che non sempre ha potuto essere risolta sulla base del diritto vigente, ma richiede, per espressa indicazione del giudice della costituzionalità, talvolta anche interventi normativi che spetta al legislatore assumere e che solo in via surrogatoria potrebbero essere definiti in sede di giudizio di costituzionalità.

Su un diverso, ma non meno importante piano, si deve ribadire la gravissima e preoccupante carenza del personale assegnato al Tribunale, sia per ciò che riguarda quello di magistratura (a cominciare dalle vacanze dell'ufficio di Giudice per la Terza istanza penale e di Giudice d'Appello e di Terza istanza per la Responsabilità Civile dei Magistrati, oltre che dei supplenti per ogni grado di tale ufficio), sia, in termini persino drammatici, con riferimento al personale amministrativo, cronicamente sotto organico rispetto alle previsioni del fabbisogno, ma ormai in condizioni che mettono a rischio la possibilità di assicurare le

condizioni minime di buon funzionamento del Tribunale, come in alcune occasioni si è già corso il rischio che accadesse. Né è possibile contare oltremodo sullo spirito di abnegazione ampiamente dimostrato dal personale in servizio, continuamente chiamato a supplire il grave deficit con continue, onerose, funzioni di supplenza.

A fronte di questi dati allarmanti, che avrebbero potuto giustificare un andamento invariato o addirittura ulteriormente involutivo del servizio di amministrazione della giustizia, si è, invece, riscontrato, come asseverato dai dati forniti, un quadro molto incoraggiante quanto alla efficienza e produttività dei vari uffici giudiziari.

Rinviando alle tabelle e ai grafici dettagliatamente illustrati, si può sinteticamente affermare che pressoché in ogni settore rilevante si riscontrano significativi incrementi di *performance* rispetto agli anni precedenti. Incrementi a volte iniziati già nel 2018 (come nel caso della decisione civile di I grado), ma decisamente impostisi nei primi dieci mesi del 2019.

In tale ultimo periodo **non pare iperbolico valutare i risultati talora sorprendenti**. Si pensi al caso dei **procedimenti definiti sia in sede di istruttoria penale (+ 49,1 % rispetto al 2018); sia in sede di decisione civile (+ 24,1 % rispetto al 2018 nell'emanazione di sentenze definitive) e, soprattutto, all'abbattimento dell'arretrato civile, pari a quasi la metà (-48,3%) rispetto all'anno precedente**.

Ancora, sempre con riferimento al 2019, si riscontrano dati positivi o molto positivi nei settori delle rogatorie passive (+ 114,28%) e della volontaria giurisdizione (+42,62%).

I dati di segno negativo vanno, invece, distinti in due grandi categorie. Da un lato ci sono quelli che, non costituiscono un dato di particolare allarme, in quanto, seppur negativi, si collocano in un recente *trend* di evidente recupero (si pensi ad esempio all'archiviato nel settore delle esecuzioni civili che nel 2019 ha invertito la tendenza dell'anno precedente passando da un -40% del 2018 rispetto all'anno precedente, ad un - 5,3% nel 2019 in confronto al 2018). Sempre in questa categoria possono essere collocate quelle *performances* che possono essere migliorate con interventi di tipo organizzativo nella distribuzione del lavoro per consentire agli uffici giudiziari interessati un recupero di produttività (si pensi al settore amministrativo di I grado e a quello della decisione penale; relativamente a quest'ultimo il cui dato negativo si spiega chiaramente anche con la concentrazione della funzione in un unico giudicante nel periodo tra il 1 novembre 2018 e il 2 aprile 2019).

Discorso a parte merita, invece, il giudizio d'appello civile e amministrativo, su cui si concentrano i dati più negativi. Le risultanze mostrano con evidenza palmare gli effetti della vacanza nell'ufficio di giudice civile e amministrativo d'appello, coperto fino al settembre 2018 da due unità di personale. Il dato riguarda purtroppo sia la produttività in termine di sentenze -27,4% e -100% rispetto al 2018, rispettivamente nel settore civile e nel settore amministrativo), sia l'ammontare dell'arretrato (+580% e +192,4% rispetto al 2018, rispettivamente nel settore civile e amministrativo). Analoghi considerazioni valgono per i giudizi avverso sanzioni amministrative (definito: - 14%)

Tale situazione, peraltro, ha determinato contraccolpi sull'ufficio dell'appello penale (-7,8% rispetto al 2018) in conseguenza delle sostituzioni operate dai giudici di appello penale con riferimento alle urgenze civili e amministrative.

E' pertanto ragionevole ritenere che l'immissione in organico di due giudici di appello civile e amministrativo potrà consentire nel medio periodo di ristabilire *performances* positive allineate a quelle degli altri uffici.

Altro dato problematico riguarda il tema della c.d. prescrizione processuale. La menzionata sentenza del Collegio Garante (1/2020) ha però offerto una ricostruzione costituzionalmente ortodossa della disciplina (con annullamento delle previsioni incostituzionali) che consente di ammortizzare in parte gli effetti negativi di tale stato di cose, in attesa che si chiariscano in modo esaustivo le relative cause originanti.

In conclusione, sulla scorta dei dati raccolti, è lecito ritenere che - malgrado le preoccupazioni e la necessaria costante tensione verso indici di miglioramento - **le luci superino di gran lunga le ombre**. Se, infatti, i nodi maggiormente critici (la situazione dell'appello civile e amministrativo e della prescrizione processuale) sono chiaramente conseguenza di specifiche e identificabili cause, aggredite le quali è ben possibile immaginare una prossima inversione di tendenza, per ciò che riguarda i risultati positivi si può ritenere che il tempo possa giocare a favore di una ancora maggiore efficienza del sistema.

**Gli effetti positivi non riguardano solo un dato quantitativo, ma anche la possibilità nel medio periodo di invertire la tendenza di un "percepito" della condizione della giustizia a San Marino, da troppo tempo interpretata come affetta da mali incurabili e cronici.**

**Paventate letture in termini di "irrimediabilità" della situazione, malgrado le semplificazioni che talvolta emergono nel dibattito pubblico, si dimostrano oggi non corrette. La riduzione di quasi la metà dell'arretrato civile in dieci mesi, così come la maggiore efficienza dell'istruttoria penale (che è la premessa di processi più spediti) non possono che essere dati di evidente incoraggiamento (anche rispetto ai futuri rischi di "prescrizione processuale").**

Hanno certamente concorso, in questa direzione, l'impegno e l'abnegazione dei magistrati e dei funzionari amministrativi, oltre che la leale collaborazione (e finanche la "comprensione") dimostrata dalla classe forense, cui va il mio personale, ringraziamento.

A migliorare ulteriormente le condizioni, potranno senz'altro concorrere gli interventi di *governance* che ci si augura verranno messi in atto nel prossimo futuro, sia con riferimento alle gravi carenze di personale (amministrativo e giudiziario) denunciate, sia con riferimento a riforme relative all'ordinamento giudiziario, sia quelle relative a discipline di diritto, sostanziale e processuale, che potrebbero decisamente migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività giurisdizionale, la relativa efficienza ed efficacia e, infine, la realizzazione di una "giustizia" nel senso più compiuto del termine.

La prospettiva di un'imminente revisione delle Disposizioni sulla ripartizione del lavoro giudiziario

(cui questo Dirigente si dedicherà nelle prossime settimane) potrà senz'altro servire a migliorare, come si è detto, l'organizzazione della stessa la quale, sia consentito dirlo, le attuali Disposizioni sembrano comunque aver contribuito a razionalizzare.

A ciò si aggiunga che la prospettiva di una seria, e assolutamente ben possibile, informatizzazione dei procedimenti potrebbe costituire veramente il punto di svolta per le *performances* del Tribunale.

L'impegno futuro, però, non potrà limitarsi solo a questo.

E' assolutamente evidente che, accanto ai risultati quantitativi, sarà necessario introdurre meccanismi di verifica qualitativa, sia al fine di meglio distribuire i carichi tra i magistrati, che di predisporre condizioni più attendibili di verifica della professionalità degli stessi.

Questo Dirigente, ringraziando ancora le Istituzioni della Repubblica per la costante disponibilità dimostrata e per l'opportunità offerta nello svolgimento del presente incarico, desidera manifestare la propria riconoscenza in particolare verso tutti gli operatori del settore giustizia in senso stretto (magistrati, avvocati, forze di polizia, cancellieri e personale amministrativo) per l'impegno profuso, in condizioni spesso estremamente complesse, nel collaborare pazientemente per il raggiungimento dei risultati il cui merito va agli stessi riconosciuto.

Alle istituzioni esterne all'ordinamento giudiziario in senso stretto, ma pur sempre attori fondamentali per assicurare la funzionalità dell'amministrazione della giustizia (Segreteria alla Giustizia, Segreteria istituzionale, Dirigenza della Funzione pubblica nelle varie articolazioni interessate) si esprime la riconoscenza per la sensibilità istituzionale e la leale collaborazione dimostrata in ogni occasione.

Le sfide che attendono il Tribunale sono certamente ancora molto impegnative; tuttavia, si consolida la convinzione che, nel medio periodo, possano essere vinte.

San Marino, 3 febbraio 2020/2019 d.f.R.

Il Dirigente del Tribunale  
Prof. Avv. Giovanni Guzzetta



ALLEGATI:  
RELAZIONE PROCURATORE DEL FISCO



## APPENDICE

### RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLA PROCURA FISCALE PER L'ANNO 2018 (con aggiornamento al 30 Ottobre 2019 – a cura della Procura Fiscale)

#### 1. Premessa

Dall'Agosto 2016 due Magistrati svolgono le funzioni di Procuratore del Fisco.

Come noto, il Procuratore del Fisco è una “parte pubblica che interviene obbligatoriamente nel procedimento penale al fine di stimolare e controllare l’attuazione della pretesa punitiva dello Stato e vegliare sulla correttezza formale degli atti, sulla esatta applicazione della Legge e sulla giusta amministrazione della giustizia, assolvendo così ad una funzione di garanzia della regolarità del processo” (P. Gualtieri, *Il Procuratore del Fisco nel processo penale sammarinese*, in *Archivio Penale*, 1995, p.42). In tale ottica il Procuratore del Fisco è chiamato a svolgere diverse funzioni, di seguito brevemente riepilogate.

Il Procuratore del Fisco è tenuto a fornire il parere vincolante sulle proposte di archiviazione del procedimento effettuate dal Giudice Inquirente (art.135 c.p.p.); in caso di rinvio a giudizio, interviene nel dibattimento a sostenere le ragioni del Fisco (che potrebbero anche non coincidere con l'accusa).

Oltre al parere di cui all'art. 135 c.p.p., la Procura Fiscale fornisce il parere nella procedura prevista dall'art 6, comma 4, della legge 17 Giugno 2008 n. 93 (avocazione), nonché il parere in merito alla concessione del perdono giudiziale ex art. 7 della richiamata legge 26 novembre 1997 n. 139 e successive modifiche.

Attualmente la Procura Fiscale presenza a tutte le udienze dibattimentali nei giudizi di primo grado, appello, terza istanza, Rimedi Straordinari, Collegio Garante, esecuzione penale.

La Procura Fiscale deposita memorie scritte in fase di appello (ex artt. 197,157,158 c.p.p.), nei ricorsi in Terza Istanza, nella procedura per revisione e (se interessato alla causa) nei casi di sindacato di legittimità costituzionale.

Il Procuratore del Fisco interviene nei giudizi di ricusazione presentando memorie conclusionali (Legge 16 Settembre 2011 N.139)

Il Procuratore del Fisco può:

- appellare contro tutte le sentenze sia di condanna che di assoluzione (art.187 c.p.p.)
- proporre reclamo al Giudice delle Appellazioni Penali, avverso i provvedimenti in materia di misure di coercizione personale o patrimoniale ovvero di sequestri o della loro convalida: entro dieci giorni dalla loro notificazione od esecuzione. (art. 56 c.p.p.)
- proporre reclamo avverso tutti i provvedimenti del Giudice dell'esecuzione (art.203 ter c.p.p.)
- proporre opposizione avverso i decreti penali (Legge 31 Marzo 2014 n. 42).
- ricorrere al Giudice per la Terza Istanza Penale in merito alla legittimità di provvedimenti cautelari reali e personali adottati nel corso del giudizio o sulla esecuzione della pena. (Art.25, comma 1 Legge qualificata 25 aprile 2003 n.55)
- richiedere la revisione di una sentenza di condanna ovvero di assoluzione con applicazione di misure di sicurezza o di confisca ovvero di un decreto penale di condanna, passati in giudicato (art.200 c.p.p.)
- avanzare richiesta di verifica di legittimità costituzionale, in via incidentale, nell'ambito di giudizi pendenti presso gli organi giurisdizionali della Repubblica, con apposita istanza scritta (Art.13 L.Q. 55/2003).
- se vi è fondata ragione di temere che nel corso del processo il patrimonio del debitore si disperda, avanzare istanza al Giudice per richiedere l'iscrizione anticipata del privilegio nei registri dell'Ufficio del Registro e Conservatoria, quanto ai beni immobili, ed il sequestro, quanto ai beni mobili, per una somma presumibilmente corrispondente a quella che verrà liquidata per il credito (Art. 2 della legge 29 luglio 2013 n.100 che ha modificato l'art.145 del codice penale).
- in materia di rogatorie, impugnare i decreti di *exequatur* (art. 30); ricorrere per motivi di legittimità al Giudice per la Terza Istanza Penale (art.29, 30, 32). In caso di reclamo interviene depositando memorie conclusionali. Il Procuratore del Fisco può inoltre proporre reclamo al giudice d'appello per i motivi previsti dal diritto interno (art.35) (Legge 30 luglio 2009 n.104 come modificata con legge 23 luglio 2010 n.128).

Ulteriori funzioni sono attribuite al Procuratore del Fisco dalle seguenti Leggi:

Legge 26 aprile 1986 n. 49 Riforma del diritto di famiglia,

- Legge 20 luglio 1999 n.83 Legge in materia di adozioni di minori stranieri,
- Legge 20 novembre 2018 n.147 Regolamentazione delle unioni civili,
- Legge 27 aprile 1911 sulla Interdizione e sulla Inabilitazione,
- Legge 5 giugno 2015 n.81 Istituzione e disciplina dell'amministrazione di sostegno.

## 2. *Attività svolta nel periodo in esame dalla Procura Fiscale*

### a. *Attività svolta dall' Avv. Roberto Cesarini*

Nell'anno 2018 l'Avv. Cesarini ha presenziato a 157 udienze (primo grado, appello, Esecuzione, Terza istanza e Rimedi Straordinari).

Ha predisposto 27 memorie per l'appello (ex artt.197, 157 e 158 c.p.p.) e 1 memoria per i Rimedi Straordinari.

Per quanto riguarda i giudizi di legittimità in terza istanza (ex art. 25 della Legge Qualificata 25 Aprile 2003 n. 55), ha presentato memorie e deduzioni in due procedimenti.

Il dott. Cesarini ha fornito il parere in relazione a 372 proposte di archiviazione effettuate dal Giudice Inquirente (ex art.135 c.p.p.).

In 10 casi ha provveduto a dare il parere in merito alla concessione del perdono giudiziale ex art. 7 della legge 26 novembre 1997 n. 139 e successive modifiche.

Nell'anno 2019 (dal primo gennaio al 31 ottobre) l'Avv. Cesarini ha presenziato a 149 udienze (primo grado, appello, Esecuzione, Terza istanza e Collegio Garante).

Ha predisposto 8 memorie per l'appello (ex artt.197, 157 e 158 c.p.p.) e 1 memoria per i Rimedi Straordinari e due memorie in casi di sindacato di legittimità costituzionale.

Per quanto riguarda i giudizi di legittimità in terza istanza (ex art. 25 della Legge Qualificata 25 Aprile 2003 n. 55), ha presentato memorie e deduzioni in un procedimento.

Il dott. Cesarini ha fornito il parere in relazione a 480 proposte di archiviazione effettuate dal Giudice Inquirente (ex art.135 c.p.p.).

In 21 casi ha provveduto a dare il parere in merito alla concessione del perdono giudiziale ex art. 7 della legge 26 novembre 1997 n. 139 e successive modifiche.

*b. Attività svolta dall'Avv. Giorgia Ugolini*

Nell'anno 2018 l'Avv. Ugolini ha presenziato a 54 udienze (primo grado, appello, Esecuzione, Terza istanza e Rimedi Straordinari), predisponendo le conclusioni per 12 procedimenti.

Ha predisposto 14 memorie per l'appello (*ex artt.* 197, 157 e 158 c.p.p.) e 3 memorie per i Rimedi Straordinari.

In un caso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della Legge 25 aprile 2003 n.55 l'Avv. Ugolini ha presentato istanza di verifica di legittimità costituzionale e in altro giudizio 2 memorie in sindacato di legittimità costituzionale.

Per quanto riguarda i giudizi di legittimità in terza istanza (*ex art.* 25 della Legge Qualificata 25 Aprile 2003 n. 55), ha presentato memorie e deduzioni.

La dott.ssa Ugolini ha fornito il parere in relazione a 40 proposte di archiviazione effettuate dal Giudice Inquirente (*ex art.* 135 c.p.p.),

In un caso ha provveduto a dare il parere in merito alla concessione del perdono giudiziale *ex art.* 7 della legge 26 novembre 1997 n. 139 e successive modifiche.

In ossequio a quanto previsto dalla Legge 27 aprile 1911 in materia di interdizione e inabilitazione, assieme al Commissario della Legge, ha preso parte all'interrogatorio di

3 interdicensi/inabilitandi e una volta esauriti tutti gli incombeni della procedura di interdizione, ha depositato 6 memorie conclusionali.

Ha partecipato all'audizione di 3 beneficiari nelle procedure di cui alla Legge 5 giugno 2015 n.81 (Istituzione e disciplina dell'amministrazione di sostegno).

*Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale*

Nella riunione del 12 Marzo 2018, il Consiglio Giudiziario riunitosi in seduta plenaria, ha nominato la dott.ssa Ugolini quale Presidente della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale (CTCN), istituita ai sensi dell'art. 15 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e succ. mod.

Nello stesso momento, al termine dell'ottavo mese di gravidanza e con decorrenza dal giorno 17 Marzo 2018, l'Avv. Ugolini si è assentata dal lavoro per osservare il regime di astensione obbligatoria dal lavoro di 150 giorni, così come previsto dall'art. 23 della Legge n. 7/1961 e dall'art. 4 della Legge n. 30/1977. Durante tale periodo l'Avv. Ugolini ha comunque fornito un contributo attivo ai lavori della Commissione Tecnica che, nell'anno 2018 si è riunita più volte, con conseguenti informative formulate al Comitato per il Credito e il Risparmio.

Dalla superiore nomina è derivata inoltre una importante mole di lavoro a livello di attività extra giurisdizionali, soprattutto in considerazione del V round di valutazione di San Marino da parte del

Comitato MONEYVAL del Consiglio d'Europa. Si è così imposta la presenza, con cadenza pressoché settimanale, ad incontri con varie autorità coinvolte nel processo di monitoraggio (AIF, BCSM, Dipartimento Affari Esteri, ecc.).

Nel 2019 (dal primo gennaio al 31 ottobre) l'Avv. Ugolini ha presenziato a 23 udienze (primo grado, appello, esecuzione, Terza istanza, Collegio Garante e Rimedi Straordinari).

Ha predisposto 31 memorie per l'appello (ex artt.197, 157 e 158 c.p.p.), 2 memorie per i Rimedi Straordinari e 4 memorie in casi di sindacato di legittimità costituzionale.

È intervenuta in 6 giudizi di ricusazione presentando memorie conclusionali ai sensi della Legge 16 Settembre 2011 n.139

Per quanto riguarda i giudizi di legittimità in terza istanza (ex art. 25 della Legge Qualificata 25 Aprile 2003 n. 55), in tre casi, la dott.ssa Ugolini ha presentato memorie e deduzioni.

In due casi ha inoltre presentato memorie nell'ambito di procedure instaurate a seguito di reclami ex art.30 comma 3 della L.30 luglio 2009 n.104 e succ. mod. avverso decreti di *exequatur* avente ad oggetto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso in un procedimento per rogatoria.

La dott.ssa Ugolini ha fornito il parere in relazione a 53 proposte di archiviazione effettuate dal Giudice Inquirente (ex art.135 c.p.p.) e a 201 procedure di avocazione previste dall'art 6, comma 4, della legge 17 Giugno 2008 n. 93.

In ossequio a quanto previsto dalla Legge 27 aprile 1911 in materia di interdizione e inabilitazione, l'Avv. Ugolini, unitamente al Commissario della Legge o ad un Uditore delegato, ha preso parte all'interrogatorio di undici interdicensi/inabilitandi e una volta esauriti tutti gli incumbenti della procedura di interdizione, ha depositato undici memorie conclusionali.

Ha inoltre partecipato all'audizione di undici beneficiari nelle procedure di cui alla Legge 5 giugno 2015 n.81 (Istituzione e disciplina dell'amministrazione di sostegno).

#### *Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale*

L'Avv. Ugolini, come già indicato, presiede la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale (CTCN) che nel periodo in esame, si è riunita con cadenza pressoché mensile per affrontare le principali tematiche ed al fine di proporre al Comitato per il Credito ed il Risparmio ogni utile iniziativa finalizzata all'efficace prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Sempre nella veste di Presidente della Commissione Tecnica, la dott.ssa Ugolini ha preso parte a numerose riunioni di coordinamento tra le varie autorità sammarinesi impegnate nell'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio, contribuendo, di concerto con l'Uditore Commissariale dott.ssa Filippi, all'attività di compilazione dei questionari Moneyval riguardanti *technical compliance and effectiveness*.

Questa attività richiede un impegno pressoché costante e giornaliero che si aggiunge alle ordinarie attribuzioni della Procura Fiscale.

Nell'aprile 2019 la dott.ssa Ugolini ha contribuito ad organizzare, assieme ad altri, una giornata di approfondimento dal titolo "*l'azione di contrasto al terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico aspetti legislativi e casi pratici*" su impulso dalla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale e dalla Commissione Permanente Antiterrorismo, con il patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Giustizia e la Segreteria di Stato per gli Affari Interni. Il seminario, rivolto a diversi operatori del sistema sammarinese (Autorità Giudiziaria, Forze di Polizia, organismi di monitoraggio finanziario, soggetti vigilati, ordini professionali, rappresentanti dei principali Dicasteri coinvolti nella materia) ha registrato la partecipazione di circa 250 persone e suscitato notevole interesse.

#### *Formazione*

Nel giugno 2019 ha partecipato ad un corso di formazione organizzato presso la sede del *Siracusa International Institute* dalla Scuola Superiore della Magistratura avente ad oggetto *Il crimine transnazionale*.

#### *Organismi internazionali*

Significativa è stata, infine, l'attività formativa e di partecipazione ai lavori di organismi internazionali.

L'Avv. Ugolini fa parte della delegazione di San Marino al Moneyval dal 2008, ed in passato ha svolto anche la funzione di *assessor*. Oltre a quanto già riferito sopra, nel Marzo 2019 l'Avv. Ugolini ha partecipato al workshop in materia di terrorismo organizzato congiuntamente da GAFI e Moneyval (*2019 FATF & MONEYVAL joint experts' meeting*) dove è stata invitata dal Presidente del Comitato Moneyval ad intervenire in veste di relatrice per la *breakout session on asset recovery*. In tale contesto ha tenuto un breve intervento dal titolo *Cross-Border Conviction Based Confiscation: The San Marino Experience*.

Il Procuratore del Fisco Ugolini ha inoltre partecipato al workshop organizzato dalla Presidenza degli Stati Uniti d'America rivolta a Giudici e Pubblici Ministeri in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo (*workshop to improve the capacity to prosecute terrorist financing*).

L'Avv. Ugolini è a capo della delegazione sammarinese alla Conferenza delle Parti alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (COP 198). In tale veste, nell'Ottobre 2019 ha preso parte alla XI riunione della Conferenza. I lavori sono esitati in due relazioni trasversali di monitoraggio (su

criminalizzazione del riciclaggio di denaro e interruzione di operazioni sospette) e due relazioni di *follow-up* (su recidiva internazionale e beni confiscati e *asset sharing*).

Con tale organismo, vi è inoltre un dialogo costante mediante l'inoltro periodico di questionari volti ad approfondire aspetti di diritto sugli argomenti trattati dalla Convenzione.

### *3. Considerazioni finali*

L'assidua attività della Procura Fiscale, si colloca in una fase peculiare della vita giudiziaria, come dimostrato dal notevole incremento di atti che fino a qualche anno fa erano considerati rari (quali ad esempio le ricusazioni, i rimedi straordinari, le impugnazioni in sede di esecuzione relative a confische...) e che sempre prevedono l'intervento del Procuratore del Fisco.

I pochi mezzi a disposizione della Procura Fiscale non sono valsi a frenare o rallentare la ferrea volontà di operare nell'interesse della Repubblica, tuttavia si reputa opportuno in questa sede rappresentare le principali difficoltà in cui versa la Procura Fiscale.

Il numero di risorse della Procura Fiscale, non consente di esercitare in maniera completa le numerose funzioni attribuite per legge al Procuratore del Fisco.

Non si dispone neppure di un aiuto di natura amministrativa, che risulterebbe invece estremamente utile avere.

La Procura Fiscale è costretta a compiere scelte di priorità per far fronte ad impegni che spesso sono contestuali e ugualmente gravosi, e tali comunque da occupare entrambi i magistrati della Procura.

Risulta impossibile ripartire il lavoro sulla base di criteri predeterminati (così come vorrebbe l'art.1 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2) in quanto il Procuratore del Fisco non può gestire la propria agenda in autonomia ma segue una ritmica imposta da altri magistrati (per l'apertura di termini processuali, per le date di udienza, ecc.). Di conseguenza, in questi anni, il lavoro del Procuratore del Fisco è sempre stato improntato –e non poteva essere altrimenti- alla massima flessibilità.

Inoltre, allo stato, il Procuratore del Fisco si trova impossibilitato ad intervenire alle udienze in fase istruttoria, che vengono svolte dai Magistrati del Tribunale, ma anche delegate alle Forze di Polizia.

Si auspica che queste brevi considerazioni possano servire per avviare una riflessione in merito alle numerose funzioni attribuite al Procuratore del Fisco e alle risorse – non sempre sufficienti- a disposizione della Procura.

San Marino, 26 Novembre 2019